



64^a ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI

Roma, 18 marzo 2016

Hotel Massimo D'Azeglio - Via Cavour, 18 - 00184 Roma

ordine del giorno

- 1) Stato di avanzamento indirizzi congressuali:
 - a) riforma della professione
 - b) progetto CNPI Università
 - c) politiche europee per le professioni
 - d) percorsi formativi equivalenti
- 2) Requisiti per accesso alla professione
- 3) Iniziative in via di attuazione
- 4) Dibattito, discussione ed eventuali votazioni

documentazione di supporto:

Convocazione assemblea	<i>pag. 3</i>
argomenti conoscitivi per l'assemblea dei presidenti di collegio	<i>pag. 5</i>
Percorsi professionalizzanti	<i>pag. 49</i>
Bozza convenzione tirocini	<i>pag. 57</i>
Bozza convenzione alternanza scuola - lavoro	<i>pag. 61</i>
Convenzioni sottoscritte	<i>pag. 67</i>
Piano Nazionale di riforma delle professioni (riconoscimento qualifiche professionali ex art. 59 Direttiva 2005/36/CE)	<i>pag. 82</i>
Parere Consiglio di Stato sul regolamento delle misure compensative per l'esercizio della professione di perito industriale	<i>pag. 125</i>
Rassegna stampa 2016	<i>pag. 137</i>
Regolamento incasso quote	<i>pag. 163</i>
Regolamento assemblea dei presidenti	<i>pag. 169</i>





CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Andare Oltre



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 4 marzo 2016

Prot. 1014/GG/ff

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle organizzazioni di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: 64^a Assemblea dei Presidenti

Facciamo seguito alla precedente circolare prot. n 431 del 3 febbraio u.s., con la quale convocavamo la 64^a assemblea dei Presidenti, per inviarvi il programma dell'evento pubblico del 17 marzo e l'ordine del giorno della giornata del 18 marzo.

Evento pubblico del 17 marzo 2016

convegno dal titolo "UNIVERSITA' A MISURA DI PROFESSIONE - La proposta del Cnpi per valorizzare i percorsi triennali" che si terrà a partire dalle ore 15.00 presso la residenza di Ripetta, via di Ripetta, 231 (vedi programma allegato).

Ordine del giorno dell'assemblea dei Presidenti del 18 marzo 2016 che si terrà presso l'Hotel Massimo D'Azeglio, via Cavour 18

- 1) Stato di avanzamento indirizzi congressuali:
 - a) riforma della professione
 - b) progetto CNPI Università
 - c) politiche europee per le professioni
 - d) percorsi formativi equivalenti
- 2) Requisiti per accesso alla professione
- 3) Iniziative in via di attuazione
- 4) Dibattito, discussione ed eventuali votazioni

Programma dei lavori:

ore 9.00 – registrazione dei partecipanti;
ore 9.30 - Relazione introduttiva del Presidente del CNPI
ore 9.45 – inizio lavori
ore 11.30 - dibattito, discussione ed eventuali votazioni
ore 13.00 sospensione per colazione di lavoro
ore 14.30 – prosecuzione dibattito a tema libero.

In allegato Vi inviamo documentazione a supporto dei lavori dell'assemblea.

Per ragioni organizzative Vi preghiamo di confermare la partecipazione, sia al convegno che ai lavori dell'assemblea.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

a) Riforma della professione





RIFORMA DELLA PROFESSIONE

La regolamentazione della categoria dei periti industriali risale all'11 febbraio 1929 (R.D. n. 275).

Nel 1990, a seguito delle rilevanti modificazioni del sistema formativo dell'Istruzione Tecnica, su iniziativa della categoria è stata approvata la legge 2 febbraio 1990 n. 17 riguardante: "Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali" (*si tratta dell'introduzione del praticantato obbligatorio, inteso come integrazione alla formazione*).

Nel 1991, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 17/90, viene emanato il decreto ministeriale n. 445 per la regolamentazione degli esami di Stato per l'accesso all'albo e, quindi, alla libera professione.

Successivamente, a seguito di alcune modifiche alla formazione dell'Istruzione Tecnica, viene emanato il decreto ministeriale n. 447/2000, che introduce i necessari correttivi agli esami di Stato, il cui superamento consente l'accesso all'albo e, quindi, l'esercizio della libera professione.

Nel 2001, con Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, viene elevato il livello di formazione, per adeguare il sistema di accesso alle professioni regolamentate, così come sono regolate dalle direttive comunitarie, con particolare riguardo alla direttiva 89/48/CEE. Attraverso l'introduzione delle cosiddette "lauree brevi" si è equiparato il nostro sistema formativo per l'accesso all'esercizio delle libere professioni regolamentate al sistema di riconoscimento previsto in Europa e nei paesi più sviluppati.

Nel tentativo di assicurare l'accesso alla libera professione a coloro che fossero in possesso delle nuove lauree, viene emanato un decreto, che non prevede di coordinare le nuove professioni con quelle esistenti (*esempio quelle con formazione pre-universitaria, regolamentate e storicamente consolidate, come quelle di geometra, perito agrario e perito industriale*), ma che prevede un generico e non caratterizzante sistema di accesso, il quale consente ai laureati in alcune classi (vedasi, la laurea nella classe L4) di scegliere anche fino a sei albi diversi e, quindi, di accedere a sei professioni diverse con il medesimo titolo accademico.

Questo decreto, superando il principio di "*una formazione = una professione*", oltre a consentire l'accesso a più professioni, ha imposto la maturazione di un tirocinio di 6 mesi, per coloro che volessero scegliere, ad esempio, l'iscrizione nell'albo dei periti industriali e, al contrario, esentando





CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

da tale assolvimento coloro che scegliessero di iscriversi nelle sezioni B di altri Albi, con ciò creando una ingiusta discriminazione tra professioni aventi attività riservate similari e concorrenti, nonché una grave disparità di trattamento tra candidati in possesso del medesimo titolo di studio.

Andare Oltre

A stylized red graphic element consisting of several curved, overlapping lines that resemble a signature or a decorative flourish.



A) Recepimento di disposizioni sovraordinate - Condizione di reciprocità

In questo complesso scenario, trova luogo la normativa nazionale in materia di regolarizzazione della presenza in Italia dei cittadini extracomunitari o richiedenti asilo, con particolare riferimento alla cittadinanza, quale requisito di accesso all'esercizio delle libere professioni nel territorio nazionale.

In particolare, l'art. 10, comma 7, della legge di conversione n. 39/1990, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, cd. "Legge Martelli", rubricata "norme sulle libere professioni", ha modificato la Legge n. 17/1990, introducendo la disposizione (art. 4 bis) volta esclusivamente a rimuovere la peculiarità della disciplina delle libere professioni, sancendo il superamento del principio di cittadinanza e di reciprocità per l'iscrizione negli albi professionali.

Sicché, può legittimamente affermarsi che la condizione di reciprocità, quantunque "resistente" in alcuni regolamenti professionali, è sostanzialmente superata, in quanto il requisito della cittadinanza non rappresenta più la condizione impeditiva per l'iscrizione ad un albo professionale del cittadino extracomunitario ovvero richiedente asilo, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale regolamentata in Italia. Inoltre, si ricorda che ai cittadini extracomunitari si applicano i principi declinati nelle direttive comunitarie, in quanto maggiormente favorevoli in materia di libertà di stabilimento e di circolazione dei servizi professionali.

Ciò premesso, l'occasione è propizia per adeguare ed armonizzare le disposizioni contenute nella Legge n. 17/90, in un testo organico, che tenga conto delle modifiche succedutesi nel tempo e che, in maniera diretta o indiretta, influenzano le regole sull'esercizio della professione di perito industriale.

A ciò si aggiunga che, alle professioni regolamentate in Italia si applicano le disposizioni, di cui alla Direttiva 36/2005/CE, recepita in Italia dal D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che stabilisce i requisiti di esercizio delle libere professioni negli Stati membri a parità di condizione e a parità di livello formativo.

Ciò risulta con maggiore evidenza, se si considera che, in esecuzione ai principi contenuti nel d. Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13 ("Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma





dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”), la Conferenza Permanente Stato – Regioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’accordo del 20 dicembre 2012 n. 252, ha confermato, tra gli altri punti, quali siano “le abilitazioni professionali relative alle professioni regolamentate, alle quali si applica, in Italia, la Direttiva 36/2005/CE in corso di revisione”.

Con tale riferimento, nel *“Primo Rapporto di referenziazione delle Qualificazioni al quadro europeo EQF”*, nella Sezione 2 *“Qualificazioni rilasciate nel sistema italiano delle professioni”*, testualmente è stabilito che *“per le professioni che prevedono l’iscrizione all’Albo presso un Ordine professionale, il rilascio del diploma di abilitazione prevede il superamento di un Esame di Stato e l’iscrizione ad un Albo presso un Ordine Professionale.*

Tali abilitazioni richiedono come prerequisito il possesso di un titolo accademico specifico”.

B) Recepimento di disposizioni regolamentari – D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328

Nell'anno 2001, con Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è stato elevato il livello di formazione della professione regolamentata di perito industriale.

Tale adeguamento si è reso necessario per adeguare il sistema di accesso alle professioni regolamentate alla direttiva comunitaria, con particolare riguardo alla direttiva 89/48/CEE.

Per le professioni italiane, alle quali si accedeva con il diploma di scuola secondaria seguito da tirocinio ed, in particolare, per l’esercizio della professione di perito industriale, l'art. 55 del D.P.R. 328/2001, da un lato, consente che si possa continuare ad accedere ai relativi esami di Stato con il titoli di studio e tirocinio già previsti, dall'altro, a tali requisiti, aggiunge, in parallelo e in alternativa, la laurea, comprensiva di un tirocinio di 6 mesi, Con la previsione della laurea triennale, il Legislatore non ha voluto attribuire competenze professionali diverse da quelle previste dal regolamento professionale dei periti industriali, che resta fermo per tutti gli iscritti all'albo, indipendentemente dal titolo di studio, che abbia loro consentito l’iscrizione. Per questi motivi, in applicazione della direttiva 36/2005/CE, che sostituisce la direttiva generale 89/48/CEE, i periti industriali sono classificati al livello di cui all'art. 11, lett. d), anche in conforme applicazione del successivo art. 12, comma 2 Direttiva 36/2005/CE.

La previsione della laurea, quale titolo per l'ammissione all'esame di Stato relativamente alla professione di perito industriale, tiene conto, quindi, della direttiva generale (direttiva 89/48/CEE), che condiziona la libera circolazione dei professionisti in Europa, al possesso di una formazione di





livello universitario di durata triennale, in alternativa ad una formazione di livello secondario accompagnata da un periodo di tirocinio (direttiva 92/51/CEE).

Posto, infatti, che nella maggior parte dei Paesi europei, le figure professionali, con formazione analoga, sono classificate nell'ambito della direttiva 89/48/CEE, anche in Italia è stata prevista, come requisito di accesso, la laurea triennale, al fine di consentire la medesima classificazione, e, di conseguenza, la spendibilità del titolo sull'intero territorio dell'Unione Europea.

Le ragioni di carattere giuridico-normativo sono state condivise anche dall'intera Categoria professionale, la quale si è riunita in un Congresso Straordinario nella prima metà del mese di novembre 2014, per discutere e convenire proprio su questi temi, attraverso la partecipazione di 600 delegati, individuati con criteri rappresentativi qualificati, al fine di porre in essere le iniziative necessarie per:

- 1) l'82%, individuare l'accesso alla professione solo in coloro che siano in possesso di una laurea almeno triennale o di un titolo ad esso equivalente, sbarrando l'accesso alla professione ai diplomati;
- 2) il 67%, di prevedere un periodo transitorio pari ad un quinquennio, tale da consentire l'accesso alla professione ai diplomati periti industriali del previgente ordinamento, decorso il quale prevedere l'accesso alla professione solo ai laureati o possessori di titolo equivalente;
- 3) il 63% si è espresso ritenendo il titolo di maturità tecnica ex Dpr 88/2010 (cd. decreto Gelmini) non valido ai fini dell'ammissione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale.

Peraltro, la previsione della laurea come requisito di accesso alla professione, si giustifica in ragione del carattere professionalizzante dei nuovi percorsi triennali, introdotti dal D.M. n. 509/1999. L'art. 3, comma 4, del predetto D.M., nel definire l'obiettivo dei corsi di laurea, prevede che questi siano finalizzati ad assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

Il predetto carattere professionalizzante ha consentito di superare il requisito del titolo specifico di scuola secondaria richiesto in via generale dell'ordinamento della professione di perito industriale di cui all'art. 55 DPR 328/2001.





L'intervento normativo vale a garantire l'esercizio della professione di perito industriale al medesimo livello di qualifica, nel quale è stata svolta fino ad oggi, salvaguardando i diritti acquisiti ed il medesimo livello di professionalità.

C) Recepimento di disposizioni sovraordinate - Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali – Esperienza dei Consulenti del Lavoro.

E' il caso di precisare che già altre categorie professionali, nelle stesse condizioni di accesso, hanno ottenuto l'innalzamento del profilo formativo, ai fini dell'accesso alla professione, e l'espressa contestuale previsione normativa, provvedendo al blocco degli accessi alla professione per il diplomati in possesso del titolo precedente. Il tutto con una norma transitoria.

A tal fine, è utile ricordare che, in occasione della conversione in legge, con modifiche, del decreto-legge 15 febbraio 2007 n. 10 recante: *“Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”*, con la Legge 6 aprile 2007 n. 46 (in Gazz. Uff. 11 aprile 2007), è stata modificata la legge n. 12/1979, che regola la professione di Consulente del Lavoro.

In ragione del principio di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di Consulente del Lavoro, sono state apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 3, secondo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche”;

- all'articolo 9, primo comma, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) documentazione attestante il domicilio professionale”.

- dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis – 1 Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013”.





Nel caso dei periti industriali, il DPR 328/2001 ha già affermato che il laureato possiede le stesse competenze professionali dell'iscritto con il diploma.

Sicché, l'attuale contesto ordinamentale, comporta l'illegittima discriminazione del perito industriale alla libera circolazione nel territorio dell'Unione Europea, per la quale di fatto gli viene preclusa la possibilità di accedere all'esercizio della professione regolamentata con il livello che gli spetta, ovvero il livello di qualifica prescritto all'art. 11 lettera d) direttiva 36/2005/CE.

Lo Stato italiano, nonché il Ministero della Giustizia, vigilante sulla professione regolamentata di perito industriale e perito industriale laureato, hanno l'obbligo *“di agire per rimuovere una situazione vietata perché considerata pregiudizievole per la categoria professionale”* (Cass. civ. sez. un. 14 febbraio 1992, n. 1811).

D) Attività istruttoria della Commissione Europea – Commissione per le Petizioni del Parlamento Europeo.

Siamo a conoscenza che alla Commissione per le Petizioni del Parlamento europeo, attraverso varie segnalazioni, viene rivendicato il diritto costituzionale degli iscritti (e dei cittadini, che intendono avviarsi alla professione di perito industriale e perito industriale laureato) alla formazione universitaria, lamentando la violazione del principio dell'uguaglianza rispetto ai professionisti intellettuali iscritti negli Albi degli altri Ordini e Collegi.

Il principio comunitario della libertà di stabilimento dentro i confini della Ue vieta che in Europa coesistano professionisti (diplomati), che possano esercitare la professione regolamentata soltanto nell'ambito nazionale, e professionisti (laureati), che possano svolgere le medesime attività a parità di competenze professionali nel contesto continentale, solo in virtù del sopravvenuto innalzamento del titolo formativo di accesso alla professione.

La laurea, della durata minima di tre anni, o titolo equivalente, deve essere un obbligo per tutti i professionisti e l'unica condizione per l'accesso all'esercizio delle professioni. L'uguaglianza è un valore della Costituzione europea e delle Carte europee a partire dal 26 agosto 1789 data magica (e francese) della *“Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo”*.

Pertanto, è necessario intervenire, affinché possa essere assicurato l'accesso alla professione anche ai nuovi diplomati, che abbiano conseguito il diploma di istruzione tecnica, ai sensi del D.P.R. n.





88/2010 (cd. “Decreto Gelmini”), conseguendo la laurea triennale anche attraverso i percorsi formativi degli ITS (Istituti Tecnici Superiori).

In tal modo, i professionisti intellettuali devono continuare ad esercitare la professione alle medesime condizioni ed al medesimo livello di qualifica, stabilite dalla direttiva comunitaria 36//2005/CE, tenuto conto dell’innalzamento del livello formativo sopravvenuto nello Stato membro, che prevedeva l’accesso alla professione con un titolo di livello inferiore, facendo salvi i diritti acquisiti di coloro che hanno esercitato la professione con tale titolo.

Con questi principi ed in ragione delle motivazioni appena estese, la Commissione per le Petizioni del Parlamento europeo ha ritenuto le questioni sollevate *“ricevibili a norma del regolamento del Parlamento europeo, in quanto si tratta di una materia che rientra nell’ambito delle attività dell’Unione europea”*.

Pertanto, avviato l’esame della petizione (n. 2598/2013), l’organo comunitario ha deciso di chiedere alla Commissione europea di svolgere un’indagine preliminare sui vari aspetti del problema.

PER TUTTI QUESTI MOTIVI,

SI AUSPICA LA MODIFICA DELLA LEGGE N. 17 del 2 FEBBRAIO 1990,

affinché possa essere interrotto l’accesso definitivo dei diplomati alla professione di perito industriale, al fine di evitare ogni discriminazione in danno dei periti industriali che già esercitano la professione sul territorio italiano e comunitario, chiarendo in via chiara e definitiva che la professione di perito industriale sia una professione regolamentata appartenente al livello di qualifica professionale di cui all’art. 11 lettera d) della direttiva 36/2005/CE.





ATTIVITA' IN CAMPO

(finalizzate a smuovere le procedure per la prima parte della riforma del nostro ordinamento professionale)

PREMESSA

C'è la novità del **Piano nazionale di riforma delle professioni** licenziato dal Dipartimento delle Politiche Europee che, da un lato si dimentica i professionisti dell'area del design, ma dall'altra indica, fra le attività da intraprendere alcuni passaggi molto interessanti e fa specifico riferimento a noi e agli ingegneri. Inoltre riporta integralmente il nuovo quadro normativo da noi proposto, facendoci apparire come l'unica professione che propone giustificate modifiche al proprio ordinamento.

PROPOSTE DA VALUTARE E, SE CONDIVISE, PORTATE AVANTI SENZA INDUGIO

1.- Proporre l'istituzione di un **tavolo di concertazione** fra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca (*componenti due dirigenti in rappresentanza del settore istruzione e del settore università*), il Ministero di Giustizia (*un dirigente che si occupa di professioni*) e il Dipartimento delle Politiche Europee (*partecipante la dottoressa Germani o il Consigliere Barazzoni*) per individuare una **linea comune per il superamento delle tante criticità che la nostra categoria si trova ad affrontare**.

Noi potremo dichiarare la nostra disponibilità a portare elementi di conoscenza delle nostre criticità. Se concordiamo con questa linea, dopo aver formalizzato la richiesta – anche con l'aiuto del Centro Studi – l'argomento può diventare notizie da divulgare sulla stampa, anche generalista.

Naturalmente la proposta deve essere ben articolata e soprattutto motivata. Se non accolta, nulla cambia dovremo procedere che le altre iniziative.

2.- Contattare con la massima urgenza il **capo di gabinetto** del Ministro Orlando (*attraverso i nostri canali*) per organizzare un incontro al più presto. Al ministro della Giustizia dobbiamo rappresentare tutte le nostre **criticità** e nel contempo anche le eventuali critiche. Inoltre potrebbe essere l'occasione per proporre il **tavolo di concertazione** (*magari anche a livello più elevato: sottosegretari?*).

Andare Oltre



3.- Contattare il capo di gabinetto del Ministro Giannini del MIUR, per richiedere un motivato ed urgente incontro con il Ministro al quale far arrivare tutte le nostre preoccupazioni evidenziando le note criticità. Al capo di gabinetto andrà presentata una nostra articolata **memoria** e chiedere, per il suo tramite, un incontro con il Ministro per renderlo edotto e chiedergli un suo autorevole intervento in merito. Chiedergli anche la disponibilità a favorire la realizzazione del **tavolo di concertazione** (*magari a livelli più elevati: sottosegretari?*).

4.- Fare altrettanto con il Consigliere Barazzoni del DPE, qui il contatto sembra più semplice, magari anche tramite la dott.ssa Germani.

5.- Organizzare un incontro a tre: con l'onorevole Giacobbe, la senatrice Puglisi e l'onorevole Malpezzi e gli esperti del legislativo per valutare le corrette strategia da utilizzare per procedere con il nostro emendamento e/o disegno di legge. All'on. Giacobbe e alla sen. Puglisi manderemo uno stralcio del **piano nazionale di riforma delle professioni** per evidenziare come anche le DPE si sta occupando del problema.

6.- D'intesa con l'on. Giacobbe, la sen. Puglisi e l'on. Malpezzi valutare l'opportunità di coinvolgere parlamentari di altri gruppi per appoggiare questa iniziativa; inoltre – qualora lo ritengano opportuno dichiararsi disponibile ad organizzare eventuali eventi per sostenere l'iniziativa.



MANIFESTO DEI PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI LIBERI PROFESSIONISTI

Il sistema delle professioni intellettuali in Italia – con particolare riferimento a quelle tecniche – sta vivendo una situazione di complessità e difficoltà senza precedenti. Quella dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, per una serie di considerazioni, necessita di urgenti interventi normativi per dare certezza e garanzia di sviluppo alle loro attività ed eliminare le tante incertezze che gravano sulla collettività

CRITICITA'

Una serie articolata di criticità colpiscono la categoria per il mancato adeguamento ai principi di *norme sotto ordinate*, a seguito dell'entrata in vigore di riforme introdotte, tempo per tempo, nel nostro ordinamento giuridico.

Si parte dalla prima direttiva comunitaria, di carattere generale sulle professioni intellettuali (*regolamentate*), la 48/89, che fissa la durata della formazione *standard* per l'accesso ad attività riservate. Tre anni dopo il secondario, nelle università o altro istituto del medesimo livello, sono il limite che l'Europa identifica per la mobilità dei professionisti.

Mentre la maggior parte dei paesi comunitari posseggono già questi requisiti, gli altri provvedono con sollecitudine, ad eccezione del nostro, che impiega dieci anni per approvare la riforma universitaria. Viene allora introdotta la cosiddetta laurea (*nota come: laurea breve o laurea triennale*).

A quel punto, a fine legislatura, entra in campo il DPR 328/2001 che, ignorando le caratteristiche del sistema professionale italiano (quello tecnico nella fattispecie), che già operava nella distinzione di due livelli di competenze, introduce un meccanismo che contraddice il principio: *una formazione = una professione*.

Con questo provvedimento si introduce la facoltà di scelta della professione da esercitare: *i possessori di una classe di laurea, ad esempio, hanno la facoltà di scegliere ben sei professioni diverse, in contraddizione con le conoscenze acquisite durante il ciclo della formazione*.





In quella occasione la facoltà di accesso all'albo professionale dei Periti Industriali viene estesa a ben 12 classi di *laurea* del settore ingegneristico e 18 *diplomi universitari della medesima area*.

Tutti nello stesso albo con le medesime competenze, i laureati raggruppati in 10 settori. Siamo di fronte al primo passo verso l'innalzamento della formazione; non si potrebbe certo leggere diversamente quel provvedimento.

Non avendo avuto l'acume e buon senso di *amalgamare* il nuovo con l'esistente, il legislatore si è limitato a metterli assieme con le stesse competenze. Qualcuno avrebbe dovuto provvedere successivamente.

Siccome possiamo concordare con il fatto che nulla è più *definitivo* del *provvisorio*, eccoci tuttora fermi al palo.

Nessuno quindi si è premurato – ad esempio – di mettere mano alle tante *norme sotto ordinate*, ad iniziare dagli esami di Stato abilitanti, che impongono al laureato di una determinata classe di sostenere più esami per trovare spazio nell'ambito del settore che la norma lo colloca.

Ciò in evidente contrasto con le tanto invocate norme di semplificazione.

Arrivano altre direttive comunitarie che, prendendo spunto della situazione in cui si trovano i periti industriali, introduce una specifica *norma transitoria* per chi ha intrapreso il percorso di elevare la propria formazione per accedere alla *professione e alle sue attività*.

Detta norma consente il passaggio al livello superiore, sempreché sia stata effettivamente realizzata *l'elevazione della formazione*.

Da ultimo la direttiva 36/2005 relativa al riconoscimento delle *qualifiche professionali*, che porta a redigere **il piano nazionale di riforma delle professioni**. Il Dipartimento delle Politiche Comunitarie ha individuato, tra le azioni da intraprendere, al n. 1: *la revisione dei percorsi formativi di alcune professioni tecniche (ingegneri e periti industriali)*.

Nel frattempo ha trovato spazio, nel nostro ordinamento giuridico, la riforma dell'Istruzione Tecnica, che ha fortemente modificato il regime tradizionale passando: *nel caso dei periti industriali, dalle 36 specializzazioni a 8 settori che mal si conciliano con le indicate comparazioni*.

E' un'altra formazione che non porta più al titolo scolastico di *perito industriale*, ma a quello di *diplomato da istruzione tecnica*, che non appare del tutto corrispondente a quello precedente.





Purtroppo non viene incontro neppure il MIUR che, avvalendosi di un “*parere*” del suo ufficio legislativo, afferma che esiste una possibile *equipollenza fra i due titoli*.

Ad ogni modo, nell’ambito della categoria, tutti concordano sulla necessità di elevare il livello di formazione per svolgere al meglio le attività proprie del perito industriale (*il congresso di categoria lo afferma al 82% dei delegati, pure l’assemblea dei presidenti approva il principio*), spetta quindi al Consiglio Nazionale attivare le necessarie pedine perché ciò si realizzi in concreto.

Da diversi anni il Consiglio Nazionale chiede con insistenza una modifica al decreto per gli esami di abilitazione senza risultato: *sembrava che il provvedimento fosse al Consiglio di Stato per il parere, invece stagnava altrove*.

I Periti Industriali dovranno rassegnarsi alla indifferenza? La risposta non può che essere negativa.

LE AZIONI DA INTRAPRENDERE E GLI ESEMPI GIA’ VERIFICATI

Prima di tutto distinguere nettamente l’azione politica da quella istituzionale.

Quest’ultima richiede rispetto delle normative vigenti anche se non condivise, attivando semmai ogni azione legale di tutela; mai agire comunque nella illegalità.

L’azione politica, viceversa, impone che si chieda formalmente al legislatore di porre rimedio alle carenze normative attraverso il processo democratico, uscendo quindi dagli incagli interpretativi delle norme giuridiche esistenti, a volte strumentalmente orientate.

Il legislatore ha la capacità di rendere giustizia, laddove non vuole o non può il burocrate.

Gli esempi della elevazione della formazione per svolgere determinate attività che incidono sugli *interessi generali* sono molteplici, tutti attuati – tempo per tempo – in relazione allo sviluppo tecnologico ed al mutare della società.

E’ stata elevata la formazione degli insegnanti della scuola primaria (*da diploma quadriennale della scuola secondaria alla laurea*); è stato fatto altrettanto per gli infermieri specializzati (*siamo passati dai corsi ospedalieri alla laurea del settore*); nel campo delle professioni intellettuali hanno fatto da apripista i Consulenti del Lavoro (*passati in poco tempo da livelli inferiori, al diploma di scuola secondaria e poi alla laurea, anche magistrale*), anche i ragionieri – vecchia professione regolamentata – hanno trovato la loro riforma per la elevazione della formazione.





E' arrivato ora il turno dei *Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati* che hanno individuato nella riforma dell'Istruzione Tecnica lo *spartiacque* naturale per procedere con l'elevazione della formazione.

D'altronde il legislatore aveva, indirettamente, marcata questa necessità, riducendo drasticamente la durata del tirocinio (*nel caso dei Periti Industriali da 2 o 3 anni a 18 mesi*).

Il tirocinio (*o praticantato*) è una forma alternativa di formazione – aggiuntiva a quella scolastica – la cui riduzione non porta certo al miglioramento delle conoscenze.

Da qui si intravede l'opzione non scritta: *al posto del tirocinio o praticantato va introdotta la laurea o formazione alternativa, riconosciuta del medesimo livello*.

Nel rispetto di questi principi, una professione può vantare le *carte in regole*, nel confronto con gli altri paesi comunitari.

L'OBIETTIVO PRIMARIO

Ottenere l'approvazione di un emendamento che fissi quale requisito formativo necessario per l'ammissione agli esami di Stato, al superamento del quale, l'accesso all'albo professionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati la *laurea del settore ingegneristico* (le classi già individuate dal DPR 328/2001) *compreso tirocinio di sei mesi* ovvero titolo equivalente riconosciuto dalla legge.

Nella fase successiva, adeguamento dell'ordinamento professionale alle novità introdotte con la *laurea*.





PRECEDENTE A CUI FAR RIFERIMENTO L'ESPERIENZA DEI CONSULENTI DEL LAVORO

L'avvio della regolamentazione di questa professione risale alla **Legge 23 novembre 1939 N. 1815**.

L'articolo 4 testualmente recitava (*successivamente questo articolo è stato abrogato*):

- La tenuta o la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale non può essere assunta da parte di coloro che non sono legati alle aziende stesse da rapporto di impiego se non in seguito all'autorizzazione del competente Circolo, dell'ispettorato corporativo, per coloro che intendono esercitare la predetta attività nella circoscrizione di un solo circolo, e del Ministero delle corporazioni (attuale Ministero del lavoro e della previdenza sociale) negli altri casi.

- *Omissis*

L'articolo 5 recitava:

- La disposizione dell'articolo precedente non si applica a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri.

- Tuttavia gli iscritti negli albi medesimi, che intendono dedicarsi all'attività prevista dall'articolo precedente, debbono farne denuncia al competente Circolo dell'Ispettorato corporativo, e qualora la loro attività si eserciti in più Circoli, al Ministero delle corporazioni.

(*da osservare che ciò risale all'epoca fascista quando vigevano le Corporazioni*)

L'istituzione dell'albo dei CONSULENTI DEL LAVORO risale al 1964, con riferimento alla legge 22 novembre 1964 n. 1081. L'articolo 3 elencava i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo, fra questi:

- d) abbiano conseguito **il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado** e abbiano superato una **prova tecnico pratica di idoneità** sostenuta presso il competente Ispettorato del lavoro, avanti ad un'apposita Commissione.

- La **prova di idoneità** non è richiesta per gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano compiuto almeno **quattro anni** di servizio effettivo nelle carriere direttive di concetto o ad esse equiparate.





- Gli ex **dipendenti**, anche di altre Amministrazioni od Enti, non compresi nel precedente comma, e che abbiano svolto per almeno **quattro anni** mansioni ispettive presso l'Ispettorato del Lavoro, possono essere ammessi, **in deroga** a quanto previsto dalla lettera **d)** del presente articolo, alla prova di idoneità quando siano in possesso del titolo di **scuola media inferiore**.

L'articolo 27, in merito all'iscrizione all'albo, precisava:

- Nell'albo dei consulenti sono iscritte le persone che all'atto dell'iscrizione sono in possesso di regolare autorizzazione amministrativa, ***anche se non siano fornite di taluno dei requisiti prescritti dall'articolo 3 (per esempio titolo di studio)***, per essere stata l'autorizzazione stessa rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Infine l'articolo 28 concludeva:

- In deroga a quanto disposto (*omissis*) dalla lettera **d)** dell'articolo 3 (*titolo di studio*), possono chiedere l'iscrizione gli aspiranti che comprovino:

- a) di aver presentato domanda di ammissione alla prova teorico-pratica di idoneità prima del 22 novembre 1959, data di entrata in vigore del DPR 921/59;
- b) di aver prestato servizio **per almeno due anni** presso uno studio di consulenza del lavoro.

I locali Circoli dell'Ispettorato provinciale del lavoro debbono provvedere ad invitare gli interessati ad effettuare la prova teorico-pratica entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

*N.B.: notare le tante importanti deroghe e l'attenzione riservata ai titolari di un possibile diritto. Per capire ciò bisogna prendere atto della **lungimiranza** del legislatore di allora che ha voluto **guardare alla situazione esistente** quando ha pensato di fissare nuove regole per svolgere quelle attività.*

Dopo quindici anni, nel 1979, il legislatore provvede a fissare NORME PER L'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO **legge 11 gennaio 1979 n. 12** (G.U. n. 20 del 20.01.1979).





La norma fissa nuovi requisiti **formativi** necessari per l'accesso all'albo, essi sono riportati all'articolo 3 e, segnatamente:

- Abbiamo conseguito il **diploma di maturità di scuola secondaria superiore secondo indirizzi riconducibili all'area delle scienze locali o laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche;**
- Abbiamo compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto all'albo o di un *avvocato o procuratore legale, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale* almeno **due anni** di praticantato.

N.B.: Ha inizio in questa fase l'operazione dell'elevazione del livello di formazione per svolgere l'attività di consulente del lavoro. I Consulenti del Lavoro sono stati dei veri antesignani nel processo di adeguamento della formazione ai parametri comunitari e alle esigenze di sviluppo del sistema professionale.

Tutto ciò non era ancora sufficiente a far decollare la professione ai sensi **dell'articolo 12 della direttiva qualifiche** (*direttiva 36/2005*), che testualmente recita: in uno Stato membro, quando viene elevata la formazione per riconoscere una professione e la sua attività, anche ai possessori del precedente titolo formativo viene riconosciuta l'elevazione al livello di qualifica superiore. I Consulenti del Lavoro vogliono completare il processo riformatore del loro ordinamento e diventano protagonisti in occasione della **Conversione in legge**, con modificazioni, **del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.**

Dalla conversione è nata la **legge 06 aprile 2007 n. 46 (G.U. 11 aprile 2007)** che ha recepito quanto segue:

- **Articolo 5-ter** (norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di Consulente del Lavoro) – Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 3, secondo comma, la lettera **d)** è sostituita dalla seguente:





“d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario a la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche”

c) all’articolo 9, primo comma, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) documentazione attestante il domicilio professionale”

d) dopo l’articolo 8, è inserito il seguente:

“Art. 8 bis – 1. Coloro che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l’esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

N.B.: Questa è la conclusione logica di un percorso di una professione che ha accolto (*nel 1964*) anche alcuni soggetti in possesso della sola **licenza media**. I cambiamenti sociali e normativi nel campo del lavoro hanno richiesto una formazione più adeguata: **minimo il diploma di maturità**. I processi comunitari e gli accordi internazionali hanno imposto un nuovo passo ed ecco allora il salto di qualità definitivo: **minimo laurea triennale** e norma transitoria di **3 anni** per i possessori del **vecchio diploma**.

E’ un percorso che noi dovremo imitare in tutto, perché ci sono tutte le medesime condizioni, che hanno convinto il legislatore nel 2007 a provvedere per i Consulenti del lavoro.





EVOLUZIONE DELLA CATEGORIA PROFESSIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

- I periti industriali sono presenti nel nostro paese da epoca antica, essi sono nati per far fronte alle esigenze del mondo produttivo.
- Soltanto nel 1923, con la legge n. 1395, il legislatore si è preoccupato di regolamentarne l'attività libero professionale, si tratta della legge che fissa i principi per gli ordinamenti degli architetti, ingegneri, geometri e periti tecnici.
- Nel 1929, con il Regio Decreto n. 275, si è provveduto alla regolamentazione dell'ordinamento professionale (libera professione) dei periti industriali (siamo nel periodo delle corporazioni fasciste).
- Nel 1944, con il Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382, si è provveduto alla democratizzazione dei sistemi professionali, fra cui quello dei periti industriali.
- Nel 1990, con la legge 17, si è provveduto al *alzare la formazione (come prima battuta)* con l'introduzione del praticantato, così articolato (*una delle ipotesi sottostanti*):
 - Tre anni di attività subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
 - Frequenza ***“scuola diretta a fini speciali biennale universitaria”*** finalizzata al settore della specializzazione (DPR 162/82);
 - Periodo biennale di ***“formazione e lavoro”*** con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma (legge 863/84);
 - Pratica biennale presso uno studio professionale che svolge attività coerenti con la specializzazione del praticante e riferite all'ordinamento professionale e alla tariffa di riferimento.
- Di rilevante va segnalata la ***“la scuola diretta a fini speciali biennale universitaria”*** perché essa si è subito mutata nei ***“corsi di diploma universitario”*** e successivamente nella ***“laurea (breve o triennale)”***.
- Aveva visto giusto il *legislatore* parificando il *praticantato* con la ***“scuola diretta a fini speciali biennale universitaria”*** – già allora - anticipando ***“l'elevazione della formazione”*** più che mai necessaria adesso.





- Purtroppo la successiva evoluzione non ha avuto lo stesso passo, facendo precipitare la categoria in una serie di **criticità** che devono essere ora superate.
- Con il DPR 328/2001 la situazione è peggiorata: ***i laureati di area tecnica (laurea breve o triennale che corrisponde all'evoluzione della scuola diretta a fini speciali biennale universitaria)*** invece di essere destinati al nostro albo (*l'unico che prevedeva la scuola a fini speciali*) sono stati dirottati un po' ovunque (*una classe addirittura in sei professioni diverse, fra cui anche quella dei periti industriali che assunsero – di conseguenza – la denominazione di albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati*).
- Le direttive comunitarie, che periodicamente si occupano di temi delle libere professioni, hanno decretato alcuni principi che – nel caso dei periti industriali – impongono l'elevazione della formazione per mantenere la facoltà **del progetto** e l'appartenenza all'ambito delle **professioni intellettuali**, principi che si specificano di seguito:
 - La conferenza Stato Regioni ha sancito, con documento formale, che l'attività libero professionale regolamentata con la possibilità di “*progetto*” sia riservata alle professioni che hanno formazione **accademica**.
 - La direttiva 48/89, di carattere generale per le professioni, fissava –già allora e non ha mutato opinione – che la formazione minima doveva essere di **tre anni oltre il secondario nelle università o in altro istituto dello stesso livello**.
 - La direttiva 36/2005 – recepita senza modifiche dal D.Lgs. 206/2007 – introduce il principio secondo il quale, quando in uno Stato Membro si eleva la formazione per l'accesso ad una professione e le sue attività (*esattamente ciò che è successo ai periti industriali con l'accesso dei laureati*) i possessori della vecchia formazione sono equiparati a quella elevata.
 - Per quanto riguarda i periti industriali il passaggio non è stato **completato**: manca la norma che fissa **soltanto nella laurea tecnica o titolo equivalente** il requisito formativo per l'accesso all'albo.
 - Permane quindi l'equivoco che, **in assenza di un provvedimento normativo**, possano trovare accoglimento transitoriamente ancora i **diplomati da istruzione tecnica**.

Andare Oltre



- C'è poi il problema della **certificazione delle competenze** (D.Lgs. 13/2013) che fissa nel livello EQF 6, il livello minimo per le attività cui i periti industriali sono attualmente legittimati (corrispondente al livello **d) della direttiva qualifiche**).
- Ai nuovi diplomati da istruzione tecnica è stata assegnato il livello EQF 4.
- Siamo quindi troppo lontani per non ritenere **inderogabile e urgente** il superamento di questa **criticità** che rischia di creare confusione nei fruitori dei servizi professionali.
- Queste ed altre ancora sono le ragioni per cui risulta **necessario, nell'interesse della collettività**, mettere chiarezza: introducendo **normativamente** l'elevazione del livello di formazione che già esiste nei fatti.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Andare Oltre

A red graphic element below the text "Andare Oltre", consisting of several curved, overlapping lines that resemble a stylized signature or a decorative flourish.



IPOTESI DI RIFORMA DELL'ATTUALE ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PREMESSA

Le varie vicissitudini che hanno portato alla riforma dell'università prima e della Scuola Secondaria Superiore poi, pongono un serio problema di rivisitazione all'attuale ordinamento professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati. La necessità di elevare il livello di formazione è coerente con le necessità del Paese e con i principi comunitari regolarmente recepiti dal nostro ordinamento.

L'Italia ha sempre avuto, nel settore delle attività ingegneristiche, due livelli di formazione: la laurea (quella che oggi si chiama magistrale o specialistica) ed il diploma di Istruzione Tecnica (i periti industriali). Il riconoscimento giuridico di professioni liberali risale al 1923, con la legge di principi per gli ingegneri, architetti e periti tecnici; la regolamentazione qualche anno dopo. Quella dei periti industriali risale al 1929 (R.D. 275 del 11 febbraio). Mentre nella maggior parte degli altri Paesi sviluppati si è proceduto a modificare i modelli formativi: prevalenti i due livelli di formazione della laurea (triennale) e di quella specialistica, da noi – non essendoci una formazione universitaria intermedia – è rimasto a lungo in vita il modello originario. In Spagna, il paese europeo che aveva più similitudine con il nostro, hanno fatto le cose velocemente, introducendo l'obbligo della laurea triennale per svolgere le attività dei *peritos industriales*, trasformando l'organismo di autogoverno in *collegios de ingenieros tecnicos*. Soltanto nel 1990 è arrivata in Italia la riforma dell'università con la creazione delle cosiddette “*lauree brevi*” i cui possessori di tale titolo – superando il concetto di *una formazione=una professione* – sono stati, riteniamo erroneamente, legittimati a scegliere di approdare, a scelta, a più professioni. Una classe di laurea, addirittura, può scegliere il suo percorso “libero professionale” in un ventaglio di ben sei esistenti professioni regolamentate.

Essendo l'Italia un Paese appartenente alla Comunità europea, addirittura come membro costituente, deve necessariamente rispettare le scelte comunitarie e quindi anche i principi che riguardano le professioni, soprattutto quelle regolamentate. Ebbene il principio cardine,





costantemente riconosciuto in tutte le direttive, fissa il livello minimo di formazione in tre anni, dopo il secondario, nelle università o altro istituto di pari livello. Analogamente l'accordo Stato Regione del dicembre 2012 fissa il 6° livello EQF come requisito minimo per l'attività di progettazione, ai periti industriali, attività, da sempre riconosciuta. Al nuovo titolo scolastico, che l'istruzione tecnica rilascerà a seguito della riforma Gelmini (generico titolo di "diplomato da istruzione tecnica"), sarà riconosciuto soltanto il 4° livello EQF. Ben diverso da quello attualmente riconosciuto alla professione di perito industriale e perito industriale laureato.

Per queste ragioni la categoria, sollecitata dall'82% dei seicento delegati al Congresso Straordinario, punta alla elevazione del titolo formativo, per garantire la qualità e lo sviluppo delle prestazioni, in linea con l'evoluzione normativa e le esigenze dei tempi e dello sviluppo tecnologico. In tal senso, si sta muovendo il CNPI mediante l'avvio di una serie articolata di iniziative condotte sia all'interno dell'Ordine, insieme ai collegi territoriali e agli iscritti, sia verso l'esterno tanto con gli enti della formazione e universitari, quanto con la rete delle professioni tecniche e, più in generale, con le istituzioni governative e parlamentari aventi competenza in materia.

Per attuare le disposizioni delle fonti comunitarie e rispettare il principio cardine di necessaria corrispondenza tra una formazione e una professione, quella di perito industriale e perito industriale laureato avente competenze di 6° livello EQF, occorre intervenire su entrambi i termini della relazione. In primo luogo, si impone l'adeguamento dei processi formativi successivi al rilascio del titolo di studio secondario e, quindi, si provvede alla conseguente revisione della disciplina ordinistica.

Per l'innalzamento del titolo di accesso alla professione, in particolare, si prospettano due percorsi formativi convergenti e strettamente funzionalizzati alla categoria dei periti industriali: il primo (principalmente) accademico e il secondo (principalmente) lavorativo. Entrambi, tuttavia, hanno carattere formativo e natura professionalizzante, modulando diversamente gli apporti concettuali e pratico-applicativi forniti dalle strutture accademico-scolastiche e ordinistico-produttive che concorrono alla realizzazione dei percorsi.

Nell'ordinamento è già presente il primo percorso universitario triennale, affidato al mondo accademico che però si deve strettamente raccordare con quello ordinistico per professionalizzare i





contenuti delle lauree triennali, affinché si soddisfino le rinnovate esigenze dell'immediato accesso all'occupazione. Le recenti riforme degli ordinamenti scolastici e universitari, infatti, rendono necessaria una rivisitazione dei programmi didattici delle lauree triennali in maniera da professionalizzarne i piani di studio, tra l'altro, mediante l'inserimento di nuovi insegnamenti e, comunque, l'adeguamento di quelli esistenti, d'intesa con il sistema ordinistico dei periti industriali. Costoro, in termini generali, sono assoggettati alla formazione continua obbligatoria e, inoltre, devono partecipare a una serie di corsi e attività formative collegate al conseguimento di specifiche abilitazioni (es. antincendio, sicurezza, valutazioni immobiliari, acustica, energia ed altro) necessarie per il conseguimento di specializzazioni e lo svolgimento di alcune attività professionali. Tali attività formative professionali, infatti, potrebbero svolgersi all'interno della laurea, ad integrazione delle materie più concettuali di base, per consentire di funzionalizzare la preparazione all'immediato accesso alla professione. La normativa ordinistica vigente, tra l'altro, stabilisce che attraverso apposite convenzioni con l'Università si possano definire criteri di reciproco riconoscimento tra crediti formativi professionali e crediti formativi universitari, oltre che il riconoscimento nelle lauree di altre conoscenze e attività svolte presso gli studi dei periti industriali, quali tirocini formativi e professionali propedeutici all'abilitazione professionale. In questo modo, principalmente attraverso lo strumento convenzionale, si raccordano i due sistemi formativi accademici e professionali, con docenti, programmi e attività di studio e pratica che formano oggetto di condivisione, al fine di garantire la qualità, specializzazione e il continuo aggiornamento della formazione iniziale e di quella continua professionalizzante dei periti industriali.

Il secondo percorso formativo di innalzamento del titolo di studio per l'accesso alla professione di perito industriale, dall'altro lato, benché si prospetti in termini alternativi a quello della laurea triennale, è ad esso equiparato e suscettibile di sfociare, attraverso la combinazione dei meccanismi del riconoscimento delle attività svolte e dell'integrazione delle attività formative da completare, nel conseguimento del titolo accademico. La realizzazione di questo percorso formativo, previsto nelle norme italiane introdotte sulla falsariga di importanti esperienze straniere, si affida ai meccanismi di alternanza scuola-lavoro per sviluppare l'acquisizione delle conoscenze funzionali alla professionalizzazione dell'occupazione lavorativa all'interno dei processi produttivi.





Il percorso formativo di alternanza scuola-lavoro nell'attribuire un titolo di studio funzionale all'accesso alla professione di perito industriale, così come la laurea triennale, si deve raccordare con l'ordine dei periti industriali. In questo senso, è auspicabile che al percorso si estendano i meccanismi convenzionali di integrazione dei programmi didattici e le esperienze formative con quelle svolte dall'ordine dei periti industriali, per quanto attiene al riconoscimento della formazione continua professione e dei tirocini formativi e professionalizzanti propedeutici all'accesso alla professione.

L'integrazione tra i due percorsi formativi, peraltro, è rafforzata dalla previsione normativa che prevede che il conseguimento del diploma conseguito mediante l'alternanza scuola-lavoro possa, con lo svolgimento di ulteriore attività formativa accademica, portare alla laurea triennale. Entrambi i percorsi formativi, peraltro, sono funzionalmente orientati alla preparazione della medesima figura professionale dei perito industriale e, quindi, si devono raccordare e integrare con il corrispondente regime ordinistico.

In ogni caso va tenuto presente che l'attività creativa del progetto, che attualmente appartiene alla categoria, nei paesi più industrializzati richiede una formazione accademica, ottenuta nelle università o in altro istituto riconosciuto dello stesso livello.

PRINCIPI FONDAMENTALI DA INTRODURRE NELL'ORDINAMENTO RIFORMATO

(da trasformare in articolato)

- L'attuale "ordinamento professionale" dei *periti industriali* – successivamente, con delibera del Consiglio Nazionale, integrato con la dicitura di *periti industriali laureati*, recependo i requisiti contenuti nel DPR 328/2001, viene riordinato in **ordinamento professionale dei "tecnici per l'ingegneria"**.
- Tutti gli attuali iscritti all'albo dei "*periti industriali e periti industriali laureati*" saranno trasferiti d'ufficio al nuovo albo dei **"tecnici per l'ingegneria"** al momento dell'approvazione della presente riforma, mantenendo la specializzazione di riferimento e l'anzianità di iscrizione.
- I nuovi iscritti dovranno possedere il titolo formativo della laurea in ingegneria o prevenzione igiene ambientale, opportunamente riformate in termini professionalizzanti, nonché altro titolo





professionalizzante – rilasciato da istituto dello stesso livello – in conformità ai principi fissati dalle direttive europee di carattere generale sulle professioni.

- I nuovi iscritti dovranno possedere, oltre al titolo formativo, anche un tirocinio di sei mesi che potrebbe essere incluso automaticamente nel corso degli studi (universitari o di altro istituto di pari livello) automaticamente, ovvero tramite convenzioni che il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati sottoscriverà con le università interessate.
- Gli esami di Stato, a cui dovranno partecipare i futuri nuovi iscritti, dovranno essere svolti presso le università, nel rispetto dei criteri che il MIUR emanerà per la circostanza.
- Per cinque anni successivi all'approvazione della presente riforma, con specifica norma transitoria, potranno accedere ancora al nuovo albo i possessori del titolo scolastico di *"perito industriale"* del vecchio ordinamento scolastico, previo svolgimento del praticantato e superamento dell'esame di Stato da svolgersi nel rispetto delle regole precedentemente vigenti.
- Tutti gli iscritti al nuovo albo appartengono all' *"ordinamento dei tecnici per l'ingegneria"* con la seguente distinzione del titolo professionale: a) i laureati già iscritti con il titolo di perito industriale laureato, i nuovi iscritti con il titolo di laurea o titolo equivalente, unitamente agli attuali iscritti che si laureeranno, assumeranno il titolo professionale di *ingegnere junior*; b) coloro i quali, viceversa, resteranno iscritti con l'originaria formazione di istruzione tecnica superiore, manterranno il titolo di *perito industriale*.
- L'organizzazione territoriale e nazionale, nonché compiti e funzioni, saranno quelle che emanerà il ministero vigilante (Giustizia) a seguito della riforma costituzionale del superamento delle province.
- Il sistema elettorale degli organismi territoriali e del Consiglio Nazionale sarà regolato dal riformato DPR 169/2005, in fase di rivisitazione da parte del ministero vigilante (Giustizia) ed estensibile a tutte le categorie tecniche della Rete delle Professioni.
- L'iscrizione potrà essere consentita in un solo albo della medesima categoria e, qualora fosse compatibile l'iscrizione in più categorie, gli eventuali incarichi direzionali dovranno essere riservati ad una sola categoria.





- I dipendenti pubblici, sempreché non sia loro vietato dagli ordinamenti contrattuali di riferimento, potranno iscriversi all'albo per lo svolgimento delle attività professionali per l'Amministrazione di appartenenza.
- I dipendenti pubblici ai quali sia consentito anche l'esercizio della libera professione e ai dipendenti privati è consentita l'iscrizione all'albo professionale nel rispetto delle norme del nuovo ordinamento.
- Tutti gli iscritti potranno ricevere dall'organismo territoriale di tenuta dell'albo il timbro professionale, la registrazione della firma digitale e la tessera professionale.
- Il nuovo ordinamento recepirà tutte le norme di cui al DPR 137/2012, così come già approvate dal ministero vigilante (Giustizia) su proposta del Consiglio Nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati in carica:
 - Definizione ed ambito di applicazione delle professioni regolamentate,
 - Assicurazione professionale,
 - Albo unico nazionale,
 - Libera concorrenza e pubblicità informativa,
 - Tirocinio professionale,
 - Formazione continua,
 - Disciplinare.
- Il nuovo albo sarà suddiviso in sei aree di specializzazione:
 - *CIVILE e AMBIENTALE:*

*(in questa area saranno inquadrati a regime: lauree L7 – L17 – L21 – L23 – L34; con norma transitoria i seguenti **Diplomi Universitari: edilizia – ingegneria scienze costiere**; sempre con norma transitoria i **periti industriali** vecchio ordinamento attualmente iscritti od iscrivibili delle seguenti specializzazioni: **edilizia – industria mineraria**).*

- *INDUSTRIALE:*

*(in questa area saranno inquadrati a regime: lauree L8 – L9 – L30; con norma transitoria i seguenti **Diplomi Universitari: ingegneria e logistica della produzione, ingegneria meccanica, ingegneria energetica, metodologie fisiche, ingegneria aerospaziale, ingegneria***





dell'automazione, ingegneria delle materie plastiche, ingegneria elettrotecnica, ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria informatica; sempre con norma transitoria i diplomi di perito industriale vecchio ordinamento attualmente iscritti od iscrivibili delle seguenti specializzazioni: costruzioni aeronautiche, elettronica e telecomunicazioni, elettrotecnica ed automazione, energia nucleare, fisica industriale, industria cartaria, industria navalmeccanica, industria ottica, industria tessile, industria cerealicola, industrie metal meccaniche, materie plastiche, meccanica, termotecnica).

- **INFORMAZIONE:**

(in questa area saranno inquadrati a regime: lauree L8 – L31; con norma transitoria i seguenti Diplomi Universitari: informatica; sempre con norma transitoria i diplomi di perito industriale vecchio ordinamento iscritti o iscrivibili delle seguenti specializzazioni: informatica).

- **DESIGN:**

(in questa area saranno inquadrati a regime: lauree L8 – L4; con norma transitoria i seguenti diplomi di perito industriale vecchio ordinamento iscritti o iscrivibili delle seguenti specializzazioni: disegno di tessuti, arti fotografiche e arti grafiche).

- **CHIMICA E TECNOLOGIE ALIMENTARI:**

(in questa area saranno inquadrati a regime: lauree L25 – L26 – L27; con norma transitoria i seguenti Diplomi Universitari: analisi chimiche e biologiche, chimica, ingegneria chimica, tecnologie alimentari; sempre con norma transitoria i diplomi di perito industriale vecchio ordinamento iscritti o iscrivibili delle seguenti specializzazioni: chimica conciaria, chimico, industria tintoria, chimica nucleare, tecnologie alimentari).

- **PREVENZIONE e IGIENE AMBIENTALE:**

(in questa area saranno inquadrati a regime: L/SNT/03 – L/SNT/04).

- Le competenze professionali saranno quelle vigenti attribuite ai periti industriali secondo le rispettive specializzazioni (R.D. 275/1929 – legge 146/57 – leggi, norme, decreti e regolamenti che attengono alla attività dei periti industriali presenti nell'ordinamento giuridico italiano), nonché quelle previste dal DPR 328/2001 relativamente agli articoli 11 comma 2, 16 comma 5/a e 5/b, 41 comma 2, 46 comma 3/a per gli iscritti all'area "civile e ambientale", articolo 46 comma 3/b per gli iscritti all'area "industriale", articolo 46 comma 3/c per gli iscritti all'area





“informazione” e articolo 36 comma 2 per gli iscritti all’area “chimica e tecnologie alimentari”.

- Candidature, durata e numero dei mandati per gli organismi territoriali e nazionale, saranno quelli che fisserà il ministero vigilante (durata 4 anni per i mandati territoriali e 5 anni per il nazionale, massimo due mandati consecutivi e comunque ancora uno per chi ne ha già fatto uno o più in precedenza).
- E’ prevista la presenza del collegio dei revisori, sia a livello territoriale, sia a livello nazionale.
- E’ prevista la istituzionalizzazione dell’assemblea nazionale dei presidenti degli organismi territoriali.
- Nella prima fase, fino all’entrata a regime, tutte le incombenze e le funzioni attribuite al nuovo ordinamento dei *“tecnici per l’ingegneria”* saranno svolti dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati in carica.
- L’ordinamento delle lauree triennali e dei percorsi formativi equivalenti di accesso alla professione di tecnici per l’ingegneria dovranno raccordarsi al regime ordinistico, anche mediante la previsione dell’utilizzazione dello strumento convenzionale.
- Gli studenti, che partecipano ai predetti percorsi, possono iscriversi al registro dei praticanti dell’ordine e partecipare alle relative attività formative e di tirocinio funzionali all’acquisizione del titolo di studio abilitante.



ATTIVITA' IN ITINERE

La strada maestra è stata tracciata dal Congresso e confermata, sia pur con qualche variante, dall'assemblea dei presidenti autoconvocata. Non è quindi in discussione l'elevazione della formazione per farsi riconoscere definitivamente nell'ambito delle professioni intellettuali regolamentate, quindi livello d) della direttiva qualifica – corrispondente anche al 6^a livello EQF -. Ciò che divide ancora, almeno in parte la categoria, è il riconoscimento del *diploma di istruzione tecnica* (Gelmini), al pari del diploma di *perito industriale* vecchio ordinamento, da inquadrare nelle norme transitorie per un quinquennio. Tuttavia il CNPI è fortemente impegnato a proseguire sulla via della riforma del nostro ordinamento, da realizzarsi in due *fasi*:

- la prima fase consiste nello spingere per l'approvazione di un emendamento *ovvero* di un disegno di legge, che fissi il requisito della laurea tecnica (*o titolo equivalenti a tutti gli effetti di legge – tanto per capirci in linea con i 180 CFU*) per l'accesso al nostro albo;
- la seconda una norma (*legge o decreto*) che a seguito del nuovo requisito provveda al riordino del nostro ordinamento.

In ambedue le fasi deve trovare spazio una norma transitoria, che consenta ai titolari del titolo di *perito industriale* del vecchio ordinamento, di poter accedere – nei successivi cinque anni dall'approvazione - con il vecchio titolo, unitamente al tirocinio e all'esame di Stato secondo le norme vigenti.

In questo momento le nostre aspettative, **per l'attuazione della prima fase**, sono poste in mano al PD nel seguente modo:

- All'onorevole Anna Giacobbe alla Camera dei deputati e alla senatrice Francesca Puglisi al Senato della Repubblica (*Istituto che continua a mantenere le sue funzioni fino a quando la riforma costituzionale non entrerà definitivamente in vigore*).
- Abbiamo anche coinvolto il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri (*che ha preso a cuore il nostro problema soprattutto dopo aver appreso che si tratta di una iniziativa che ha già trovato applicazione per i Consulenti del Lavoro*) e attivato la sua segreteria;
- ma pure il sottosegretario del MIUR, Davide Faraone (*che ci ha fatto pervenire un messaggio all'assemblea dei presidenti*);





- si spera di poter acquisire anche l'appoggio del nuovo sottosegretario Gennaro Migliore che va alla Giustizia per sostituire il vice ministro Enrico Costa – con il quale avevamo già avviato un primo ragionamento – (*promosso ora Ministro per gli affari regionali e le autonomie*).

APPOGGI OTTENUTI

Oltre alle dichiarate disponibilità sopra elencate, il CNPI ha ottenuto i seguenti appoggi formali (o *informali*) a secondo di come si possono intendere le dichiarazioni verbali acquisite:

- *Dall'onorevole Serena Pellegrino, responsabile di SEL per le professioni, che ha pure partecipato al nostro Congresso e ad altri incontri conviviali per discutere delle nostre criticità e della necessità di superarle con urgenza;*
- *Dall'onorevole Cesare Damiano, già ministro del Lavoro, che – con la collaborazione del capo della sua segreteria – sen. Giovanni Battafarano – ha coinvolto l'onorevole Giacobbe;*
- *Dell'onorevole Nicola Molteni della lega Nord, che ha presentato anche una interrogazione riguardante le nostre criticità e che rappresenta il suo partito nel settore delle professioni;*
- *Del senatore Andrea Mandelli di FI, nella sua qualità di responsabile per le professioni del suo partito.*
- *Un certo appoggio ci è stato assicurato anche dal NCD, tramite amici di Napoli.*

NOVITA' INTERVENUTA

Recentemente sono intervenute alcune novità che merita analizzate a fondo:

- La prima riguarda la legge sulla “Buona Scuola” che fissa i seguenti paramenti, come minimo, di CFU da riconoscere all'Istruzione Tecnica Superiore (ITS):
- 100 CFU per chi ha completato il biennio (quattro semestri);
- 150 CFU per chi ha completato il triennio (sei semestri) dell'ITS;

Una buona notizia per chi continua a credere nella cosiddetta formazione **alternativa**, o **equipollente** o meglio ancora **equivalente**.

E' abbastanza noto che il CNPI non ha nulla contro la possibile individuazione di questo tipo di formazione, ad una condizione, che *l'alternativa, equipollente o equivalente lo sia nella realtà – vale a dire riconosciuta pari a 180 CFU.*





Non sono accettabili forzature o scorciatoie che aumenterebbero la confusione ed il disagio della committenza.

A proposito della “Buona Scuola” gira insistente la voce che verrà presentato un emendamento vincente, che ridurrà come segue il CFU, come segue:

- 40 CFU per il biennio (quattro semestri);
- 62 CFU per il triennio (sei semestri).

Su questo versante siamo d'accapo: *una formazione **alternativa** alla laurea, pare proprio non si riesca – perlomeno nell'immediato – a trovare.*

PROPOSTA IN ESAME

Abbiamo saputo dal Rettore De Toni della Università di Udine che lì si sta studiando una nuova formula per cercare di dare una prima risposta *sperimentale* al tema:

Con convenzione – fra la Danieli di Buttrio, il Malignani e l'Università – è ipotizzato il seguente percorso:

- Avvio di una ITS in mecatronica biennale (quattro semestri) presso il Malignani, consentendo agli allievi di iscriversi – contemporaneamente – anche al corso di ingegneria meccanica, in modo tale da favorire i migliori a trovarsi, in capo al biennio con 52 CFU riconosciuti in partenza dal senato Accademico più tutti i CFU che può avere accumulato nel biennio presso il corso di ingegneria meccanica all'università;
- Per concludere il ciclo e quindi arrivare alla laurea in “*ingegneria meccanica*” potrebbe mancare poco, contando anche sui crediti della *tesi* e di altre possibili esperienze.

Se dovesse funzionare potrebbe essere un esempio di imitare ovunque: *il risultato finale è comunque sempre la laurea.*





ALTRE NOVITA'

A.- Dal MIUR:

Di particolare rilevanza appare il lavoro che il CNPI sta portando avanti con il MIUR in ordine all'accorpamento delle specializzazioni; accorpamento che ha già trovato approvazione da parte del Consiglio di Stato in relazione alle misure compensative da porre a carico di chi proviene da un altro paese e vuole iscriversi al nostro albo. Pensiamo non sia possibile ciò che vale per gli esterni non sia conforme per gli interni. Proprio in questi giorni si intensificano i rapporti con la dirigente preposta per porre rimedio al ritardo di quattro anni a causa di disagio burocratico ministeriale. Risolvere il problema degli accorpamenti per gli esami di Stato abilitanti sarà un grosso passo avanti.

B.- Dal Dipartimento delle Politiche Comunitarie:

Dopo un lavoro pressante presso quel Dipartimento, incluso un incontro dei vertici degli Ingegneri e del CNPI, ed una nota scritta ed approvata dal RPT (*Rete delle Professioni tecniche*) con il quale si conferma che i livelli di **competenza** nel settore ingegneristico sono due soltanto.

- *Uno più elevato riservato ai laureati magistrali;*
- *Ed uno inferiore riservato ai laureati triennali e agli iscritti negli albi dei geometri, periti agrari e periti industriali, in virtù delle riforme introdotte nel tempo.*

Si è avuta la soddisfazione di trovare accolti questi principi nel “**Piano nazionale di riforma delle professioni**” che di seguito si precisano:

- AZIONI DA INTRAPRENDERE

*Nel corso dei lavori di predisposizione del Piano Nazionale di riforma delle professioni, coordinati dal Dipartimento politiche europee, sono emerse alcune proposte di revisione della regolamentazione, sono state affrontate alcune criticità e valutate le possibili soluzioni. Oltre alle modifiche di alcune professioni, quattro sono le linee **orizzontali che verranno perseguite dall'Italia** all'esito di tale lavoro:*





- **AZIONE 1:** *revisione dei percorsi formativi di alcune professioni tecniche (ingegneri, periti) per meglio delineare gli ambiti di attività e le competenze (attualmente sovrapponibili con riferimento a molte attività);*
- **AZIONE 2:** valutazione e adeguamento degli esami di Stato per i titoli di studio, per rendere gli stessi più aderenti all'attività professionale che si andrà a svolgere, previo coordinamento con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- **OMISSIS**
- **AZIONE 4:** revisione delle professioni regolamentate alla luce della sentenza della Corte di Giustizia (*confidiamo di conoscerla a breve*).

POSIZIONE DEL PERITO INDUSTRIALE NEL PIANO NAZIONALE DI RIFORMA DELLE PROFESSIONI

La categoria viene suddivisa come segue (*settori di competenza ?*):

- Perito industriale chimico,
- Perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione,
- Perito industriale in costruzioni ambiente e territorio,
- Perito industriale in prevenzione e igiene ambientale,
- Perito industriale informatico,
- Perito industriale in meccanica ed efficienza energetica,
- ***Andrà ribadita l'aggiunta del Perito industriale in design.***

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (*ovvero motivo imperativo di interesse generale*)

- Tutela della sicurezza e della sanità pubblica,
- Tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi,
- Tutela dell'ambiente, compreso l'ambiente urbano,





- Tutela della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

INTERVENTO LEGISLATIVO O SIMILARE:

Il piano recita testualmente:

“la laurea, della durata di tre anni, o titolo equivalente, deve essere un obbligo per tutti i professionisti e l’unica condizione per l’accesso all’esercizio delle professioni”;

“Pertanto, ritengono sia necessario intervenire con una modifica normativa, affinché possa essere assicurato l’accesso alla professione anche ai nuovi diplomati, che abbiano conseguito il diploma di istruzione tecnica superiore, ai sensi del D.P.R. n. 88/2010 (cd. Decreto Gelmini), conseguendo poi la laurea triennale. Per tutti si prevede un tirocinio di sei mesi”.

Emerge chiaramente il principio che la “La Scuola Secondaria Superiore” non potrà essere più una formazione terminale, bensì molto utile per il passaggio privilegiato ai corsi universitari di ingegneria.

A questo punto viene inserito il NUOVO QUADRO NORMATIVO PROPOSTO (*lo abbiamo fatto noi, ma ora lo propone il Dipartimento delle Politiche Europee*)

SECONDA FASE

RIORDINO DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Per quanto riguarda questo aspetto abbiamo pronto un progetto che, nei principi fondamentali, è già stato approvato dal CNPI e annunciato anche all’assemblea dei presidenti. Il testo scritto lo abbiamo tenuto volutamente riservato per semplici ragioni di opportunità. Al momento opportuno lo prenderemo in considerazione per la stesura definitiva.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

- 1) Netta distinzione fra l’azione istituzionale e quella politica;
- 2) Insistere per realizzare una tavolo di concertazione fra il Ministero della istruzione e università (*con ambedue le componenti: istruzione e università*), Ministero di Giustizia e Dipartimento delle Politiche Comunitarie;





- 3) Proseguire con determinazione per l'ottenimento dell'accorpamento delle specializzazioni in via ministeriale;
- 4) Concordare con l'onorevole Anna Giacobbe e la senatrice Francesca Puglisi *(con il coinvolgimento anche dell'onorevole Simona Malpezzi, già in coordinamento con la Giacobbe)* l'eventuale allargamento della platea dei sostenitori anche alle altre forze politiche;
- 5) Organizzare uno o più eventi in perfetto accordo con i parlamentari che abbiamo coinvolto, nelle forme, nei tempi e nei modi che loro preferiscono.
- 6) Insistere, con ogni mezzo possibile, per avere un incontro motivato con:
 - Ministro della Istruzione, Università e Ricerca – on. Giannini *(informandola delle specifiche ed urgenti ragioni per cui si chiede l'incontro. Predisporre un documento da consegnare durante l'incontro)*;
 - Ministro della Giustizia – onorevole Orlando *(per fargli capire la necessità del superamento di tutte le nostre criticità e predisporre un articolato documento da consegnare)*
 - Dipartimento delle Politiche Comunitarie – incontrare il Consigliere Fiorenza Barazzoni per farsi sponsorizzare l'idea del tavolo di concertazione detto prima *(l'incontro è possibile sempre avendo già dato ampia disponibilità in occasione del Congresso)*.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Andare Oltre



CONSIDERAZIONI SUL PIANO NAZIONALE DI RIFORMA DELLE PROFESSIONI – CLUSTER 1

Dopo aver letto il documento predisposto dal DPE (*Dipartimento per le Politiche Europee*) – Ufficio per il mercato interno e la concorrenza (*Servizio per la libera circolazione delle persone e dei servizi*) – si fanno le osservazioni che seguono:

1.- L'obiettivo è quello di valutare una possibile riduzione o modifica della regolamentazione dei servizi professionali, considerata una delle cause di maggior ostacolo alla mobilità dei professionisti e, conseguentemente, alla crescita economica e allo sviluppo dell'occupazione.

- *migliorare l'accesso alle professioni, in particolare per mezzo di norme più adeguate e trasparenti negli SM, agevolerebbe la mobilità.*
- *a questo fine l'Italia, a livello interno, ha provveduto all'aggiornamento del proprio data base sulle professioni regolamentare.*
- *tutto ciò al fine di verificarne la conformità ai criteri fissati dalla U.E. (proporzionalità, necessità, non discriminazione)*

Prima osservazione: pur riconoscendo che il sistema professionale italiano è duplice: *professioni regolamentate e professioni riconosciute*, visto che si parla dell'aggiornamento del data base sulle professioni regolamentate, per non generare confusione fra le une e le altre, sarebbe stato utile perlomeno separarle in due sezioni.

2.- Il ruolo delle Regioni

- *è noto che il potere legislativo concorrente fra Stato e Regioni nel campo delle professioni, ha generato e continuerà a generare confusione senza apportare reali benefici.*
- *Tuttavia merita segnalazione la definizione: l'individuazione di qualifiche professionali è di competenza esclusiva statale; i requisiti per l'accesso ad una professione sono di competenza esclusiva statale.*

3.- Aggiornamento del data base – Cosa è cambiato con l'esercizio di trasparenza

- Il lavoro del DPE ha portato a ritenere attualmente **regolamentate** e inserite nel data base, per l'Italia 169 professioni contro le 143 del data base precedente (*le differenze fra le nuove professioni inserite e quelle eliminate non collimano con la differenza dei dati di cui sopra*).





* si continua a confondere le professioni **regolamentate** con quelle **riconosciute**. Sarebbe proprio il caso di segnalare la confusione che ciò genera e richiedere la precisazione.

* Inoltre l'inclusione nel nuovo inserimento di professioni, dal n. 8 al 14 delle varie qualità di perito industriale, senza precisare che la professione è unica ed è quella di **perito industriale e perito industriale laureato**, forse non risulta sufficientemente trasparente come il provvedimento richiede.

* In ogni caso sarebbe bene che, a perito industriale, si aggiungesse **perito industriale laureato** in ognuna delle sette specializzazioni.

* Da valutare anche il problema delle due specializzazioni (elettrica e meccanica) trattate separatamente.

** La Commissione, inoltre, dice di aver avviato un esercizio più approfondito di trasparenza secondo le modalità della cd Peer Review su sei professioni, fra cui: *ingegnere civile, architetto, elettricista ed ottico*. Sarebbe interessante conoscere qualcosa di più, ad esempio come siamo stati coinvolti noi.

4.- Professioni non regolamentate

- Ogni professionista iscritto o no a una associazione, può far certificare la propria conformità alla norma UNI della professione, se esiste;

- Il professionista che decide di iscriversi ad una associazione, può anche chiedere alla stessa il rilascio di una attestazione, come ulteriore **“bollino”** di qualità.

* si conferma l'importanza che andranno ad assumere questi soggetti, anche nostri concorrenti, con enormi vantaggi derivanti dalle diverse normative.

5.- SCHEDE ANALITICHE PER PROFESSIONI

(osservazione preliminare: mi sembrano schede molto generiche, con concetti ripetitivi per molte professioni, l'unica che presenta la voglia di cambiare, pare sia la nostra. Inoltre sembra, che per quanto riguarda la definizione delle competenze professionali per le professioni che hanno la sovrapponibilità, molti si affidano al lavoro del tavolo tecnico presso il ministero di Giustizia, anche se quel tavolo è nato per il Testo Unico delle norme non abrogate sulle professioni).

5.1 – ARCHITETTO/ARCHITETTO JUNIOR

- Nessun obbligo di tirocinio,





- Criticità: competenze (sovrapposizioni con ingegnere, geometra, perito industriali e perito agrario).

5.2 – BIOLOGO/BIOLOGO JUNIOR

- La professione ritiene di mantenere il sistema attuale e di non necessitare di altre riforme.

5.3 – CHIMICO/CHIMICO JUNIOR

- Auspicano l'introduzione di un tirocinio obbligatorio (ora assente).
- Citano come positivo l'accordo sottoscritto con i periti industriali per la definizione delle competenze.
- Auspicano una profonda e periodica revisione dei contenuti didattici dei corsi universitari.

5.4 – GEOLOGO/GEOLOGO JUNIOR

- Auspicano ulteriori riforme per garantire che il titolo italiano rientri negli standard individuati dalla Federazione europea geologi. *(significa che sono fuori?)*

5.5 – GEOMETRA

- Andrebbe aggiunto: geometra laureato
- Per i geometri dipendenti non è prevista l'iscrizione all'albo professionale intendendo che la responsabilità se la assuma il datore di lavoro!
- Precisano (e lo fanno tutte le categorie, compresa la nostra) che nel concetto di "opere di edilizia civile" devono intendersi compresi tutti i servizi fino al collaudo *(dunque calcoli strutturali)*.
- Anche per loro il richiamo al tavolo tecnico per le professioni.

5.6 – INGEGNERE CIVILE AMBIENTALE/INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE JUNIOR

- Il CNI ritiene che il sistema possa essere migliorato contestualmente alla evoluzione delle professioni in funzione delle trasformazioni tecnologiche, sociali e culturali del paese, purché con misure che siano sempre a salvaguardia dell'interesse generale.
- Svolge attività concorrenziali con: architetto, geometra, perito industriale e perito agrario.

5.7 – INGEGNERE INDUSTRIALE/INGEGNERE INDUSTRIALE JUNIOR

- Il CNI come sopra
- Svolge attività concorrenziali con: perito industriale





5.8 – INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE/INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE JUNIOR

- Il CNI come sopra
- Svolge attività concorrenziali con: perito industriale.

5.9 – AGROTECNICO/AGROTECNICO LAUREATO

- Il Collegio Nazionale auspica l'introduzione del principio secondo il quale l'esercizio delle attività professionali è libero, in base alla professionalità specifica maturata nel corso degli studi che con il superamento dell'esame di Stato, salvo casi di espressa riserva di legge.

5.10 – PERITO AGRARIO (e perito agrario laureato)

- Il CNPA sta verificando la possibilità di riconoscere, in alternativa al tirocinio, periodi di alternanza scuola-lavoro.

5.11 – DOTTORE AGRONOMO E FORESTALE/AGRONOMO E FORESTALE JUNIOR/BIOTECNOLOGO AGRARIO

Il CNAF ha segnalato l'esistenza di attività riservate in via esclusiva alla propria categoria professionale.

5.12 – PERITO INDUSTRIALE (e perito industriale laureato)

Nelle osservazioni degli stakeholders

- Siamo l'unica professione che vede accogliere dalla Commissione la valutazione delle criticità e la necessità di semplificare ed accorpare (le specializzazioni).
- La laurea, della durata minima di tre anni, o titolo equivalente deve essere un obbligo per tutti i professionisti e l'unica condizione per l'accesso all'esercizio delle professioni (*si potrebbe aggiungere intellettuali*).
- L'ultimo comma, riguardante il diploma "Gelmini", dovrebbe essere meglio esplicitato (*anche se appare chiaro che si tratta di un traguardo non terminale, ma solo di passaggio per poi raggiungere la laurea*).





NUOVO QUADRO NORMATIVO PROPOSTO

Il testo modificato, va totalmente rivisto perché ci sono ripetizioni e quindi confusione, inoltre non sarebbe male (per maggior chiarezza introdurre: dopo dall'articolo 55, comma 1 e 2 lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328).

IPOTESI DI TESTO MODIFICATO

Art. 1

1. Il titolo di perito industriale spetta a coloro che, già iscritti all'albo professionale o iscrivibili nel rispetto delle norme transitorie, non intendono ottenere la laurea; quello di perito industriale laureato (*o diverso titolo che potrà essere individuato*) spetta a tutti coloro che siano in possesso del titolo previsto dall'articolo 55, comma 1 e 2 lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 o di un titolo equivalente;

2. L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti all'albo professionale.

Art. 2

1. Per essere iscritto all'albo dei periti industriali e periti industriali laureati è necessario:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino extracomunitario in possesso del titolo di studio, previsto dall'ordinamento, conseguito in Italia ovvero in possesso di decreto di riconoscimento della qualifica professionale, di cui al successivo comma 4;
- b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- c) essere di ineccepibile condotta morale;
- d) avere la residenza anagrafica ovvero il domicilio nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione è richiesta;
- e) essere in possesso del titolo previsto dall'articolo 55, comma 1 e 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 o di un titolo equivalente;
- f) aver conseguito l'abilitazione professionale,

2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni.





3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano svolto un periodo di tirocinio di sei mesi, in tutto o in parte durante il corso degli studi, secondo modalità stabilite in convenzione stipulate fra l'ordine dei periti industriali e periti industriali laureati e le Università, ovvero con enti della Pubblica Amministrazione ovvero con professionisti, associazioni o società tra professionisti, esercenti l'attività nella medesima area tecnica del tirocinante, iscritti ai relativi ordini professionali da almeno un quinquennio.
4. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale del titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione all'albo.
5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del tirocinio, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali e periti industriali laureati, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio Nazionale della categoria dovrà emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
6. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/ CE.

Art. 3

1. Le disposizioni relative alla abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni previgenti, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione della presente legge.





CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

b) Progetto CNPI Università





CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Percorsi formativi professionalizzanti per i periti industriali in convenzione con gli Atenei,

Attuazione Progetto CNPI – Università, Annualità 2016

1. La prosecuzione delle attività del Progetto CNPI-Università. – 2. La strutturazione della collaborazione in convenzione con tutti gli Atenei italiani e le Scuole secondarie. – 3. La revisione condivisa dei percorsi formativi professionalizzanti per i periti industriali: la formazione universitaria e quella equivalente. – 4. Il finanziamento del piano pluriennale formativo dei periti e la Scuola di alta formazione del C.N.P.I. – 5. La redazione di uno studio sui percorsi formativi professionalizzanti a supporto della revisione del nuovo Ordine dei tecnici per l'ingegneria.

1. La prosecuzione delle attività del progetto CNPI-Università.

Nel corso dell'anno 2015, il CNPI ha predisposto il progetto Università sui nuovi percorsi formativi professionalizzanti per i periti industriali, costituendo un apposito Gruppo di lavoro (cons. Molinari, Prampolini, Esposito e Perra) che, avvalendosi anche della consulenza prestata dal prof. Carlo Pilia, ha individuato gli obiettivi generali e specifici da perseguire e le azioni da realizzare nell'ambito di una rinnovata strategia di collaborazione istituzionale dell'Ordine con gli Atenei, le Scuole e le altre istituzioni interessate.

Il predetto Gruppo di lavoro ha portato all'approvazione del CNPI il compimento di molteplici azioni sia all'interno che all'esterno dell'Ordine, al fine di ottenere la maggiore condivisione dei contenuti del progetto, dei documenti e delle attività finalizzate alla costruzione dei rinnovati percorsi formativi professionalizzanti per i periti industriali, in collegamento sia all'innalzamento del titolo di studio per l'accesso alla professione e sia alla formazione continua obbligatoria degli iscritti. Più precisamente, il CNPI ha sottoposto il progetto Università ai Presidenti dei Collegi, coinvolgendoli insieme a tutti gli iscritti nelle iniziative di stesura e approvazione dei documenti e di rilevazione dei fabbisogni formativi dei periti industriali. A tal fine, oltre alle riunioni del CNPI con i Presidenti dei Collegi e i Referenti del progetto Università, sono stati svolti dei seminari tematici con gli iscritti e si è provveduto all'attivazione di una consultazione on-line sulla piattaforma e-academy di Opificium, accompagnata da una guida alla compilazione e dai documenti illustrativi del progetto.

Sono state pure svolte delle riunioni tematiche territoriali, con la partecipazione del CNPI, per presentare il progetto Università e strutturare localmente la collaborazione dell'Ordine con il mondo accademico e della formazione. Nel mese di novembre, inoltre, il CNPI ha organizzato presso l'Università degli studi La Sapienza di Roma un confronto aperto al pubblico con i Presidenti e i Referenti dei Collegi territoriali



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

dal titolo *“Una Formazione = Una Professione”*: per un percorso di innalzamento dei livelli formativi delle specializzazioni tecniche.

Con gli Atenei italiani il CNPI ha aperto l'interlocuzione mediante l'invio di una comunicazione scritta con la quale è stata richiesta una collaborazione istituzionale su quattro principali punti di interesse comune: 1) i percorsi di laurea triennale professionalizzanti per i periti industriali; 2) la formazione continua obbligatoria degli iscritti; 3) il tirocinio professionale presso gli studi professionali; 4) l'orientamento degli studenti in ingresso e in uscita dall'Università verso la professione. A tal fine, il CNPI ha pure approvato gli schemi di accordi di collaborazione istituzionale con le Università (uno di carattere generale e quattro protocolli specifici relativi a: percorsi formativi, tirocini, orientamento, piano economico) e stabilito le modalità di stipula e attuazione delle intese. Più precisamente, con le Università telematiche gli accordi sono sottoscritti direttamente dal CNPI, mentre con quelle presenziali, su delega del medesimo Consiglio, provvederanno i singoli Collegi, in modo da riuscire a radicare meglio le iniziative sull'intero territorio nazionale. La concreta gestione della collaborazione istituzionale, inoltre, è affidata a una Commissione bilaterale paritetica composta dai Referenti per il progetto indicati dall'Università e dall'Ordine, incaricati di supportare le singole iniziative sulle tematiche di comune interesse.

Il CNPI ha pure coltivato gli altri contatti istituzionali sui nuovi percorsi formativi professionalizzanti e la riforma ordinistica dei periti industriali con i rappresentanti degli Uffici ministeriali, governativi e parlamentari aventi competenza in materia. Una particolare attenzione è stata riservata all'approccio di rete con i rappresentanti degli altri Ordini dell'area tecnica, anch'essi interessati all'attuazione del principio europeo di corrispondenza tra la formazione e la professione di perito industriale e perito industriale laureato (in prospettiva, tecnico di primo livello per l'ingegneria). In questa prospettiva si inserisce il progetto CNPI-Università, con le attività finora svolte e quelle programmate per le prossime annualità del mandato.

2. La strutturazione della collaborazione con gli atenei italiani e le scuole secondarie.

La realizzazione del progetto CNPI-Università per il prossimo anno richiede la compiuta strutturazione della collaborazione istituzionale con tutti gli Atenei italiani e le Scuole secondarie, avvalendosi dell'esperienza maturata, degli schemi di accordo e dei contatti già procurati nel corso del 2015. A tal proposito, il CNPI, insieme ai Presidenti e ai Referenti dei Collegi territoriali, con l'assistenza rinnovata del prof. Carlo Pilia, provvederanno a svolgere gli incontri territoriali occorrenti per definire i puntuali contenuti delle collaborazioni istituzionali, sottoscrivere gli accordi e avviare le iniziative attuative tramite le istituende Commissioni bilaterali paritetiche. Di concerto con i Referenti dei Collegi, degli Atenei e delle Scuole secondarie, quindi, si procederà a predisporre per tempo un calendario di incontri programmati per il 2016 che si terranno con cadenza quindicinale in ambito regionale. In tal modo si presenteranno pubblicamente tra gli iscritti all'Ordine e gli studenti delle scuole e universitari i contenuti



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

della collaborazione che si intende realizzare sull'intero territorio nazionale, con il diretto coinvolgimento di tutti i Collegi.

Con i Referenti dei Collegi, degli Atenei e delle Scuole, inoltre, si intende sviluppare uno stabile raccordo che permetta un costante confronto con il CNPI diretto alla corretta attuazione della collaborazione istituzionale nell'auspicata direzione della costruzione condivisa di rinnovati percorsi formativi che, partendo dalle Scuole secondarie, siano funzionali all'orientamento degli studenti nella scelta delle lauree triennali che rilasciano il titolo di studio occorrente per l'accesso alla professione di perito industriale. A tal proposito, tramite il convenzionamento del CNPI con gli Atenei, si intende innalzare il titolo di studio non solamente per gli attuali periti iscritti all'Ordine, che nell'arco di pochi anni volessero conseguire la laurea triennale, ma anche dei giovani studenti delle Scuole secondarie e delle Università da orientare verso l'iscrizione alle lauree triennali funzionali all'accesso alla professione di perito industriale e al conseguimento delle varie specializzazioni.

Inoltre, è auspicabile che nel corso del 2016 si riescano a stringere degli accordi di collaborazione anche con le Scuole secondarie, cominciando dagli istituti tecnici, affinché l'Ordine possa efficacemente svolgere l'orientamento degli studenti verso i rinnovati percorsi di laurea triennali più adatti per garantire in futuro l'accesso alla rinnovata professione di perito industriale. Il CNPI predisporrà degli schemi di convenzione che ciascun Collegio potrà sottoscrivere con le scuole del proprio territorio, in maniera da fidelizzare immediatamente gli studenti alla categoria professionale, mediante il coinvolgimento degli stessi in iniziative di informazione, consultazione e orientamento, in attività di stage, tirocinio e collaborazione su temi di interesse comune svolte a livello locale e nazionale, anche avvalendosi della piattaforma e-academy di Opificium e della distribuzione di materiali cartacei e informatici sui periti industriali.

Tanto nei piani di studio scolastici quanto in quelli universitari propedeutici all'accesso alla professione di perito industriale, infatti, il progetto CNPI-Università intende apportare un contributo per la maggiore funzionalizzazione alle esigenze del mondo produttivo. Si intende favorire una condivisa riforma dei piani didattici esistenti e, in prospettiva, l'introduzione di nuovi percorsi formativi professionalizzanti che contemplino anche momenti di alternanza scuola-lavoro da realizzare insieme alle strutture nazionali e locali dell'Ordine dei periti industriali.

3. La revisione condivisa dei percorsi formativi professionalizzanti per i periti industriali: la formazione universitaria e quella equivalente.

L'attuale offerta formativa del mondo scolastico e universitario, per tanti versi, si deve ancora adeguare ai profondi mutamenti imposti dall'evoluzione della società e dalle rinnovate esigenze che nel mondo del lavoro e della professione si stanno affermando in ambito nazionale, europeo e internazionale. Le varie normative che negli anni si sono succedute negli ordinamenti didattici e in quello ordinistico hanno



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

tentato di allineare il piano formativo al profilo professionale, affidando allo strumento convenzionale un ruolo importante di raccordo dei sistemi e di condivisione dei relativi contenuti. In tal senso, la strategia del CNPI intende utilizzare lo strumento della convenzione per concordare le attività oggetto della collaborazione istituzionale con le Università e per procedere all'immediata revisione in senso professionalizzante dei percorsi formativi per i periti industriali, in attesa dell'auspicata evoluzione normativa che finalmente conduca all'adeguamento della legislazione italiana alle discipline europee e, in particolare, al principio cardine per cui ciascuna professione deve avere una corrispondente formazione.

Per realizzare la funzionalizzazione della formazione universitaria alle esigenze della professione di perito industriale, in buona sostanza, sono già disponibili alcuni meccanismi di adeguamento, declinabili in via convenzionale, che permettono l'inserimento di appositi percorsi professionalizzanti all'interno delle 14 classi di lauree triennali che attualmente permettono l'accesso all'Ordine (L-3, Disciplina delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda; L-4, Disegno Industriale; L-7, Ingegneria civile e ambientale; L-8, Ingegneria dell'informazione; L-9, Ingegneria industriale; L-17, Scienze dell'architettura e dell'ingegneria civile; L-21, Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23, Scienze e Tecniche dell'Edilizia; L-25, Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali; L-26, Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari; L-27, Scienze e tecnologie chimiche; L-30, Scienze e tecnologie fisiche; L-31, Scienze e tecnologie informatiche; L-34, Scienze geologiche).

L'attivazione di appositi percorsi professionalizzanti per i periti industriali, infatti, consente la complessiva revisione convenzionale dei tradizionali piani di studi mediante l'inserimento sia di nuovi insegnamenti legati alle abilitazioni professionali e alla formazione continua obbligatoria e sia di attività di tirocinio e lavorative svolte presso gli studi professionali. Quanto al primo intervento, infatti, potrebbero inserirsi nel rinnovato piano di studi delle lauree triennali una serie di insegnamenti corrispondenti ai contenuti dei corsi che per legge sono necessari affinché i periti siano abilitati allo svolgimento di singole attività professionali (antincendio, sicurezza, valutazioni di immobili, acustica, etc.). Tali corsi, malgrado abbiano un'apposita disciplina, non sono impartiti in ambito accademico e, perciò, lo studente deve svolgerli successivamente al conseguimento della laurea per potersi abilitare allo svolgimento delle relative attività professionali. Il CNPI ha già provveduto a catalogare tali corsi che, peraltro, sono suscettibili di formare oggetto di accreditamento ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della formazione continua ad opera degli iscritti. In proposito, la normativa ordinistica vigente (art. 7 d.p.r. 137/2012), stabilisce che mediante convenzioni tra il CNPI e gli Atenei si possano stabilire i criteri per il reciproco riconoscimento di CFP (crediti formativi professionali, utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione continua) e CFU (crediti formativi universitari utili ai fini del conseguimento della laurea triennale). In pratica, le convenzioni possono prevedere che alcune attività formative, quelle maggiormente legate alle materie professionalizzanti, abbiano la duplice valenza accademica e ordinistica. In tal senso, il CNPI ha proposto alle Università di rivolgere la collaborazione proprio alla predisposizione di appositi insegnamenti e corsi abilitanti per la formazione continua che si possano



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

inserire all'interno dei percorsi professionalizzanti delle lauree triennali per i periti industriali, avvalendosi anche di docenti esterni agli Atenei, esperti affermati nel mondo della professione.

I percorsi della laurea triennale, ancora, si possono professionalizzare mediante l'inserimento di attività di tirocinio formativo e professionale realizzate presso gli studi dei periti industriali. A tal proposito, è possibile inserire nel piano formativo della laurea, da svolgere nel corso dell'ultimo anno, dei tirocini della durata semestrale propedeutici all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione. Per lo svolgimento di tali tirocini, peraltro, il CNPI ha già provveduto a richiedere agli iscritti la disponibilità a ospitare e supportare gli studenti universitari interessati. Nelle convenzioni di collaborazione con le Università, in particolare, si provvede a disciplinare lo svolgimento dei tirocini e il riconoscimento dei crediti formativi durante i corsi di laurea, sottolineandone il valore strategico ai fini dell'orientamento alla professione e l'accesso al mondo del lavoro.

Infine, i percorsi formativi di laurea triennale possono rendersi professionalizzanti mediante il riconoscimento convenzionale di crediti formativi, nei limiti consentiti dall'ordinamento, per conoscenze, esperienze formative-lavorative e certificazioni conseguite all'esterno degli Atenei nell'ambito della professione di perito industriale. Assumono così rilievo una serie di attività utili ai fini della professione suscettibili di essere valutate ai fini del conseguimento della laurea.

L'utilizzazione delle convenzioni per la collaborazione istituzionale, infine, serve a raccordare il mondo della formazione a quello della professione in vista del varo delle riforme del sistema accademico e di quello ordinistico, con una tendenza verso la professionalizzazione e la semplificazione dei percorsi di laurea triennali e delle corrispondenti specializzazioni dei periti industriali, da portare a sei dalle attuali ventisei. In sede di riforma legislativa, infatti, è necessario garantire l'osservanza del necessario principio cardine di corrispondenza funzionale della formazione alla professione, magari facendo tesoro delle sperimentazioni delle migliori prassi convenzionali realizzate con i singoli Atenei italiani.

Nell'ambito del progetto CNPI-Università per il 2016 si prenderanno altresì in considerazione i rinnovati percorsi alternativi alla formazione universitaria. Si tratta di percorsi equiparati, in verità ancora in via di definizione sul piano normativo, prima che applicativo, che potrebbero contribuire all'innalzamento del titolo di studio per l'accesso alla professione di perito industriale. La realizzazione di questi percorsi formativi, sulla falsariga di importanti esperienze straniere che il legislatore vorrebbe riproporre in Italia, si affida ai meccanismi di alternanza scuola-lavoro per sviluppare l'acquisizione delle conoscenze funzionali alla professionalizzazione dell'occupazione lavorativa all'interno dei processi produttivi, sempre in stretto collegamento con gli enti della formazione. Pure l'alternanza scuola-lavoro, così come la laurea triennale, affinché riesca ad attribuire un titolo di studio realmente funzionale all'accesso alla professione si deve raccordare con l'ordine dei periti industriali. In tal senso, è auspicabile che anche ai percorsi formativi equiparati si estendano i meccanismi legali e convenzionali di integrazione dei programmi didattici e delle esperienze formative rilevanti con le attività svolte dall'ordine dei periti industriali, per quanto attiene al riconoscimento della formazione continua professionale e dei tirocini



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

formativi e professionalizzanti propedeutici all'accesso alla professione. L'integrazione tra i due percorsi formativi, peraltro, è rafforzata dalla disposizione normativa che prevede che il conseguimento del diploma mediante l'alternanza scuola-lavoro possa, con lo svolgimento di ulteriore attività formativa accademica, portare alla laurea triennale. Entrambi i percorsi formativi, in quanto funzionalmente orientati alla preparazione della medesima figura professionale del perito industriale, si devono raccordare e integrare con il corrispondente regime ordinistico.

4. Il finanziamento del piano pluriennale formativo dei periti e la Scuola di alta formazione del C.N.P.I.

L'innalzamento del livello della formazione dei periti industriali, invero, solleva un problema di sostenibilità economica per quanto concerne sia il conseguimento della laurea triennale e sia l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua. L'esigenza di contenere i costi, oltre che di professionalizzare i percorsi di laurea, impone che la collaborazione istituzionale tra CNPI e Università definisca anche il piano economico e di mutuo riconoscimento delle attività formative condivise.

In tal senso, il CNPI sta procedendo a richiedere agli Atenei l'indicazione dell'attività formativa che è possibile professionalizzare rispetto alle esigenze dei periti industriali e la definizione di un regime economico concordato che sia sostenibile per gli studenti e i professionisti iscritti all'Ordine. Un utile supporto operativo potrebbe essere offerto dalla predisposizione insieme agli Atenei di un piano pluriennale dell'offerta di formazione universitaria e professionale per i periti industriali, con modalità telematiche ed economiche agevolate di fruizione. In proposito, già gli Atenei contemplan proiezioni perlomeno triennali dell'offerta formativa e, in parallelo, è ipotizzabile che analoga programmazione possa svolgere il CNPI per la formazione professionale continua.

Infine, per abbattere i costi a carico degli studenti e degli iscritti all'Ordine si prospetta la necessità di attivare apposite linee di finanziamento, che si rivolgano tanto agli Organi interni (CNPI, Collegi, Opificum ed EPPI), quanto ad altre istituzioni pubbliche e private che a livello nazionale ed europeo finanziano la formazione professionale. La predisposizione del progetto pluriennale della formazione, infatti, potrebbe permettere di attivare per tempo il reperimento delle risorse economiche funzionali all'allargamento della platea dei fruitori delle attività formative.

Il Gruppo di lavoro del CNPI, anche avvalendosi della collaborazione di consulenti e referenti per la formazione dei Collegi e degli Atenei convenzionati, potrebbe avviare sin dal 2016 la costituzione del comitato per la costituzione di una struttura dell'Ordine dedicata alla programmazione, controllo di qualità e certificazione del carattere professionalizzante della formazione per i periti industriali. Le esperienze maturate e le sinergie istituzionali che si realizzano nell'attuazione del Progetto CNPI-



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Università potrebbero trasfondersi in una vera e propria Scuola di alta formazione per i periti industriali, in quanto si reperiscano adeguate risorse professionali ed economiche.

5. La redazione di uno studio sui percorsi formativi professionalizzanti a supporto della revisione dell'Ordine dei tecnici per l'ingegneria.

Il Gruppo di Lavoro sul progetto CNPI-Università, con la consulenza del prof. Carlo Pilia e degli altri collaboratori e Referenti coinvolti, nell'anno 2016 dovrebbe provvedere a redigere un documento, sotto forma di studio approfondito e scientificamente validato, sui migliori percorsi formativi professionalizzanti per i periti industriali. Un tale documento raccoglierà i risultati dell'attività di collaborazione istituzionale e delle migliori prassi applicative che si riscontrano nei singoli Atenei convenzionati per ciascun percorso formativo collegato alle varie specializzazioni.

Lo studio si redigerà nell'ambito del progetto CNPI-Università e dovrebbe supportare le ulteriori iniziative che si stanno adottando per la revisione legislativa degli ordinamenti didattici e ordinistici dei periti industriali, in vista della riforma dell'Ordine dei tecnici per l'ingegneria che il CNPI ha presentato alle istituzioni governative e parlamentari competenti.

La strutturazione di una piattaforma telematica dedicata alla formazione, infine, potrebbe supportare una comunicazione efficace con gli iscritti e gli studenti interessati a conoscere il documento e partecipare alla realizzazione dei rinnovati percorsi formativi professionalizzanti per periti industriali.

BOZZA CONVENZIONE QUADRO

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**Il Ministro della Giustizia****e****Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali**

- Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17 recante “ Modifiche all’ordinamento professionale dei periti industriali”;
- Visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 come modificato dal D.M. 270/2004, è stata approvata la disciplina dei titoli rilasciati dalle Università e dei relativi corsi di studio;
- Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla disciplina dei requisiti per l’ammissione, fra l’altro, all’esame di Stato abilitante alla professione di Perito Industriale, nonché alla disciplina del relativo ordinamento;
- che l’art. 55, comma 2, lettera d), del richiamato D.P.R. n. 328/2001 riconosce come idonee all’iscrizione nell’Albo professionale dei Periti Industriali, previo superamento del relativo esame di Stato abilitante, specifiche Classi delle lauree di primo livello, istituite con D.M. 4 agosto 2000;
- Visto l’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, convertito in legge 24 marzo 2012, n.27;
- Visto l’art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012;
- Visto il Regolamento sul Tirocinio ai sensi dell’art. 6, comma 10, del DPR n.137 del 7 agosto 2012, n. 137, approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali il 17 luglio 2014 (Delibera n. 92/18) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 18 del 30/09/2014;
- Ritenuto essenziale il ruolo, ricoperto dalle parti sottoscriventi la presente convenzione, per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l’esperienza professionale;

CONSIDERATO

- che, in attuazione della riforma didattica universitaria con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, contenente le norme sull’autonomia didattica degli Atenei, le Università sono chiamate ad incrementare l’efficienza delle proprie azioni formative e di agevolare l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro attraverso la conoscenza più diretta del settore lavorativo, grazie agli strumenti apprestati dai tirocini formativi (*Art. 10 e 11*);
- che le Università, ai sensi del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, sono riconosciute quali soggetti promotori di tirocini formativi e di orientamento professionale;
- che la promozione, il coordinamento e l’organizzazione delle attività didattiche sono attività proprie delle Facoltà;
- che gli studi tecnici e professionali vengono riconosciuti nel Vademecum del Fondo Sociale Europeo (FSE) tra le strutture abilitate ad ospitare tirocini formativi;

VISTO

- che in data 23 giugno 2005, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ha firmato un protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (CNPI), con il quale si impegna:
 - a) a sensibilizzare le Università italiane sullo svolgimento da parte degli studenti di tirocini formativi presso gli studi tecnici di cui siano titolari Periti Industriali iscritti ai Collegi dei Periti Industriali;

- b) a tener conto delle attuali competenze e professionalità progettuali dei Periti Industriali, in modo da favorire l'accesso dei nuovi laureati all'ordine professionale, a partire dai corsi di laurea, appartenenti alle suddette classi, che partecipano alla sperimentazione del Progetto CampusOne;
- c) a studiare modelli di transizione degli attuali diplomi universitari nonché dei curriculum professionali dei Periti Industriali verso le nuove lauree, con il riconoscimento di un numero congruo di crediti formativi o forme di riconoscimento degli studi compiuti sia dagli attuali studenti che dai titolari di diploma universitario o di professionisti che intendessero conseguire la laurea;
- d) a promuovere e divulgare il presente protocollo d'intesa presso le strutture didattiche e di ricerca delle Università (Aree Didattiche e Dipartimenti);
- e) a sollecitare l'attivazione di corsi universitari di aggiornamento e perfezionamento professionale (anche nella forma di master universitari di primo livello) per i laureati e gli iscritti all'Albo dei Periti Industriali in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali;
- f) a sostenere e coordinare la stipula di convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi tra i vari Dipartimenti e gli studi professionali e si impegnano, altresì, a verificare la valenza scientifica dei percorsi formativi che saranno conseguentemente progettati;

Tanto visto e considerato convengono quanto segue

Art. 1. Con la presente convenzione quadro, ai sensi dell'art.6, commi 2 e 4 secondo cpv., D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, si disciplinano le modalità di svolgimento del periodo di tirocinio, svolto contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio, ai fini dell'iscrizione all'albo degli organismi territoriali dell'ordine dei Periti Industriali.

Art.2. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di cui al successivo art.3, che hanno sostenuto e superato gli esami del 1° e 2° anno, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio, di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in legge 24 marzo 2012 n.27 ed essere iscritti al registro praticanti ai sensi dell'art. 13 del Regolamento sul Tirocinio dei Periti Industriali.

Art. 3. Per le finalità, di cui all'art. 1, le Università, in accordo con i Consigli Territoriali dell'Ordine, prevedono nei percorsi formativi almeno 18 CFU nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari:

SETTORI	CLASSI DI LAUREA (decreto ministeriale 4 agosto 2000)	CLASSI DI LAUREA (allegato 2 del decreto ministeriale 16 marzo 2007)
Arti fotografiche	23 - Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo della moda	L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
Arti grafiche	23 - Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
Chimica conciaria	21 - Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche
Chimica nucleare	21 - Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche
Chimico	21 - Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche L/SNT/04 – Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

SETTORI	CLASSI DI LAUREA (decreto ministeriale 4 agosto 2000)	CLASSI DI LAUREA (allegato 2 del decreto ministeriale 16 marzo 2007)
Costruzioni aeronautiche	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Cronometria	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Disegno di tessuti	42 - Disegno industriale	L-4 Disegno industriale
Edilizia	4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale 8 - Ingegneria civile e ambientale	L-17 Scienze dell'architettura L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale L-7 Ingegneria civile e ambientale
Elettronica e telecomunicazioni	9 - Ingegneria dell'informazione	L-8 Ingegneria dell'informazione
Elettrotecnica ed automazione	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Energia nucleare	25 - Scienze e tecnologie fisiche	L-30 Scienze e tecnologie fisiche
Fisica industriale	25 - Scienze e tecnologie fisiche	L-30 Scienze e tecnologie fisiche L/SNT/04 - Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Industria cartaria	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Industria navalmeccanica	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Industria ottica	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Industria tintoria	21 - Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche
Industrie cerealicole	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Industrie minerarie	16 - Scienze della terra	L-34 Scienze geologiche
Informatica	26 - Scienze e tecnologie informatiche	L-31 Scienze e tecnologie informatiche
Materie plastiche	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Meccanica	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Metallurgia	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Tecnologie alimentari	20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e forestali	L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L- 26 Scienze e tecnologie agro-alimentari
Termotecnica	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Tessile: con specializzazione produzione dei tessuti	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Tessile: con specializzazione confezione industriale	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale

Art. 4. Gli studenti di cui all'art. 2, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzano il potenziale formativo dell'alternanza, frequentando lo studio professionale di un perito industriale o altro professionista, che eserciti l'attività nel settore corrispondente al percorso di studi.

Art. 5. Gli accordi tra le Università e i Collegi Territoriali dell'Ordine dei Periti Industriali di cui all'art.3, devono prevedere:

- Il numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio di cui all'art.1;
- Lo svolgimento del tirocinio presso lo studio professionale di un perito industriale o altro professionista, che eserciti l'attività nel settore corrispondente al percorso di studi;
- L'indicazione di un referente organizzativo delle rispettive istituzioni;
- Le modalità di individuazione degli studi professionali disponibili a ricevere i tirocinanti;
- La collaborazione didattica e la progettazione delle attività da svolgere;
- La clausola che disponga la verifica dell'effettivo compimento del tirocinio semestrale, di cui all'art. 2 della presente convenzione, entro sei mesi dal conseguimento della laurea, in mancanza del quale non è possibile riconoscere il semestre di tirocinio ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n.1 citato;
- Di organizzare presso le Università e le Facoltà, dove si svolgono i Corsi di laurea convenzionati, delle attività di orientamento degli studenti e dei seminari su tematiche specifiche legate alla professione del perito industriale;
- Di riconoscere i tirocini, svolti presso enti pubblici e/o privati, diversi dagli studi professionali dei periti Industriali, a condizione che lo studente partecipi agli specifici "Corsi di preparazione" agli esami di abilitazione alla professione di Perito Industriale laureato, organizzati dagli organismi territoriali, che possono essere accreditati dalle Università, previo accordo convenzionale, al fine del riconoscimento di CFU, rilasciati in misura equivalente ad un mese di tirocinio.

Art. 6. La presente convenzione quadro viene aggiornata in relazione alle modifiche legislative introdotte in ordine alla professione di perito industriale o nella legislazione universitaria.

Roma,

Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Il Presidente del Consiglio
Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati

Il Ministro della Giustizia



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(di seguito denominato MIUR)

e

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati
(di seguito denominato CNPI)

“Rafforzare il rapporto tra percorsi formativi e l'accesso al
mondo delle professioni e del lavoro”



VISTO

la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;

la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

il decreto ministeriale 13 giugno 2006, n. 47 con il quale è stato previsto che le Scuole possono, nella loro autonomia, disciplinare fino al 20% i curricula scolastici dell'ordinamento vigente;

il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante norme concernenti il riordino degli Istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante norme concernente il riordino degli Istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 65 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87;

la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 57 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88;

la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 5 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

le risoluzioni e gli atti dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;

la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

le normative concernenti l'Ordine dei periti industriali e periti industriali laureati, con particolare riferimento all'affermazione del principio fondamentale che subordina l'accesso alla professione intellettuale al possesso della laurea triennale o formazione equivalente.

PREMESSO CHE

Il MIUR:

- si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- promuove il tema dell'alternanza scuola-lavoro in quanto rappresenta uno dei punti di maggiore rilievo della legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- attiva specifiche iniziative per un potenziamento delle attività laboratoriali;
- promuove la qualificazione del servizio scolastico attraverso la formazione del personale docente e amministrativo favorendo, in questa prospettiva, forme di partenariato con aziende ed imprese con l'apporto anche di esperti esterni per la realizzazione di interventi che richiedano competenze specialistiche;
- accompagna l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e degli istituti professionali, impegnando le Istituzioni scolastiche ad adottare, nella loro autonomia, nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali Laureati (CNPI):

- intende realizzare sinergie con il sistema scolastico di istruzione tecnica terziaria professionalizzante e universitaria professionalizzante, per contribuire con proprie risorse, esperienze, conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali, al miglioramento della formazione tecnico-professionale, tecnologica ed operativa degli studenti con particolare riferimento agli Istituti Tecnici che orientano all'accesso ai corsi di laurea triennali o ai corsi tecnici terziari di pari livello accademico abilitanti per l'accesso alla professione di perito industriale;

- rende disponibile la professionalità dei propri addetti, che costituiscono un patrimonio strategico per favorire lo sviluppo del sistema educativo e formativo italiano e il mantenimento di capacità competitive sui mercati internazionali;
- promuove e favorisce, attraverso le azioni da realizzare, la partecipazione degli studenti alla mobilità internazionale presso imprese di settore e professionisti iscritti agli ordini tecnici dei diversi paesi dell'Unione Europea;
- orienta gli studenti verso la scelta dei percorsi di studio superiori, la formazione universitaria e le attività di tirocinio funzionali all'accesso alla professione tecnica di perito industriale, nelle diverse aree di specializzazione;
- favorisce il raccordo e l'integrazione tra la formazione e la professione di perito industriale attraverso nuovi percorsi di studio universitari o parificati e di tirocinio per gli studenti.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto)

Il MIUR e il CNPI, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica e organizzazione professionale, con il presente Protocollo d'intesa intendono promuovere la collaborazione, il raccordo ed il confronto tra il sistema dell'istruzione e formazione superiore terziaria universitaria o parificata e professionale e il sistema delle imprese insieme all'ordine dei periti industriali, al fine di:

- favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti nel settore di riferimento;
- coniugare le finalità educative del sistema dell'istruzione superiore e formazione universitaria e professionale in raccordo con le esigenze del mondo produttivo del settore e delle professioni intellettuali dell'area tecnica, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro.

Art. 2 (Impegni delle Parti)

Il MIUR e il CNPI si impegnano a:

1. definire iniziative e attività, anche a livello territoriale, per la realizzazione di tirocini formativi in studi professionali e società tra professionisti;
2. proporre l'attivazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro attraverso il raccordo tra i professionisti periti industriali e le istituzioni scolastiche;
3. attivare iniziative di formazione rivolte agli studenti e ai docenti delle Istituzioni scolastiche del settore al fine di rendere i percorsi formativi quanto più connessi alle mutevoli esigenze professionali del mercato del lavoro;
4. concordare l'organizzazione di attività di orientamento a livello territoriale:
 - per gli studenti delle scuole medie inferiori, al fine di presentare l'offerta formativa degli Istituti tecnici del settore;
 - per gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori, quale orientamento in uscita verso il conseguimento della laurea professionalizzante o percorso

equivalente occorrente per l'accesso alla professione di perito industriale e l'avvicinamento alle prospettive occupazionali offerte dal territorio;

5. formulare proposte congiunte per favorire la programmazione, da parte delle Istituzioni scolastiche, nell'ambito della flessibilità organizzativa e gestionale derivante dall'autonomia, di specifiche attività volte ad integrare l'offerta formativa, elaborando, ad esempio, unità formative concernenti competenze richieste dallo specifico mercato del lavoro;
6. favorire il rinnovamento e l'integrazione dei percorsi di studio rivolti ai periti industriali che, anche attraverso la formazione professionale e i tirocini, agevolino il conseguimento della laurea o percorso equivalente per l'accesso e la specializzazione della professione.

Art. 3 (Impegni di CNPI)

Il CNPI si impegna a:

- predisporre elenchi di studi professionali e società di professionisti che, a livello territoriale, si rendono disponibili ad accogliere studenti in progetti di alternanza scuola-lavoro e di tirocinio;
- svolgere iniziative di monitoraggio e valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro, con particolare riguardo alla possibilità, per i professionisti periti industriali che hanno aderito ai progetti, di esprimere una valutazione in ordine alla preparazione degli studenti partecipanti e all'efficacia dei percorsi;
- orientare gli studenti verso la scelta delle attività formative e di tirocinio che siano utili ai fini del conseguimento della laurea professionalizzante o percorso equivalente e dell'accesso alla professione di perito industriale.

Art. 4 (Comitato paritetico)

Al fine di promuovere l'attivazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d'intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati è istituito un Comitato paritetico coordinato dal MIUR.

Il Comitato paritetico curerà in particolare:

- l'organizzazione delle iniziative di formazione e di orientamento di cui all'Art. 2 del presente Protocollo d'intesa;
- la predisposizione di convenzioni relative alla realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro da mettere a disposizione delle Istituzioni scolastiche e degli studi professionali e delle società tra professionisti;
- il monitoraggio dell'efficacia degli interventi di alternanza scuola-lavoro in termini di crescita delle competenze professionali acquisite dagli studenti, attraverso la raccolta delle valutazioni espresse da questi ultimi in relazione all'efficacia e alla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio;

- la raccolta delle valutazioni dei Dirigenti Scolastici, in ordine alle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni relative alle iniziative di alternanza scuola-lavoro realizzate, con evidenza della specificità e del potenziale formativo e delle eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;
- l'analisi delle richieste emergenti del mercato del lavoro del settore al fine di predisporre elementi di informazione utili alla individuazione/rimodulazione di nuovi profili professionali e delle connesse competenze al fine di garantire ai giovani le migliori opportunità di occupabilità.

Il Comitato predisporrà annualmente una relazione da inviare al Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione ed al Presidente di CNPI evidenziando le iniziative assunte, i punti forza e di criticità nell'attuazione del presente Protocollo d'intesa, le eventuali modifiche o integrazioni che si rendano necessarie.

La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza nessun onere per l'Amministrazione.

Art. 5 (Gestione e organizzazione)

La Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione cura la costituzione del Comitato di cui all'Art. 4, nonché i profili gestionali e organizzativi, il coordinamento e la valutazione delle attività e iniziative realizzate a seguito del presente Protocollo d'intesa.

Art. 6 (Comunicazione)

Le Parti si impegnano a dare massima diffusione al presente Protocollo d'intesa presso gli Uffici Scolastici Regionali, le Istituzioni scolastiche e i colleghi professionali e i professionisti iscritti, con l'obiettivo di favorire la stipula di Protocolli d'intesa a livello territoriale e implementare forme di collaborazione tra le Istituzioni scolastiche e le Imprese e l'Ordine dei periti industriali.

Art. 7 (Durata)

Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.

In ogni caso nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente Protocollo d'intesa.

Roma,

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati

Convenzione quadro di collaborazione istituzionale
Università telematica Pegaso

e

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati

L'Università telematica Pegaso, Istituita con Decreto Ministeriale 20 aprile 2006 (GU n. 118 del 23.5.2006 - Suppl. Ordinario n. 125), con sede in Napoli, Piazza Trieste e Trento n. 48 (Palazzo Zapata) CAP 80132, C.F. 05411471211, legalmente rappresentata dal Dott. Danilo Iervolino, nella qualità di Presidente del CdA,

e

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, con sede in via di San Basilio n. 72, 00187 Roma, nella persona del legale rappresentante per. Ind. Giampaolo Giovannetti in qualità di Presidente,

Premesso che

I. L'Università telematica Pegaso, Istituita con Decreto Ministeriale 20 aprile 2006 (GU n. 118 del 23.5.2006 - Suppl. Ordinario n. 125), è impegnata nella ricerca scientifica, formazione e diffusione della cultura nelle varie aree disciplinari.

II. L'Università svolge le attività didattiche e ogni tipo di formazione di livello superiore, universitario e post-universitario, ivi compresi l'orientamento, la formazione permanente e l'aggiornamento culturale e professionale, utilizzando innovative metodologie e tecnologie anche di e-learning.

III. L'Università, al fine di realizzare le proprie finalità istituzionali, in specie per meglio diffondere la propria offerta formativa, supportare l'apprendimento e l'orientamento degli studenti, oltre che per sviluppare la ricerca applicata, diffondere la cultura scientifica e partecipare a progetti, bandi, iniziative e attività esterne, può stipulare convenzioni con Enti pubblici rappresentativi di categorie professionali interessate.

IV. L'Ordine professionale dei Periti Industriali e dei periti industriali laureati, istituito dalla legge 24 giugno 1923, n. 1395, regolamentato con Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, è composto da oltre 45 mila iscritti, muniti di 26 specializzazioni, distribuiti nei collegi territoriali provinciali.

V. L'Ordine professionale è rappresentato dal Consiglio nazionale dei periti Industriali (di seguito semplicemente CNPI) che, tra le proprie finalità istituzionali, ha anche quella di predeterminare per i propri iscritti le condizioni per il migliore utilizzo delle opportunità formative finalizzate alla valorizzazione, sviluppo, aggiornamento e specializzazione delle competenze professionali.

VI. Il CNPI intende favorire l'acquisizione di una elevata preparazione di livello universitario per tutti i periti industriali, sia tra quanti sono già iscritti all'Ordine in base alla precedente normativa che non richiedeva il possesso del diploma di laurea, sia tra i nuovi periti laureati in uno dei corsi accademici abilitanti per l'accesso alla professione.

VII. La Conferenza Permanente Stato - Regioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'accordo del 20 dicembre 2012 n. 252, ha referenziato, tra gli altri punti, "le abilitazioni professionali relative alle professioni regolamentate alle quali si applica in Italia quanto disposto dalla Direttiva 36/2005/CE in corso di revisione". Tali principi sono stati confermati dal d. Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13 ("Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92").

VIII. Con tale riferimento, nel "Primo Rapporto di referenziazione delle Qualificazioni al quadro europeo EQF", nella Sezione 2 "Qualificazioni rilasciate nel sistema italiano delle professioni", testualmente è

stabilito che "per le professioni che prevedono l'iscrizione all'Albo presso un Ordine professionale, il rilascio del diploma di abilitazione prevede il superamento di un Esame di Stato e l'iscrizione ad un Albo presso un Ordine Professionale. Tali abilitazioni richiedono come prerequisito il possesso di un titolo accademico specifico".

IX. Le disposizioni contenute nel decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 9 del decreto legge 1/2012 hanno stabilito i principi di riforma delle professioni regolamentate, secondo criteri di liberalizzazione per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

X. Individuata nei regolamenti di delegificazione, di cui all'art. 6 DPR 137/2012 la modalità normativa attraverso cui provvedere alla voluta liberalizzazione delle professioni, in un più ampio contesto di norme finalizzate all'eliminazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche, i principi cui conformare l'attività normativa secondaria, con particolare riferimento alla formazione continua permanente, è obbligatoria, sanzionando disciplinarmente la violazione di tale obbligo.

XI. A tal fine, il CNPI orienta altresì gli studenti delle scuole superiori verso la scelta dei percorsi di studio universitario più appropriati, lo svolgimento dei tirocini formativi e di quelli propedeutici all'esame di abilitazione per l'accesso alla professione di perito industriale, nonché all'acquisizione della formazione professionale continua obbligatoria per le diverse specializzazioni.

XII. In base ai principi generali dell'ordinamento ex lege 141/1990, oltre che alle disposizioni contenute nelle altre normative sulla formazione e le professioni, è prevista la possibilità di stipulare accordi tra le istituzioni pubbliche del mondo accademico e del sistema ordinistico per sviluppare la collaborazione istituzionale e definire, in termini condivisi, l'attuazione di alcune discipline di comune interesse.

XIII. L'Università e il CNPI (di seguito denominati anche Parti) intendono collaborare in partenariato, nell'ambito delle proprie finalità e competenze istituzionali, per la realizzazione e lo sviluppo delle proprie attività.

Convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Finalità e oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione quadro che le parti stipulano con la finalità di collaborare istituzionalmente per sviluppare insieme progetti, iniziative e attività su tematiche di comune interesse.

La collaborazione tra le parti, anzitutto, si riferisce a quattro principali aree tematiche: formazione universitaria per gli iscritti; l'orientamento formativo; i tirocini formativi e professionali; la formazione continua obbligatoria dei periti industriali.

L'ambito della presente convenzione quadro si può estendere ad altre aree tematiche di comune interesse che le parti ritengano opportuno ricondurre ai principi generali della loro collaborazione.

La convenzione quadro di collaborazione può essere seguita da convenzioni specifiche su singole aree tematiche o per particolari progetti, iniziative e attività.

Art. 2 – Percorsi di formazione universitaria per gli iscritti all'ordine dei periti industriali

In base alle rinnovate normative europee e nazionali, per accedere all'attività professionale di perito industriale occorre il possesso di un diploma di laurea almeno triennale, in una delle seguenti classi:

L-17 | Scienze dell'architettura e dell'ingegneria civile

L-21 | Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale

L-7 | Ingegneria civile e ambientale

L-8 | Ingegneria dell'informazione

- L-9 | Ingegneria Industriale
- L-34 | Scienze geologiche
- L-25 | Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali
- L-27 | Scienze e tecnologie chimiche
- L-3 | Disciplina delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
- L-30 | Scienze e tecnologie fisiche
- L-31 | Scienze e tecnologie Informatiche
- L-4 | Disegno Industriale
- L-23 | Scienze e Tecniche dell'Edilizia
- L-26 | Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari.

Le parti intendono collaborare nella costruzione dei percorsi formativi universitari più adeguati alle esigenze dei periti industriali, sia per i 45 mila professionisti iscritti all'ordine e sia per coloro che si iscriveranno nei prossimi anni. Per un verso, infatti, sono interessati alla formazione universitaria i professionisti che, in base al precedente regime, si sono potuti iscrivere all'Ordine dei periti industriali senza la laurea, ma che adesso intendono conseguirla per innalzare il livello della propria formazione e, in base al sistema europeo delle qualifiche professionali, riuscire a competere a pieno titolo sui mercati nazionali e internazionali. Per altro verso, all'ottenimento dei diplomi di laurea triennale aspirano gli studenti delle scuole superiori che si devono iscrivere ai predetti corsi universitari per accedere alla professione di perito industriale laureato e riuscire a specializzarsi nelle molteplici aree di attività, in base all'attuale regime ordinistico.

Nella collaborazione rientra la disponibilità a condividere gli adeguamenti dell'offerta formativa universitaria e post universitaria (Master, Corsi di alta formazione, etc.) maggiormente funzionali alle esigenze di innalzamento del titolo di studio e di specializzazione dei periti industriali.

Al sensi delle discipline vigenti (D.M. 270/2004), le parti si impegnano altresì a collaborare per il riconoscimento all'interno dei predetti corsi di laurea dei crediti formativi universitari spettanti ai periti industriali per le conoscenze e abilità professionali e formative conseguite attraverso la partecipazione ad attività svolte all'esterno degli atenei. In quanto coerenti con i corsi di laurea, tra le attività esterne legate all'abilitazione professionale e allo svolgimento dell'attività di perito industriale, si segnalano: i tirocini formativi e professionali, la formazione professionale, le attività lavorative e i corsi di specializzazione, le abilità informatiche e le conoscenze di lingue straniere.

A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 7 la catalogazione delle principali attività esterne e l'individuazione dei criteri per il riconoscimento dei corrispondenti crediti formativi universitari spettanti per ciascuno dei predetti corsi di laurea attivati dall'Ateneo, in modo da rendere per tempo l'informazione ai periti industriali e agli studenti interessati.

Art. 3 – Orientamento degli studenti ai corsi di laurea e alla professione di perito industriale

L'attività di orientamento è fondamentale per supportare gli studenti nelle scelte consapevoli dei percorsi di studio universitari e degli sbocchi professionali più adeguati.

Le parti si impegnano a collaborare nella predisposizione e svolgimento delle varie iniziative informative, di supporto e di orientamento per gli studenti, in fase sia di entrata che in uscita dai corsi universitari finalizzati all'accesso alla professione di perito industriale.

Anzitutto, l'orientamento si riferisce all'assistenza da prestare nell'individuazione dei percorsi di studio universitari, per quanto attiene all'iscrizione alle lauree abilitanti per la professione di perito industriale e all'esercizio delle conseguenti opzioni accademiche legate alla scelta da parte dello studente dell'indirizzo, del curriculum, degli insegnamenti non vincolati e delle restanti attività formative professionalizzanti.

interne ed esterne all'Ateneo, comprese quelle organizzate in collaborazione e accreditate dall'Ordine dei periti industriali.

Le attività di orientamento, inoltre, favoriscono la conoscenza tra gli studenti universitari della professione di perito industriale e delle modalità dell'accesso al relativo Ordine per i laureati interessati che siano in possesso del necessario diploma accademico. La collaborazione tra le parti si concreta nella condivisione delle attività di informazione sulle competenze e le specializzazioni dei periti industriali e nello stimolare la partecipazione degli studenti universitari e dei neolaureati alle iniziative divulgative e formative patrociniate dall'Ordine, comprese quelle legate allo svolgimento presso gli studi professionali dei tirocini formativi e di quelli professionali propedeutici all'esame di abilitazione per perito industriale.

Le parti, avvalendosi anche delle proprie piattaforme web e delle nuove tecnologie comunicative, si impegnano a realizzare e condividere materiali informativi, iniziative divulgative, attività di supporto e di orientamento per gli studenti e i periti industriali sui comuni percorsi formativi e professionali.

A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 7 la definizione delle modalità di condivisione delle principali attività di orientamento, in modo da rendere per tempo l'informazione sui corsi di laurea e la professione di periti industriali.

Art. 4 – Tirocini formativi e professionali presso i periti industriali

I percorsi formativi universitari e postuniversitari prevedono lo svolgimento di attività di tirocinio presso studi professionali, con funzione sia formativa pratica che di orientamento professionalizzante verso il mondo del lavoro. All'interno dei corsi di laurea, i tirocini permettono agli studenti di specializzare e completare il proprio piano di studi, conseguendo i corrispondenti crediti formativi universitari. Dopo la laurea, lo svolgimento del tirocinio favorisce l'acquisizione di ulteriori conoscenze e competenze utili a prendere contatto con il mondo produttivo e a favorire l'occupazione dei neolaureati.

Lo svolgimento delle attività di tirocinio presso gli studi professionali dei periti industriali e gli uffici tecnici delle aziende e delle amministrazioni convenzionate con l'Ordine e l'Università realizza un'importante sinergia istituzionale che contribuisce alla formazione e all'orientamento degli studenti verso l'accesso alla professione tecnica e la scelta tra le varie specializzazioni.

Per l'accesso alla professione di perito industriale, oltre al possesso di una laurea almeno triennale, occorre un tirocinio professionale di sei mesi, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra gli ordini o collegi professionali e le Università o con Istituti secondari superiori (art. 6 D.P.R. n. 328/01). Il tirocinio professionale svolto in convenzione con l'università, pertanto, è compreso nei percorsi formativi accademici e attribuisce crediti utili al conseguimento del diploma di laurea. Il medesimo tirocinio ha pure carattere professionalizzante ed è utile al candidato per la scelta della sezione alla quale accedere ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione della professione di perito industriale.

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, quanto al tirocinio per l'accesso alla professione, all'art. 6 stabilisce che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. Siffatto accordo quadro con il CNPI è in fase di approvazione ad opera dei Ministeri competenti.

Le parti, tramite propri delegati, si impegnano individuare e condividere i contenuti e le modalità di svolgimento delle predette tipologie di tirocini formativi e professionali da svolgere presso gli studi professionali dei periti industriali. Le parti si impegnano, inoltre, a svolgere le attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti e i periti industriali interessati.

Le parti definiranno mediante apposite convenzioni i reciproci rapporti nella gestione dei tirocini e il riconoscimento dei crediti formativi universitari spettanti agli studenti all'interno dei corsi di laurea.

A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 7 la condivisione delle principali attività di supporto del tirocinio presso gli studi professionali dei periti industriali, in modo da rendere per tempo l'informazione agli studenti interessati.

Art. 5 – Formazione professionale continua obbligatoria per i periti industriali

Per i periti industriali, così come per gli altri ordini professionali, da alcuni anni è prescritto l'obbligo della formazione professionale continua.

Più precisamente, il D.P.R. 137/2012, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, all'art. 7 stabilisce anche per i periti industriali l'assoggettamento alla formazione continua obbligatoria, prevedendo al comma 4: "Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere scritte regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari." e al comma 5: "L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e dai collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti."

Il regolamento del 20 novembre 2013 emanato dal CNPI, approvato dal Ministero della Giustizia, disciplina l'attività di formazione professionale obbligatoria dei periti e, tra l'altro, all'art. 4, prevede: "1. Il Consiglio Nazionale: a) predispone linee guida finalizzate all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed alla gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati ed effettua attività di monitoraggio; b) stipula convenzioni con le università e con altri ordini per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari a norma dell'art. 7, comma 4, del DPR 137/12".

Per garantire l'elevata qualità, la completezza per tutte le aree di specializzazione dei periti industriali, nonché il collegamento della loro formazione continua professionale ai corsi universitari, occorre la stretta collaborazione tra il sistema delle professioni e il mondo accademico. La formazione universitaria e quella professionale, infatti, si devono raccordare e integrare dando vita alla costruzione di più ampi e articolati percorsi formativi che siano capaci di soddisfare le rinnovate esigenze di apprendimento tanto degli studenti quanto dei professionisti.

Le attività della formazione universitaria e post universitaria, compresa quella professionale dell'Ordine dei periti industriali, quindi, devono tradursi nell'elaborazione di nuovi percorsi che, in maniera convenzionale, riescano a condividere i programmi, oltre che le regole di riconoscimento e i sistemi di reciproco accreditamento. Così, da un lato, si permette ai periti industriali di fruire degli insegnamenti impartiti nei corsi di laurea e post laurea d'ateneo ottenendo il riconoscimento dei crediti formativi universitari e di quelli formativi professionali, da utilizzare per assolvere all'obbligo di formazione continua. Dall'altro lato, anche agli studenti universitari si garantisce la possibilità di fruire dell'aggiornamento della formazione professionale dei periti industriali all'interno delle carriere universitarie, mediante il riconoscimento dei corrispondenti crediti formativi universitari utili ai fini del conseguimento della laurea.

Le parti, tramite propri delegati, si impegnano a individuare e condividere i contenuti dei programmi e le modalità di svolgimento delle predette tipologie di attività formative universitarie e professionali dei periti industriali che siano di comune interesse. Le parti si impegnano, inoltre, a svolgere le attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti e i periti industriali interessati.

Le parti definiranno mediante apposite convenzioni i reciproci rapporti nella gestione delle predette attività formative e le regole comuni per il reciproco riconoscimento dei crediti formativi universitari e professionali spettanti agli studenti all'interno dei corsi di laurea e ai periti industriali nell'ambito del sistema della formazione continua obbligatoria.

A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 7 la condivisione delle principali attività di supporto per la formazione di comune interesse universitaria e professionale, in modo da rendere per tempo l'informazione agli studenti e ai periti industriali interessati.

Art. 6 – Integrazioni e specificazioni della convenzione quadro di collaborazione sui temi comuni riferiti ai periti Industriali

La presente convenzione quadro è suscettibile di essere integrata e specificata con riferimento alle aree tematiche di comune interesse riferite ai periti Industriali, mediante la stipulazione di accordi aggiuntivi e attuativi della collaborazione Università-CNPI.

Le parti si danno la reciproca disponibilità a stipulare gli accordi aggiuntivi e a compiere gli ulteriori atti esecutivi che si rendessero necessari per la piena realizzazione della condivisa collaborazione.

Ciascuna parte, in conformità al proprio ordinamento e alle regole di funzionamento, provvede all'esecuzione della convenzione quadro e degli accordi integrativi e attuativi della collaborazione sulle aree tematiche di interesse comune. Inoltre, le parti assentono alla pubblicazione della convenzione e alla diffusione dei relativi contenuti tra gli studenti e i periti Industriali che possono chiedere di beneficiare delle attività oggetto della collaborazione Istituzionale. Le parti, ancora, acconsentono alla comunicazione all'esterno della collaborazione, nonché all'utilizzo della stessa convenzione nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, comprese la partecipazione a progetti, iniziative e attività con altre pubbliche amministrazioni ed enti terzi.

Infine, le parti possono convenire di mantenere coperti da riservatezza alcuni accordi aggiuntivi o singoli profili della collaborazione che non ritengono opportuno divulgare o portare a conoscenza di terzi.

Art. 7 – Commissione bilaterale Università-CNPI per la collaborazione con i periti Industriali

Ciascuna parte, in conformità al proprio ordinamento e alle regole di funzionamento, provvede all'esecuzione della presente convenzione quadro e di quelle integrative e attuative della collaborazione sulle tematiche di interesse comune riferite ai periti Industriali.

Nei reciproci rapporti, per l'esecuzione della convenzione, ciascuna delle parti designa almeno un proprio delegato, comunicando le generalità alla controparte. I delegati si occupano di supportare la corretta attuazione degli obblighi attuativi della parte che li ha nominati e di segnalare alla controparte le eventuali difficoltà da superare.

I delegati delle parti compongono una Commissione bilaterale che si occupa del supporto e del monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, segnalando eventuali criticità da superare o migliorie da apportare, anche mediante la stipula di ulteriori accordi.

Il delegato per l'Università è il prof. Ing. Antonio Tufano, in qualità di Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria, e per il CNPI il presidente pro-tempore o suo delegato.

Art. 8 – Durata

Le parti prevedono la periodica revisione della convenzione quadro di collaborazione ogni quinquennio, ovvero allorquando si renda necessario apportare delle significative novità per adeguarsi al mutato quadro normativo e organizzativo.

Per gli accordi aggiuntivi o su punti specifici della collaborazione le parti possono concordare limitazioni di durata e ulteriori meccanismi di revisione.

Art. 9 – Mancanza di oneri aggiuntivi

La presente convenzione quadro di collaborazione non comporta oneri aggiuntivi per le parti, in quanto si riferisce alle rispettive attività istituzionali.

Per singole attività o iniziative le parti possono concordare, con uno specifico accordo, il pagamento di somme a titolo di rimborso spese o compensi, in conformità alle normative vigenti.

La fruizione della formazione universitaria e professionale, dell'orientamento, del tirocinio e delle altre attività di collaborazione in favore degli studenti e dei periti Industriali interessati, di regola, avviene

secondo il regime universitario o ordinistico di erogazione. Le parti, tuttavia, possono concordare regimi differenti, nei reciproci rapporti e verso tutti o alcuni dei beneficiari dell'attività di collaborazione. Le parti possono anche attivare dei progetti comuni per abbattere i costi a carico degli studenti universitari e dei periti industriali, eventualmente richiedendo di accedere ai finanziamenti disponibili per singole attività oggetto della collaborazione.

Art. 10 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione quadro di collaborazione, ovvero negli accordi integrativi, si applicano le disposizioni vigenti in materia universitaria e ordinistica, in quanto compatibili.



Consiglio Nazionale Dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati



Convenzione quadro di collaborazione Istituzionale
Università degli studi di Perugia
e
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati

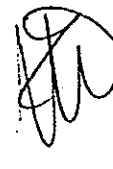
L'Università degli studi di Perugia, con sede in Perugia, Piazza Università n. 1, CAP 06100, nella persona del legale rappresentante prof. Franco Moriconi, in qualità di Magnifico Rettore,

e

il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, con sede in via di San Basilio n. 72, 00187 Roma, nella persona del legale rappresentante per. ind. Giampiero Giovannetti in qualità di Presidente,

Premesso che

- I. L'Università degli studi di Perugia è impegnata nella ricerca scientifica, formazione e diffusione della cultura nelle varie aree disciplinari.
- II. L'Università svolge le attività didattiche e ogni tipo di formazione di livello superiore, universitario e post-universitario, ivi compresi l'orientamento, la formazione permanente e l'aggiornamento culturale e professionale, utilizzando innovative metodologie e tecnologie anche di e-learning.
- III. L'Università, al fine di realizzare le proprie finalità istituzionali, in specie per meglio diffondere la propria offerta formativa, supportare l'apprendimento e l'orientamento degli studenti, oltre che per sviluppare la ricerca applicata, diffondere la cultura scientifica e partecipare a progetti, bandi, iniziative e attività esterne, può stipulare convenzioni con Enti pubblici rappresentativi di categorie professionali interessate.
- IV. L'Ordine professionale dei Periti Industriali e dei periti industriali laureati, istituito dalla legge 24 giugno 1923, n. 1395, regolamentato con Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, è composto da oltre 45 mila iscritti, muniti di 26 specializzazioni, distribuiti nei collegi territoriali provinciali.
- V. L'Ordine professionale è rappresentato dal Consiglio nazionale dei periti industriali (di seguito semplicemente CNPI) che, tra le proprie finalità istituzionali, ha anche quella di predeterminare per i propri iscritti le condizioni per il migliore utilizzo delle opportunità formative finalizzate alla valorizzazione, sviluppo, aggiornamento e specializzazione delle competenze professionali.
- VI. Il CNPI intende favorire l'acquisizione di una elevata preparazione di livello universitario per tutti i periti industriali, sia tra quanti sono già iscritti all'Ordine in base alla precedente normativa che non richiedeva il possesso del diploma di laurea, sia tra i nuovi periti laureati in uno dei corsi accademici abilitanti per l'accesso alla professione.
- VII. La Conferenza Permanente Stato - Regioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'accordo del 20 dicembre 2012 n. 252, ha referenziato, tra gli altri punti, "le abilitazioni professionali relative alle professioni regolamentate alle quali si applica in Italia quanto disposto dalla Direttiva 36/2005/CE in corso di revisione". Tali principi sono stati confermati dal d. Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13 ("Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92").
- VIII. Con tale riferimento, nel "Primo Rapporto di referenziazione delle Qualificazioni al quadro europeo EQF", nella Sezione 2 "Qualificazioni rilasciate nel sistema italiano delle professioni", testualmente è stabilito che "per le professioni che prevedono l'iscrizione all'Albo presso un Ordine professionale, il rilascio del diploma di abilitazione prevede il superamento di un Esame di Stato e l'iscrizione ad un Albo presso un Ordine Professionale. Tali abilitazioni richiedono come prerequisito il possesso di un titolo accademico specifico".
- IX. Le disposizioni contenute nel decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 9 del decreto legge 1/2012 hanno stabilito i principi di riforma delle professioni regolamentate, secondo criteri di liberalizzazione per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

  1

X. Individuata nei regolamenti di delegificazione, di cui all'art. 6 DPR 137/2012 la modalità normativa attraverso cui provvedere alla voluta liberalizzazione delle professioni, in un più ampio contesto di norme finalizzate all'eliminazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche, i principi cui conformare l'attività normativa secondaria, con particolare riferimento alla formazione continua permanente, è obbligatoria, sanzionando disciplinarmente la violazione di tale obbligo.

XI. A tal fine, il CNPI orienta altresì gli studenti delle scuole superiori verso la scelta dei percorsi di studio universitario più appropriati, lo svolgimento dei tirocini formativi e di quelli propedeutici all'esame di abilitazione per l'accesso alla professione di perito Industriale, nonché all'acquisizione della formazione professionale continua obbligatoria per le diverse specializzazioni.

XII. In base ai principi generali dell'ordinamento ex lege 141/1990, oltre che alle disposizioni contenute nelle altre normative sulla formazione e le professioni, è prevista la possibilità di stipulare accordi tra le istituzioni pubbliche del mondo accademico e del sistema ordinistico per sviluppare la collaborazione istituzionale e definire, in termini condivisi, l'attuazione di alcune discipline di comune interesse.

XIII. L'Università e il CNPI (di seguito denominati anche Parti) intendono collaborare in partenariato, nell'ambito delle proprie finalità e competenze istituzionali, per la realizzazione e lo sviluppo delle proprie attività.

Convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Finalità e oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione quadro che le parti stipulano con la finalità di collaborare istituzionalmente per sviluppare insieme progetti, iniziative e attività su tematiche di comune interesse.

La collaborazione tra le parti, anzitutto, si riferisce a quattro principali aree tematiche: formazione universitaria per gli iscritti; l'orientamento formativo; i tirocini formativi e professionali; la formazione continua obbligatoria dei periti Industriali.

L'ambito della presente convenzione quadro si può estendere ad altre aree tematiche di comune interesse che le parti ritengano opportuno ricondurre ai principi generali della loro collaborazione.

La convenzione quadro di collaborazione può essere seguita da convenzioni specifiche su singole aree tematiche o per particolari progetti, iniziative e attività.

Art. 2 – Percorsi di formazione universitaria per gli iscritti all'ordine dei periti Industriali

In base alle rinnovate normative europee e nazionali, per accedere all'attività professionale di perito Industriale occorre il possesso di un diploma di laurea almeno triennale, in una delle seguenti classi:

L-17 | Scienze dell'architettura e dell'ingegneria civile

L-21 | Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale

L-7 | Ingegneria civile e ambientale

L-8 | Ingegneria dell'informazione

L-9 | Ingegneria Industriale

L-34 | Scienze geologiche

L-25 | Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali

L-27 | Scienze e tecnologie chimiche

L-3 | Disciplina delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda

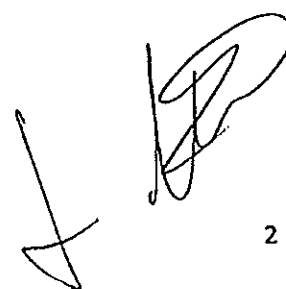
L-30 | Scienze e tecnologie fisiche

L-31 | Scienze e tecnologie informatiche

L-4 | Disegno Industriale

L-23 | Scienze e Tecniche dell'Edilizia

L-26 | Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari.



Le parti intendono collaborare nella costruzione dei percorsi formativi universitari più adeguati alle esigenze dei periti industriali, sia per i 45 mila professionisti iscritti all'ordine e sia per coloro che si iscriveranno nei prossimi anni. Per un verso, infatti, sono interessati alla formazione universitaria i professionisti che, in base al precedente regime, si sono potuti iscrivere all'Ordine dei periti industriali senza la laurea, ma che adesso intendono conseguirla per innalzare il livello della propria formazione e, in base al sistema europeo delle qualifiche professionali, riuscire a competere a pieno titolo sui mercati nazionali e internazionali. Per altro verso, all'ottenimento dei diplomi di laurea triennale aspirano gli studenti delle scuole superiori che si devono iscrivere ai predetti corsi universitari per accedere alla professione di perito industriale laureato e riuscire a specializzarsi nelle molteplici aree di attività, in base all'attuale regime ordinistico.

Nella collaborazione rientra la disponibilità a condividere gli adeguamenti dell'offerta formativa universitaria e post universitaria (Master, Corsi di alta formazione, etc.) maggiormente funzionali alle esigenze di innalzamento del titolo di studio e di specializzazione dei periti industriali.

Ai sensi delle discipline vigenti (D.M. 270/2004), le parti si impegnano altresì a collaborare per il riconoscimento all'interno dei predetti corsi di laurea dei crediti formativi universitari spettanti ai periti industriali per le conoscenze e abilità professionali e formative conseguite attraverso la partecipazione ad attività svolte all'esterno degli atenei. In quanto coerenti con i corsi di laurea, tra le attività esterne legate all'abilitazione professionale e allo svolgimento dell'attività di perito industriale, si segnalano: i tirocini formativi e professionali, la formazione professionale, le attività lavorative e i corsi di specializzazione, le abilità informatiche e le conoscenze di lingue straniere.

A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 7 la catalogazione delle principali attività esterne e l'individuazione dei criteri per il riconoscimento dei corrispondenti crediti formativi universitari spettanti per ciascuno dei predetti corsi di laurea attivati dall'Ateneo, in modo da rendere per tempo l'informazione ai periti industriali e agli studenti interessati.

Art. 3 – Orientamento degli studenti ai corsi di laurea e alla professione di perito industriale

L'attività di orientamento è fondamentale per supportare gli studenti nelle scelte consapevoli dei percorsi di studio universitari e degli sbocchi professionali più adeguati.

Le parti si impegnano a collaborare nella predisposizione e svolgimento delle varie iniziative informative, di supporto e di orientamento per gli studenti, in fase sia di entrata che in uscita dai corsi universitari finalizzati all'accesso alla professione di perito industriale.

Anzitutto, l'orientamento si riferisce all'assistenza da prestare nell'individuazione dei percorsi di studio universitari, per quanto attiene all'iscrizione alle lauree abilitanti per la professione di perito industriale e all'esercizio delle conseguenti opzioni accademiche legate alla scelta da parte dello studente dell'indirizzo, del curriculum, degli insegnamenti non vincolati e delle restanti attività formative professionalizzanti interne ed esterne all'Ateneo, comprese quelle organizzate in collaborazione e accreditate dall'Ordine dei periti industriali.

Le attività di orientamento, inoltre, favoriscono la conoscenza tra gli studenti universitari della professione di perito industriale e delle modalità dell'accesso al relativo Ordine per i laureati interessati che siano in possesso del necessario diploma accademico. La collaborazione tra le parti si concreta nella condivisione delle attività di informazione sulle competenze e le specializzazioni dei periti industriali e nello stimolare la partecipazione degli studenti universitari e dei neolaureati alle iniziative divulgative e formative patrociniate dall'Ordine, comprese quelle legate allo svolgimento presso gli studi professionali dei tirocini formativi e di quelli professionali propedeutici all'esame di abilitazione per perito industriale.



Le parti, avvalendosi anche delle proprie piattaforme web e delle nuove tecnologie comunicative, si impegnano a realizzare e condividere materiali informativi, iniziative divulgative, attività di supporto e di orientamento per gli studenti e i periti industriali sui comuni percorsi formativi e professionali.

A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 7 la definizione delle modalità di condivisione delle principali attività di orientamento, in modo da rendere per tempo l'informazione sui corsi di laurea e la professione di periti industriali.

Art. 4 – Tirocini formativi e professionali presso i periti industriali

I percorsi formativi universitari e postuniversitari prevedono lo svolgimento di attività di tirocinio presso studi professionali, con funzione sia formativa pratica che di orientamento professionalizzante verso il mondo del lavoro. All'interno dei corsi di laurea, i tirocini permettono agli studenti di specializzare e completare il proprio piano di studi, conseguendo i corrispondenti crediti formativi universitari. Dopo la laurea, lo svolgimento del tirocinio favorisce l'acquisizione di ulteriori conoscenze e competenze utili a prendere contatto con il modo produttivo e a favorire l'occupazione dei neolaureati.

Lo svolgimento delle attività di tirocinio presso gli studi professionali dei periti industriali e gli uffici tecnici delle aziende e delle amministrazioni convenzionate con l'Ordine e l'Università realizza un'importante sinergia istituzionale che contribuisce alla formazione e all'orientamento degli studenti verso l'accesso alla professione tecnica e la scelta tra le varie specializzazioni.

Per l'accesso alla professione di perito industriale, oltre al possesso di una laurea almeno triennale, occorre un tirocinio professionale di sei mesi, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra gli ordini o collegi professionali e le Università o con istituti secondari superiori (art. 6 D.P.R. n. 328/01). Il tirocinio professionale svolto in convenzione con l'università, pertanto, è compreso nei percorsi formativi accademici e attribuisce crediti utili al conseguimento del diploma di laurea. Il medesimo tirocinio ha pure carattere professionalizzante ed è utile al candidato per la scelta della sezione alla quale accedere ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione della professione di perito industriale.

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, quanto al tirocinio per l'accesso alla professione, all'art. 6 stabilisce che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. Siffatto accordo quadro con il CNPI è in fase di approvazione ad opera dei Ministeri competenti.

Le parti, tramite propri delegati, si impegnano individuare e condividere i contenuti e le modalità di svolgimento delle predette tipologie di tirocini formativi e professionali da svolgere presso gli studi professionali dei periti industriali. Le parti si impegnano, inoltre, a svolgere le attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti e i periti industriali interessati.

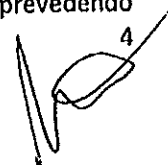
Le parti definiranno mediante apposite convenzioni i reciproci rapporti nella gestione dei tirocini e il riconoscimento dei crediti formativi universitari spettanti agli studenti all'interno dei corsi di laurea.

A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 7 la condivisione delle principali attività di supporto dei tirocini presso gli studi professionali dei periti industriali, in modo da rendere per tempo l'informazione agli studenti interessati.

Art. 5 – Formazione professionale continua obbligatoria per i periti industriali

Per i periti industriali, così come per gli altri ordini professionali, da alcuni anni è prescritto l'obbligo della formazione professionale continua.

Più precisamente, il D.P.R. 137/2012, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, all'art. 7 stabilisce anche per i periti industriali l'assoggettamento alla formazione continua obbligatoria, prevedendo



al comma 4: "Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere scritte regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari." e al comma 5: "L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e dai collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti."

Il regolamento del 20 novembre 2013 emanato dal CNPI, approvato dal Ministero della Giustizia, disciplina l'attività di formazione professionale obbligatoria dei periti e, tra l'altro, all'art. 4, prevede: "1. Il Consiglio Nazionale: a) predispone linee guida finalizzate all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed alla gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati ed effettua attività di monitoraggio; b) stipula convenzioni con le università e con altri ordini per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari a norma dell'art. 7, comma 4, del DPR 137/12".

Per garantire l'elevata qualità, la completezza per tutte le aree di specializzazione dei periti industriali, nonché il collegamento della loro formazione continua professionale ai corsi universitari, occorre la stretta collaborazione tra il sistema delle professioni e il mondo accademico. La formazione universitaria e quella professionale, infatti, si devono raccordare e integrare dando vita alla costruzione di più ampi e articolati percorsi formativi che siano capaci di soddisfare le rinnovate esigenze di apprendimento tanto degli studenti quanto dei professionisti.

Le attività della formazione universitaria e post universitaria, compresa quella professionale dell'Ordine dei periti industriali, quindi, devono tradursi nell'elaborazione di nuovi percorsi che, in maniera convenzionale, riescano a condividere i programmi, oltre che le regole di riconoscimento e i sistemi di reciproco accreditamento. Così, da un lato, si permette ai periti industriali di fruire degli insegnamenti impartiti nei corsi di laurea e post laurea d'ateneo ottenendo il riconoscimento dei crediti formativi universitari e di quelli formativi professionali, da utilizzare per assolvere all'obbligo di formazione continua. Dall'altro lato, anche agli studenti universitari si garantisce la possibilità di fruire dell'aggiornamento della formazione professionale dei periti industriali all'interno delle carriere universitarie, mediante il riconoscimento dei corrispondenti crediti formativi universitari utili ai fini del conseguimento della laurea.

Le parti, tramite propri delegati, si impegnano a individuare e condividere i contenuti dei programmi e le modalità di svolgimento delle predette tipologie di attività formative universitarie e professionali dei periti industriali che siano di comune interesse. Le parti si impegnano, inoltre, a svolgere le attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti e i periti industriali interessati.

Le parti definiranno mediante apposite convenzioni i reciproci rapporti nella gestione delle predette attività formative e le regole comuni per il reciproco riconoscimento dei crediti formativi universitari e professionali spettanti agli studenti all'interno dei corsi di laurea e ai periti industriali nell'ambito del sistema della formazione continua obbligatoria.

A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 7 la condivisione delle principali attività di supporto per la formazione di comune interesse universitaria e professionale, in modo da rendere per tempo l'informazione agli studenti e ai periti industriali interessati.

Art. 6 – Integrazioni e specificazioni della convenzione quadro di collaborazione sui temi comuni riferiti ai periti industriali

La presente convenzione quadro è suscettibile di essere integrata e specificata con riferimento alle aree tematiche di comune interesse riferite ai periti industriali, mediante la stipulazione di accordi aggiuntivi e attuativi della collaborazione Università-CNPI.

Le parti si danno la reciproca disponibilità a stipulare gli accordi aggiuntivi e a compiere gli ulteriori atti esecutivi che si rendessero necessari per la piena realizzazione della condivisa collaborazione.



Ciascuna parte, in conformità al proprio ordinamento e alle regole di funzionamento, provvede all'esecuzione della convenzione quadro e degli accordi integrativi e attuativi della collaborazione sulle aree tematiche di interesse comune. Inoltre, le parti assentono alla pubblicazione della convenzione e alla diffusione dei relativi contenuti tra gli studenti e i periti industriali che possono chiedere di beneficiare delle attività oggetto della collaborazione istituzionale. Le parti, ancora, acconsentono alla comunicazione all'esterno della collaborazione, nonché all'utilizzo della stessa convenzione nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, comprese la partecipazione a progetti, iniziative e attività con altre pubbliche amministrazioni ed enti terzi.

Infine, le parti possono convenire di mantenere coperti da riservatezza alcuni accordi aggiuntivi o singoli profili della collaborazione che non ritengono opportuno divulgare o portare a conoscenza di terzi.

Art. 7 – Commissione bilaterale Università-CNPI per la collaborazione con i periti industriali

Ciascuna parte, in conformità al proprio ordinamento e alle regole di funzionamento, provvede all'esecuzione della presente convenzione quadro e di quelle integrative e attuative della collaborazione sulle tematiche di interesse comune riferite ai periti industriali.

Nei reciproci rapporti, per l'esecuzione della convenzione, ciascuna delle parti designa almeno un proprio delegato, comunicando le generalità alla controparte. I delegati si occupano di supportare la corretta attuazione degli obblighi attuativi della parte che li ha nominati e di segnalare alla controparte le eventuali difficoltà da superare.

I delegati delle parti compongono una Commissione bilaterale che si occupa del supporto e del monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, segnalando eventuali criticità da superare o migliorarle da apportare, anche mediante la stipula di ulteriori accordi.

Art. 8 – Durata

Le parti prevedono la periodica revisione della convenzione quadro di collaborazione ogni quinquennio, ovvero allorquando si renda necessario apportare delle significative novità per adeguarsi al mutato quadro normativo e organizzativo.

Per gli accordi aggiuntivi o su punti specifici della collaborazione le parti possono concordare limitazioni di durata e ulteriori meccanismi di revisione.

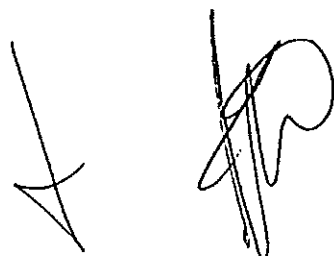
Art. 9 – Mancanza di oneri aggiuntivi

La presente convenzione quadro di collaborazione non comporta oneri aggiuntivi per le parti, in quanto si riferisce alle rispettive attività istituzionali.

Per singole attività o iniziative le parti possono concordare, con uno specifico accordo, il pagamento di somme a titolo di rimborso spese o compensi, in conformità alle normative vigenti.

La fruizione della formazione universitaria e professionale, dell'orientamento, dei tirocini e delle altre attività di collaborazione in favore degli studenti e dei periti industriali interessati, di regola, avviene secondo il regime universitario o ordinistico di erogazione. Le parti, tuttavia, possono concordare regimi differenti, nei reciproci rapporti e verso tutti o alcuni dei beneficiari dell'attività di collaborazione. Le parti possono anche attivare dei progetti comuni per abbattere i costi a carico degli studenti universitari e dei periti industriali, eventualmente richiedendo di accedere ai finanziamenti disponibili per singole attività oggetto della collaborazione.

Art. 10 – Rinvio



Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione quadro di collaborazione, ovvero negli accordi integrativi, si applicano le disposizioni vigenti in materia universitaria e ordinistica, in quanto compatibili.

Università degli studi di Perugia

Il Magnifico Rettore

Prof. Franco Moriconi



A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Franco Moriconi'.

Consiglio Nazionale Dei Periti Industriali

e dei Periti Industriali Laureati

Il Presidente

Per. Ind. Giampiero Giovannetti

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Giampiero Giovannetti'.



c) Politiche europee per le professioni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Politiche Europee

*Ufficio per il mercato interno e la concorrenza
Servizio per la libera circolazione delle persone e dei servizi*

Piano nazionale di riforma delle professioni

*Ai sensi dell'art. 59 della Direttiva 2005/36/CE
così come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE,
relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali*

PREMESSA

Il presente piano di riforma nazionale prende in considerazione tutte le professioni regolamentate in Italia, comprese quelle relative al c.d. cluster 1 (servizi alle imprese, costruzioni, industria, settore immobiliare, trasporto, commercio al dettaglio e all'ingrosso) già presentate con il Piano intermedio a luglio 2015.

Le professioni regolamentate in Italia, risultano essere, al momento, 174 e per ciascuna di queste sono stati analizzati gli obiettivi della regolamentazione, l'adeguatezza delle misure, nonché le azioni intraprese e da intraprendere e le eventuali criticità emerse.

CONTESTO

La direttiva 2013/55/UE che modifica la precedente direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali ha introdotto all'art. 59 il c.d. esercizio di trasparenza.

Come previsto dal citato articolo, l'Italia ha condotto uno screening di tutta la regolamentazione nazionale relativa alle professioni al fine di valutare se effettivamente tale regolamentazione sia non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale. L'obiettivo è quello di valutare una possibile riduzione o modifica della regolamentazione dei servizi professionali, considerata una delle cause di maggiore ostacolo alla mobilità dei professionisti e, conseguentemente, alla crescita economica e allo sviluppo dell'occupazione. Migliorare l'accesso alle professioni, in particolare per mezzo di un ambiente normativo più adeguato e trasparente negli Stati membri, agevolerebbe la mobilità dei professionisti qualificati all'interno del mercato unico.

Pertanto l'Italia, a livello interno, ha provveduto all'aggiornamento del proprio data base sulle professioni regolamentate e ha effettuato, attraverso il coordinamento delle amministrazioni e delle parti sociali interessate, una valutazione di tutta la regolamentazione nazionale relativa alle professioni, al fine di verificarne la conformità ai criteri fissati dall'UE (proporzionalità, necessità, non discriminazione). A livello europeo l'Italia ha attivamente partecipato all'esercizio di valutazione reciproca di talune professioni, promosso dalla Commissione insieme agli Stati Membri.

IL RUOLO DELLE REGIONI: IL GRUPPO PROFESSIONI

In questo contesto va collocato il lavoro che è stato svolto dal Dipartimento per le politiche europee, dalle Amministrazioni e dall'ISFOL insieme alle Regioni, competenti per la formazione professionale richiesta dai percorsi formativi di alcune professioni regolamentate e per la regolamentazione concorrente delle professioni. In particolare, sono state individuate linee di attività utili alla stesura del Piano da inserire nel lavoro già da anni portato avanti dal Gruppo Professioni, costituito all'interno della IX Commissione Istruzione, Lavoro, Ricerca e Innovazione su delega diretta da parte della Conferenza dei Presidenti. Tale specifico coordinamento affidato prima alla Provincia Autonoma di Trento, poi alla Regione Lombardia e attualmente gestito dalla Regione Toscana, è stato individuato per dare conto della rilevanza della materia Professioni nell'ambito delle competenze delle Regioni e Province Autonome con la riforma costituzionale del 2001.

La materia Professioni, di competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni, a norma dell'art. 117 della Costituzione, ha visto nel coordinamento una duplice finalità nell'impegno delle Regioni: da una parte, la volontà di esercitare in modo trasparente e collaborativo il proprio spazio di competenza, dall'altra, la necessità di individuare, accompagnare e sostenere le istanze professionali emergenti nei territori, evitandone al contempo sia processi di eccessiva regolamentazione sia dinamiche di evoluzione incontrollata.

Il Ministero del lavoro, in coordinamento con le Regioni, con il Decreto 30 giugno 2015 ha definito un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle

relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Il Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali e il Repertorio unico regionale delle qualifiche professionali sarà a regime entro la metà del 2016. Il citato d. lgs. 13/2013 definisce le norme generali e i livelli essenziali del sistema nazionale di certificazione delle competenze, la cui attuazione è demandata all'approvazione di apposite linee guida su proposta del Comitato tecnico nazionale previsto dall'art. 3 dello stesso decreto.

L'intreccio delle competenze tra Stato e Regioni ha suggerito negli anni modalità di raccordo e di collaborazione anche in materia di professioni. Sono stati adottati, ad esempio, documenti pregressi, condivisi a livello Stato-Regioni, come Linee Guida o Accordi in sede di Conferenza Unificata o Stato Regioni, relative ad alcune figure professionali definite dalla legislazione nazionale. Infatti il 15 febbraio 2007 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome aveva approvato il "Documento metodologico per la definizione di Accordi in materia di professioni regolamentate", contenente le linee guida per la regolamentazione in sede nazionale in materia di professioni regolamentate. In generale, gli Accordi nazionali recepiscono i principi fondamentali delle professioni di riferimento, contenuti nelle leggi nazionali, traducendoli in livelli omogenei di professionalità garantiti da standard formativi e professionali minimi certificabili, rinviando alla competenza esclusiva delle Regioni e Province Autonome la definizione dei percorsi formativi in termini di contenuti, durate e modalità attuative e organizzative.

Il Gruppo Professioni sopra citato, in questi anni, si è concentrato, in particolare, su attività e figure professionali, regolamentate e non, quali: Acconciatore, Installatore di impianti a fonti rinnovabili, Tecnico del Restauro dei beni culturali, Insegnanti e istruttori di autoscuole, Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici servizi, Guida turistica, Somministrazione alimenti e bevande, Assistente di studio Odontoiatrico, Tecnico mecatronico delle autoriparazioni.

Nell'ambito di tali attività l'ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) di intesa con il Ministero del lavoro e le Regioni, ha proceduto all'analisi dei repertori regionali di qualificazione professionale, per verificare la connessione dei percorsi di formazione professionale regionali alle professioni regolamentate a livello nazionale (in quanto l'individuazione di qualifiche professionali è di competenza esclusiva statale), nonché per analizzare l'eventuale necessità di omogeneizzare i diversi percorsi di formazione professionale regionale previsti da ciascuna regione; nella prospettiva richiesta dal Piano; tale omogeneizzazione potrà costituire l'oggetto di una successiva intesa tra il Ministero del lavoro e le Regioni per singole professioni.

Attualmente c'è un accordo Stato Regioni sugli standard formativi per 16 professioni, la cui formazione è demandata da norma statale a livello regionale.

A seguito di tali attività svolte, il DPE, in collaborazione con il Ministero del lavoro e l'ISFOL, procederà ad un lavoro di attenta analisi del costituendo Quadro Nazionale di riferimento delle qualificazioni regionali (Intesa Stato-Regioni del 22 gennaio 2015) nell'ambito del *Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali* (di cui all'art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, finalizzato all'individuazione di quelle qualificazioni che, a diverso titolo, intercettano attività relative a professioni regolamentate. Tale lavoro si propone di individuare, nell'ambito del repertorio nazionale, tutte le qualifiche professionali che prevedono attività riservate a professioni regolamentate, rispetto alle quali i percorsi di formazione professionali regionali possono essere considerati un valore aggiunto per l'aggiornamento professionale dei cittadini ma in nessun caso potranno essere condizione vincolante per l'accesso sul territorio regionale all'esercizio della professione regolamentata, fatti salvi quelli che la legge statale affida alla competenza regionale.

Aggiornamento del data base. Cosa è cambiato con l'esercizio di trasparenza.

Il Dipartimento delle Politiche Europee ha provveduto, sin dal mese di gennaio 2014, ad organizzare una serie di incontri con le Amministrazioni competenti e le Regioni sia per coordinare l'attività di aggiornamento del data base della Commissione sulle professioni regolamentate sia per raccogliere i dati necessari a una completa analisi della regolamentazione di ciascuna professione. Già in tali sedi è stata sensibilizzata la Regione Lombardia, in qualità di responsabile del coordinamento interregionale professioni, al fine di verificare il quadro regolatorio regionale, in tema di qualificazioni professionali, e la sua omogeneità/corrispondenza nell'ambito delle disposizioni legislative statali (i requisiti per l'accesso ad una professione sono di competenza esclusiva statale).

Il DPE ha organizzato una serie di incontri con il Ministero del lavoro e l'ISFOL per condividere le metodologie di lavoro, i risultati delle valutazioni e agevolare il lavoro dell'ISFOL attraverso l'analisi e il confronto dei dati contenuti nel data base con quelli in possesso di detto Istituto.

Ai fini dell'aggiornamento del data base il DPE ha iniziato un attento ed approfondito esame che ha riguardato più di 200 professioni.

Tale attività ha portato a ritenere attualmente regolamentate e inserite nel database, per l'Italia, 174 professioni contro le 143 professioni inserite nel data base precedentemente.

Le professioni di nuovo inserimento sono le seguenti:

- 1) Addetti servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi
- 2) Investigatore privato
- 3) Guardia particolare giurata
- 4) Steward - Addetti ai servizi di accoglienza in ambito sportivo
- 5) Titolare di istituto di investigazioni private o informazioni commerciali
- 6) Titolare di istituto di vigilanza privata
- 7) Conduttore generatore di vapore di I - II - III - IV grado
- 8) Conduttore impianti termici
- 9) Perito industriale chimico
- 10) Perito industriale in costruzioni ambiente e territorio
- 11) Perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione
- 12) Perito industriale in meccanica ed efficienza energetica
- 13) Perito industriale in prevenzione e igiene ambientale
- 14) Perito industriale informatico
- 15) Mediatore
- 16) Spedizionario doganale/doganalista
- 17) Istruttore di guida
- 18) Insegnante di scuola guida
- 19) Restauratore di beni culturali
- 20) Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali
- 21) Tecnico del restauro dei beni culturali
- 22) Tintolavanderia
- 23) Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- 24) Esperto contabile (nel precedente data base era inserito unitamente al dottore commercialista)
- 25) Tecnico ortopedico
- 26) Farmacologia
- 27) Genetica medica
- 28) Geriatria
- 29) Igiene e medicina preventiva

- 30) Medicina di emergenza e urgenza
- 31) Assistente bagnante
- 32) Aiuto allenatore
- 33) Allenatore
- 34) Allenatore IV livello
- 35) Allenatore capo
- 36) Preparatore atletico
- 37) Maestro di scherma
- 38) Fantino/guidatore
- 39) Allenatore professionista cavalli da corsa
- 40) Classificatore di carcasse bovine
- 41) Classificatore di carcasse suine

Una serie di professioni sono invece state eliminate dal vecchio data base per i seguenti motivi:

- Deregolamentazione dei requisiti professionali:
 - Attività di facchinaggio (art. 72 della L. 40/07, salvo per quanto attiene agli appalti pubblici)
 - Tale attività è ora soggetta alla sola segnalazione di inizio attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non può essere subordinata a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. L'attività professionale deve essere esercitata solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i.
 - Stimatore e pesatore pubblico. L'art. 18 del D.lgs. 147/2012 ha soppresso il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.
 - Zoonomo in quanto non è più possibile iscriversi a questo settore. La laurea di riferimento, che è quella in scienze della produzione animale, consente l'accesso agli esami di Stato per più professioni quali perito agrario, agrotecnico e agronomo.
- Inesistenza di regolamentazione specifica della qualifica professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE:
 - Abilitazione a funzione direttive
 - Agente di viaggio
 - Avvocato patrocinante davanti alla Corte di Cassazione
 - Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali
 - Gioielleria, taglio delle pietre preziose
 - Istituti di bellezza ed attività di manicure, massaggio facciale
 - Professore d' orchestra
 - Traduttore- interprete
- Modifica del profilo professionale:
 - Tecnico di laboratorio medico e
 - Tecnico sanitario di laboratorio, confluite in Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
 - Dottore commercialista ed esperto contabile create due distinte professioni: Dottore commerciale e Esperto contabile.

Infine è stata modificata la denominazione delle seguenti professioni:

- 1) “Infermiere professionale e ota”, ora **Infermiere**
- 2) Dentista specialista (Chirurgia odontostomatologia), ora **Chirurgia orale**
- 3) Dentista specialista (Ortodonzia), ora **Ortognatodonzia**
- 4) Dottore forestale, ora **Dottore agronomo e dottore forestale**
- 5) Psicologo junior, ora **Dottore in tecniche psicologiche**

6) Terapista della riabilitazione, ora **Fisioterapista**

Per ognuna delle 174 professioni attualmente inserite nel data base sono state compilate le apposite schede predisposte dalla Commissione (generale, screening, autorità competente, proporzionalità).

A maggio 2014, dopo il lavoro di raccolta dati relativi a ciascuna professione, si è partiti con la valutazione dei complessivi quadri di disciplina forniti dalle Autorità competenti e dalle associazioni/Ordini di categoria, ponendo particolare attenzione al profilo della proporzionalità in riferimento al motivo imperativo di interesse generale da tutelare, nonché agli effetti cumulativi della regolamentazione stessa, ossia all'individuazione di tutti i requisiti che la stessa pone a carico del richiedente sia in riferimento all'accesso alla qualifica professionale sia all'esercizio della propria attività. A tal fine le Autorità competenti hanno provveduto alla compilazione del questionario proporzionalità presente nel data base.

La Commissione ha inoltre avviato un esercizio più approfondito di trasparenza secondo la modalità della cd Peer Review su alcune professioni (agente immobiliare, istruttore di scuola guida, ingegnere civile, architetto, elettricista, ottico, fisioterapista, psicologo, acconciatore, estetista, igienista dentale, istruttore sportivo, guida turistica e direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo) per le quali sono stati organizzati anche incontri di valutazione reciproca a Bruxelles con gli Stati membri. Le Autorità competenti e le associazioni/Ordini di categoria per le suddette professioni hanno dovuto redigere una relazione dettagliata rispondendo alle domande contenute nel questionario "National Report" predisposto dalla Commissione stessa.

Per svolgere la suddetta attività il DPE ha organizzato una serie di incontri bilaterali con le Autorità competenti e ha incontrato anche Ordini professionali e Associazioni di categoria.

Ha altresì ascoltato i rappresentanti di talune Associazioni relative alle professioni non regolamentate.

Professioni sanitarie non mediche

Nell'analisi delle professioni regolamentate, particolare rilevanza ha assunto l'esame della regolamentazione delle professioni sanitarie. Significativa è l'evoluzione normativa che ha interessato queste professioni i cui percorsi formativi sono stati elevati e resi maggiormente professionalizzanti a beneficio dell'obiettivo primario oggetto di tutela: la salute pubblica. Pertanto il DPE, in coordinamento con il Ministero della Salute, ha incontrato sia i rappresentanti degli ordini e collegi professionali sia le associazioni di categoria delle professioni non organizzate in ordini e collegi.

Quadro normativo di riferimento per le 22 professioni sanitarie non mediche. Sintesi delle principali riforme legislative che ne hanno modificato l'autonomia e il sistema formativo.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 517/1993, che ha in parte modificato il D.Lgs. 502/1992, il sistema formativo delle professioni sanitarie ha subito una serie di importanti cambiamenti, finalizzati a rendere la formazione dei professionisti del settore sempre più qualificata.

L'obiettivo che il legislatore ha inteso perseguire è stato quello di elevare il livello della formazione, passando da corsi regionali a corsi universitari, strutturati in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo un modello che prevede una parte teorica e una parte pratica da svolgersi presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

In linea con il citato intento il Ministero della salute, ai sensi di quanto previsto dal citato D.Lgs. 502 del 1992, ha individuato con propri D.M. ventidue profili professionali di altrettante professioni sanitarie per le quali sono stati attivati i relativi corsi universitari (prima Diploma Universitario ora Laurea triennale).

Successivamente, è intervenuta la legge 26 febbraio 1999, n. 42, che ha sostituito la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, con la definizione "professione sanitaria"; ha abolito, inoltre, i "mansionari" per le professioni per le quali erano previsti e ha stabilito che il campo proprio di attività e di responsabilità di tutte le professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3 del D.L.gs n. 502/92 e successive modificazioni è determinato da tre fattori: dai contenuti dei D.M. istitutivi dei relativi profili professionali, dai contenuti degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitari e di formazione post-base e dai contenuti degli specifici codici deontologici, ove esistenti.

L'importanza del profilo professionale è di tutta evidenza se si considera che esso individua l'ambito operativo delle competenze specifiche del professionista, la responsabilità, il grado di formazione richiesta per il conseguimento del titolo abilitante all'esercizio professionale.

Quanto contenuto nella legge n. 42/99, art.1, è stato ribadito e ampliato dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, che suddivide le professioni sanitarie ex D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni, in quattro fattispecie diverse: Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (art. 1), Professioni sanitarie riabilitative (art. 2), Professioni tecnico – sanitarie (art. 3) e Professioni tecniche della prevenzione (art. 4), specificando nei commi 1 degli artt. 1, 2, 3 e 4 che "gli operatori delle professioni sanitarie" espletano le proprie competenze e le relative funzioni, avendo come riferimento le norme istitutive dei profili professionali.

La stessa norma, all'articolo 6, comma 1, prevede che il Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità e del Consiglio Universitario Nazionale, includa in una delle predette fattispecie le professioni sanitarie ex articolo 6, comma 3, del D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni, già individuate o che verranno individuate successivamente.

A tal fine è stato emanato il Decreto del 29 marzo 2001, poi riformulato dal decreto del 19 febbraio 2009, concernente la "Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni", che ha diviso le ventidue professioni sanitarie in quattro aree diverse.

La successiva legge n. 43 del 2006, agli artt. 1 e 2, definisce puntualmente che le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione sono quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.

Fatta eccezione per gli infermieri, le ostetriche e i tecnici di radiologia, che hanno un Collegio di riferimento, al quale è obbligatorio iscriversi per l'esercizio dell'attività professionale, il resto delle professioni sanitarie, non essendo stata attuata la delega al Governo prevista dall'art. 4 della legge 43 del 2006, risultano organizzate in associazioni professionali maggiormente rappresentative. La maggiore rappresentatività viene riconosciuta all'esito di un'istruttoria ministeriale per la verifica della sussistenza di specifici requisiti che sono fissati periodicamente da un decreto del Ministro.

Professioni non regolamentate

Al fine di porre in essere una modalità più flessibile di regolamentazione, utile anche in considerazione della velocità con la quale emergono nuove "professioni", l'Italia ha varato nel 2013 la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate in Ordini o Collegi". Sono escluse dal campo di applicazione della legge le professioni sanitarie e le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da norma statale.

Con tale normativa si è data importanza al ruolo delle associazioni professionali, costituite dai professionisti su base volontaria e senza vincoli di rappresentanza esclusiva. Alle associazioni è assegnato l'obiettivo di valorizzare le competenze degli iscritti, di garantire il rispetto delle regole deontologiche, di agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole della concorrenza. Le stesse associazioni possono riunirsi in forme aggregative.

Le associazioni devono garantire, tra l'altro, la promozione della formazione permanente per gli iscritti; la costituzione di uno sportello al quale il cliente possa rivolgersi in caso di contenzioso con il professionista o per avere informazioni sull'attività e sugli standard qualitativi; la pubblicazione sul proprio sito web delle informazioni necessarie a tutelare il consumatore secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità. Solo se in possesso di tutti i requisiti e previa dichiarazione responsabile dei rispettivi rappresentanti legali, le associazioni professionali possono quindi chiedere di essere iscritte nell'elenco pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico sul proprio sito internet. L'iscrizione non ha valore di regolamentazione né di riconoscimento della professione, ma di messa in evidenza delle competenze dei professionisti iscritti e delle regole deontologiche loro applicabili.

La legge ha fissato l'obbligo per il professionista di inserire in ogni rapporto scritto con il cliente l'espresso riferimento alla legge 4/2013; l'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori.

La legge 4/2013 è una norma a tutela dell'utenza e l'attestazione è uno degli strumenti per mettere in evidenza la professionalità del professionista facilitando il processo di conoscenza e identificazione del professionista. Non è una norma finalizzata alla regolamentazione della professione né a tutela del professionista.

Ogni professionista, iscritto o no a un'associazione, può far certificare la propria conformità alla norma UNI della professione, se esiste. La certificazione viene rilasciata da organismi di certificazione accreditati. Il possesso della certificazione non è un vincolo per l'esercizio della professione. Il professionista, che decida di iscriversi a un'associazione, può anche chiedere alla stessa il rilascio di un'attestazione, come ulteriore "bollino" di qualità.

Con riferimento all'esercizio di trasparenza sono stati tenuti contatti sia con singole associazioni di categoria che con il Coordinamento Libere Associazioni professionali (COLAP), con la CNA Professioni, con Confprofessioni e con Professionipiù.

Le principali criticità segnalate dagli stakeholders riguardano la difficoltà di iscrizione negli elenchi del Ministero dello sviluppo economico, in quanto risulta farraginosa e complessa la verifica obbligatoria, condotta da tale Ministero ai fini dell'iscrizione, circa la non "invadenza" delle attività svolte dalla professione di competenza di alcune associazioni con attività riservate alle attività delle professioni sanitarie.

Alcune associazioni evidenziano anche la necessità di raccordo della legge 4/13 con il decreto legislativo 13/13 circa le attestazioni/certificazioni rilasciabili al professionista.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Nel corso dei lavori di predisposizione del Piano nazionale di riforma delle professioni, coordinati dal Dipartimento politiche europee, sono emerse alcune proposte di revisione della regolamentazione, sono state affrontate alcune criticità e valutate le possibili soluzioni. Oltre alle modifiche relative ad alcune professioni, quattro sono le linee d'azione orizzontali che verranno perseguite dall'Italia all'esito di tale lavoro.

AZIONE 1: revisione dei percorsi formativi di alcune professioni tecniche (ingegneri, periti) per meglio delinearne gli ambiti di attività e le competenze (attualmente sovrapponibili con riferimento a molte attività).

AZIONE 2: valutazione e adeguamento degli esami di Stato per i titoli di studio, per rendere gli stessi più aderenti all'attività professionale che si andrà a svolgere, previo coordinamento con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

AZIONE 3: istituzione di un tavolo di lavoro tecnico con il Ministero del lavoro, il Ministero dell'istruzione, le Regioni e l'ISFOL per l'individuazione, attraverso appositi accordi, di standard minimi a livello nazionale per quelle professioni la cui formazione è rimessa da norma statale alle Regioni nonché per l'individuazione di quelle professioni soggette, a diverso titolo, anche di rango regionale, a forme di regolamentazione che, non discendendo da norma statale, non possono considerarsi propriamente legittime, secondo il principio per il quale l'esercizio di professioni non regolamentate da norma statale non può prevedere restrizioni di alcun genere.

AZIONE 4: revisione delle professioni regolamentate alla luce della sentenza della Corte di Giustizia

TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA

Tra le maggiori novità introdotte dalla Direttiva 2013/55/UE: la tessera professionale europea (EPC), volta a semplificare il riconoscimento delle qualifiche professionali e a rendere più efficiente la procedura per chi intende esercitare una professione regolamentata in altri Stati membri.

La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica (aperta dal 7 aprile al 2 giugno 2014) alle autorità competenti, alle organizzazioni dei datori di lavoro, agli ordini e collegi, alle associazioni di categoria e professionali.

A seguito di detta consultazione la Commissione ha ritenuto che sussistono le condizioni previste all'art. 4 bis, paragrafo 7, della citata direttiva per le professioni di: infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare.

Le Autorità competenti, per consentire al prestatore di presentare richiesta di rilascio della EPC, hanno inserito, così come previsto dal Regolamento di esecuzione della Commissione 2015/983:

- l'elenco della documentazione indispensabile per l'istanza di riconoscimento della qualifica professionale tramite tessera professionale;

Qui di seguito le schede di valutazione della regolamentazione di dette professioni.

Elenco professioni cluster 1:

Agente di affari in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico)	pag. 55
Agente e rappresentante di commercio	Pag. 47
Agrotecnico ed Agrotecnico laureato	pag. 35
Architetto e architetto junior.....	pag. 09
Attività disinfestazione, derattizzazione e sanificazione	pag. 54
Autoriparatore.....	pag. 57
Avvocato	pag. 11
Biologo e biologo junior	pag. 14
Chimico e chimico junior	pag. 16
Conduttore di impianti termici	pag. 66
Conduttore generatori di vapore di I – II – III – IV grado	Pag. 64
Consulente del lavoro	pag. 61
Consulente in proprietà industriale	pag. 59
Dottore agronomo e Dottore Forestale / Dottore agronomo e Dottore Forestale junior / biotecnologo agrario.....	pag. 40
Dottore commercialista	Pag. 19
Esperto contabile	pag. 21
Geologo e geologo junior	pag. 23
Geometra	pag. 25
Impiantista	Pag. 49
Ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior	Pag. 28
Ingegnere dell'informazione/ Ingegnere dell'informazione junior	pag. 33
Ingegnere industriale / ingegnere industriale junior	pag. 31
Istruttore di scuola guida (cluster 2)	pag. 60
Mediatore marittimo	pag. 53
Ottico	pag. 69
Perito agrario	pag. 38
Perito industriale chimico	pag. 42
Perito industriale in costruzioni ambiente e territorio.....	pag. 42
Perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione.....	pag. 42
Perito industriale in meccanica ed efficienza energetica	pag. 42
Perito industriale in prevenzione ed igiene ambientale	pag. 42
Perito industriale informatico.....	pag. 42
Veterinario	pag. 68

SCHEDE ANALITICHE PER PROFESSIONE

ARCHITETTO / ARCHITETTO JUNIOR

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela della sicurezza e della sanità pubblica
Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano
Tutela dei consumatori e dei destinatari dei servizi
Conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico

INDICATORI (Dati Rapporto CSAPPC-CRESME aprile 2013)

Alla fine del 2012 risultano iscritti agli ordini provinciali 150.590 di cui 147.900 nella sezione A e 2.690 nella sezione B. Il numero degli iscritti è stato in costante aumento salvo negli ultimi 4 anni.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

L'accesso all'albo è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione. A tale esame è possibile accedere col diploma di laurea di 5 o 3 anni; nel primo caso per accedere alla sezione A, nel secondo per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo.

Per l'accesso all'esame di Stato non è necessario il previo svolgimento del tirocinio professionale.

L'esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana e una prova orale.

L'attività professionale dipendente non presuppone l'obbligo dell'esame di Stato e dell'iscrizione all'Albo. È infatti il datore di lavoro ad assumersi ogni responsabilità in caso di danni causati da un laureato liberamente valutato e assunto dall'azienda.

Riforme recenti

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6). Al momento per la professione di architetto non è previsto un tirocinio obbligatorio per l'iscrizione all'albo;

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali, stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Attuazione delle riforme recenti

Gli architetti hanno attivato in brevissimo tempo l'Aggiornamento Professionale Continuo, proteggendo l'interesse collettivo, salvaguardando le aspettative della committenza, migliorando e perfezionare la competenza tecnica e professionale individuale a tutela della qualità architettonica, e promuovendo il più ampio accesso di tutti gli Iscritti all'Albo alle attività di aggiornamento e sviluppo professionale, mediante una piattaforma sulla Formazione unica a livello nazionale. L'Italia, assieme alla Spagna ed al Regno Unito, sono iscritti al Registro del Crediti Formativi del Consiglio degli Architetti d'Europa, che prevede, idealmente, il riconoscimento reciproco dei crediti formativi tra tutti quelli iscritti nello stesso Registro.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Le riforme recenti sopra illustrate rappresentano il quadro di semplificazione e innovazione che ha interessato la professione di architetto.

L'architetto svolge, in via concorrente con altre professionalità, opere di edilizia civile che comprendono tutti gli interventi in materia edilizia, pubblica e privata, e urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo, attività di coordinamento della sicurezza per appalti pubblici e privati, e attività di certificazione (antincendio e energetica). Poiché dalla lettura delle norme spesso la linea di confine delle attività riservate in via esclusiva a ciascuna professione è molto sottile, e l'esistenza di attività svolte in concorrenza con altri professionisti provoca confusione e numerosi contenziosi, nelle riunioni bilaterali con le amministrazioni competenti e con gli Ordini professionali è emersa l'opportunità di giungere a definire in maniera più chiara le competenze di ciascuna professione. L'Ordine auspica che della questione possa occuparsi il tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), anche se in realtà tale tavolo tecnico è stato istituito per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni tecniche (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

Le professioni interessate dalla sovrapposizione delle competenze sono: ingegnere, geometra, perito industriale, perito agrario.

CHIMICO / CHIMICO JUNIOR

OBIETTIVO

Sicurezza pubblica

Salute pubblica

Tutela dei consumatori e dei destinatari dei servizi

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Con R.D. 1/3/1928 n. 842 è stata individuata la professione di chimico. Il DPR 328/2001 ha istituito il doppio titolo professionale di chimico e chimico junior. Si acquisisce il titolo professionale di:

- chimico, previo superamento dell'Esame di Stato, conseguentemente al possesso del diploma di laurea quinquennale e si viene iscritti nella sez. A dell'Albo
- chimico junior, previo superamento dell'Esame di Stato, conseguentemente al possesso del diploma di laurea triennale e si viene iscritti nella sezione B dell'Albo.

Tutti i professionisti sono tenuti al rispetto del Codice etico di condotta.

Il citato DPR ha individuato le attività professionali che fanno capo alle due categorie professionali. L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per tutti i professionisti, lavoratori autonomi o dipendenti. L'iscrizione all'Albo dei Chimici, a meno che non sia esplicitamente vietata dalla legge, è obbligatoria anche per i chimici dipendenti pubblici.

L'art. 16 del R.D. 1/3/1928, n. 842 espressamente prevede: *“Le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata possono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo dei chimici(omissis)”*

In ogni caso, qualora disposizioni legislative o regolamentari prescrivano che la direzione di determinate aziende private venga affidata a chi abbia conseguito l'abilitazione alla professione di chimico, la direzione stessa deve essere affidata agli iscritti nell'albo.

Devono poi essere redatte dagli iscritti nell'albo le perizie e le analisi che devono essere presentate alle pubbliche amministrazioni”. **Riforme recenti**

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, quindi anche per la professione di chimico, tra le quali:

- a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145).
- b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed

ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Attuazione delle riforme recenti

Il Consiglio, in merito all'obbligo formativo continuo, ha segnalato di aver predisposto un portale informatico raggiungibile all'indirizzo <http://formazione.chimici.it> per la pubblicazione degli eventi formativi ai quali i professionisti Chimici possono partecipare. In considerazione che il portale è stato attivato molto recentemente, solo un numero molto esiguo di professionisti chimici ha effettuato la registrazione al portale e non è per questo ancora possibile fare considerazioni appropriate sulla sua rilevanza. Deve comunque essere messo in evidenza che la regolamentazione per l'aggiornamento professionale dei Chimici ha previsto un "sistema transitorio" che si concluderà il 31 dicembre 2017, con un primo step di valutazione previsto sullo stato di attuazione al 31 dicembre 2015 (precedente all'attivazione del portale che ha, comunque, dato riscontri incoraggianti) ma si ritiene prematuro trarre conclusioni significative.

Nel 2013 i professionisti dell'area tecnica (architetti e paesaggisti, agronomi e forestali, chimici, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari, periti industriali, tecnologi alimentari) hanno costituito la "Rete delle professioni tecniche". L'obiettivo è quello di mettere assieme risorse, competenze e organizzazione, al fine di offrire nuove concrete proposte per lo sviluppo del Paese.

Con la suddetta Rete, alla quale come specificato aderisce il Consiglio Nazionale dei Chimici, posto che nelle attività professionali esistono aree multidisciplinari e/o di parziale sovrapposizione di competenze, si è giunti ad un primo accordo per il mutuo riconoscimento delle attività di formazione continua che un professionista può svolgere partecipando alle attività di formazione continua organizzate da uno degli altri Ordini e Collegi, e non solo a quelle attività organizzate dall'Ordine o Collegio di appartenenza. Si è in attesa del vaglio del Ministero della Giustizia affinché il citato accordo possa entrare in vigore. Inoltre la Rete delle Professioni Tecniche ha manifestato la volontà di elaborare un Regolamento Unico per la formazione continua per tutti i professionisti dell'area tecnica.

In merito al Tirocinio professionale, che la norma attuale rende obbligatorio solo se previsto dai singoli ordinamenti professionali, il Consiglio Nazionale dei Chimici, ha avviato un iter con il

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da estendere al Ministero vigilante (Ministero della Giustizia), al fine di prevedere per l'esercizio della professione di Chimico e Chimico junior, l'introduzione del Tirocinio professionale obbligatorio da svolgere,

prevalentemente, in concomitanza con le ultime fasi del percorso di studi allo scopo di fornire agli studenti competenze strategiche per l'attività professionale senza per questo prolungare i tempi di accesso alla professione.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Per la professione di Chimico esistono problematiche connesse al mancato obbligo di assicurazione professionale in capo alle assicurazioni poiché sono proprie del Chimico talune attività, socialmente necessarie (quali verifiche su materiali radioattivi, agenti cancerogeni, trattamenti antiparassitari su alimenti, ecc.), spesso oggetto di specifica esclusione, attualmente non negoziabile, nelle coperture assicurative.

Il chimico svolge attività sovrapponibili con quelle svolte dal Perito industriale chimico. Per evitare confusione e numerosi contenziosi interprofessionali connessi a differenti interpretazioni delle norme attuative delle competenze professionali tra le due categorie professionali i relativi Consigli nazionali, in data 28/3/2013, hanno stilato un protocollo d'intesa con l'intento esclusivo di dar luogo ad una ricognizione interpretativa condivisa delle rispettive sfere di competenza professionale, senza incidere sulle normative vigenti.

Si evidenzia infine, che presso il Ministero della Giustizia, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), è stato istituito un tavolo tecnico tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali per l'elaborazione di un Testo unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni tecniche (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti). È stata presentata una proposta di legge in Parlamento che prevede il riconoscimento della figura professionale del fisico che confluirebbe nell'Ordine professionale riformato dei chimici e dei fisici.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Il Consiglio Nazionale ritiene che la formazione del professionista non soltanto debba essere intesa come obbligo deontologico, ma deve tenere conto della necessità di un lavoro sempre più modificato dallo sviluppo della conoscenza, dall'evoluzione scientifica e tecnologica, dall'aggiornamento legislativo e dalle trasformazioni delle competenze. E' necessario, quindi, evitare la rapida obsolescenza delle varie competenze professionali con un continuo aggiornamento dei percorsi formativi.

Per rispondere alle richieste sempre più pressanti del mercato del lavoro anche a livello europeo e internazionale, è necessario avviare, con la collaborazione degli Ordini professionali, una profonda e periodica revisione dei contenuti didattici dei corsi universitari per adeguarli alle esigenze del contesto produttivo e per consentire reali sbocchi occupazionali.

GEOLOGO / GEOLOGO JUNIOR

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi

Tutela dalle frodi

Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

INDICATORI

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Per svolgere la professione di geologo (istituita con la legge 112/63) occorre essere in possesso di specifico titolo accademico valido per partecipare all'esame di Stato, essere in possesso di abilitazione conseguita dopo il superamento del predetto esame e essere iscritto all'Ordine. Il DPR 328/2001 ha istituito il doppio titolo professionale di geologo e geologo junior. Si acquisisce il titolo professionale di:

- geologo conseguentemente al possesso del diploma di laurea quinquennale e si viene iscritti nella sez. A dell'Albo,

- geologo junior conseguentemente al possesso del diploma di laurea triennale e si viene iscritti nella sezione B dell'albo.

Il citato Decreto ha individuato anche le attività professionali che fanno capo alle due categorie professionali.

L'attività professionale dipendente non presuppone l'obbligo dell'esame di Stato e dell'iscrizione all'Albo. È infatti il datore di lavoro ad assumersi ogni responsabilità, in caso di danni causati da un laureato liberamente valutato ed assunto dall'azienda.

Riforme recenti

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

- a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

- b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

- c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

La professione è stata recentemente riformata dapprima dal DPR 328/2001 e successivamente dal DPR 137/2012.

Comunque il Collegio ritiene siano utili ulteriori riforme per garantire che il titolo italiano rientri negli standard individuati dalla Federazione europea dei geologi. Per la Federazione il titolo di geologo deve basarsi su 4 pilastri: diploma di laurea adeguato, formazione professionale continua, esperienza professionale e rispetto del Codice Etico.

GEOMETRA

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela della sicurezza e della sanità pubblica
Tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi
Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

INDICATORI

livello di occupazione: attualmente gli iscritti all'albo professionale sono circa 109.000 che operano liberamente nei campi di attività come previsto dalle norme.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

L'accesso all'albo è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione. A tale esame è possibile accedere attraverso i seguenti percorsi formativi:

- a) conseguimento di laurea triennale di primo livello, comprensiva di tirocinio di 6 mesi (ai sensi del Decreto del Ministero della Università del 26 luglio 2007);
- b) previo possesso del diploma di geometra, frequenza con esito positivo di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di 4 semestri comprensivi di tirocinio non inferiore a 6 mesi coerenti con le attività professionali del geometra (artt. 6 e 55, DPR n. 328/2001);
- c) conseguimento di diploma universitario triennale in edilizia, ingegneria delle infrastrutture, sistemi informativi territoriali, secondo l'ordinamento universitario previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127 (vedi D.P.R. 328/2001, art. 8 comma 3, tab. A - geometra).

I corsi di cui al punto b) sono organizzati a norma del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 31 ottobre 2000, n. 436 ed hanno una durata di quattro semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a 6 mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo dei geometri.

Il sistema di regolamentazione della professione di geometra in Italia prevede l'iscrizione all'albo professionale proprio per tutelare gli obiettivi di interesse generale che, pertanto, vengono perseguiti in modo coerente e sistematico, atteso che le misure adottate sono previste dalla legge e, dunque, vengono applicate costantemente per tutti i geometri che intendono svolgere la libera professione.

L'attività professionale dipendente non presuppone l'obbligo dell'esame di Stato e dell'iscrizione all'Albo. È infatti il datore di lavoro ad assumersi ogni responsabilità, in caso di danni causati da un laureato liberamente valutato ed assunto dall'azienda.

L'attività professionale del geometra comprende attività complesse e correlate a responsabilità civili e, talvolta, anche penali; pertanto, la formazione scolastica/universitaria, il tirocinio e la "formazione professionale continua" sono previsti dalla legge per garantire che i geometri abbiano conoscenze tecniche e capacità di svolgere le prestazioni professionali in qualità e quantità adeguate all'evoluzione scientifica ed alle esigenze dei destinatari dei servizi, dei consumatori e dell'intera collettività (ad esempio: atti di aggiornamento catastali, sicurezza dei cantieri, progettazione, direzione dei lavori, stima dei collaterali).

Le attività svolte dai geometri comportano la necessità di possedere conoscenze tecnico-giuridiche numerose e specifiche che, nel tempo, si evolvono con l'evoluzione tecnico-scientifica della materia nonché con la continua introduzione di nuove norme e procedure sia a livello comunitario, che nazionale e regionale; quindi, ai professionisti è richiesto anche un costante aggiornamento professionale.

Anche la preparazione scolastica e professionale garantisce che i geometri siano in grado conoscere e rispettare, nello svolgimento delle attività professionali, le numerose e complesse normative tecnico-legali che le leggi stabiliscono a tutela della sicurezza pubblica, della sanità pubblica, della protezione dei consumatori e dei destinatari dei servizi della prevenzione delle frodi della protezione dell'ambiente e dell'ambiente urbano e rurale nonché della conservazione del patrimonio culturale etc.

Riforme recenti:

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

CRITICITA'. AZIONI GIÀ AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Le riforme recenti sopra illustrate rappresentano il quadro di semplificazione e innovazione che ha interessato la professione.

La nozione di “opere di edilizia civile” deve intendersi come comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo.

Data tale definizione, il geometra svolge alcune attività riservate per legge in via esclusiva e altre riservate in via concorrente con altre professionalità. Poiché dalla lettura delle norme spesso la linea di confine delle attività riservate in via esclusiva a ciascuna professione è molto sottile, e l'esistenza di attività svolte in concorrenza con altri professionisti provoca confusione e numerosi contenziosi, nelle riunioni bilaterali con le amministrazioni competenti e con gli Ordini professionali è emersa l'opportunità di giungere a definire in maniera più chiara le competenze di ciascuna professione. L'Ordine auspica che della questione possa occuparsi il tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), anche se in realtà tale tavolo tecnico è stato istituito per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni tecniche (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

Le professioni interessate dalla sovrapposizione delle competenze sono: ingegnere, architetto, perito industriale e perito agrario.

INGEGNERE CIVILE AMBIENTALE / INGEGNERE CIVILE AMBIENTALE JUNIOR

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela della sicurezza e della sanità pubblica
Tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi
Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano
Conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico

INDICATORI

In Italia, il numero di persone che praticano a tempo pieno la libera professione di ingegnere (intendendosi tutti i professionisti iscritti alle 2 sezioni e tre settori in cui l'Albo UNICO è suddiviso) è in crescita costante. Nel 2013 si è arrivati a 77.594 ingegneri iscritti al fondo di previdenza rispetto ai 64.046 del 2008. A questo numero bisogna aggiungere circa 20.000 ingegneri che lavorano non a tempo pieno.

Purtroppo il reddito medio delle attività professionali è drasticamente diminuito. Negli ultimi 5 anni gli ingegneri professionisti hanno perso il 23% del loro reddito.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Il DPR 328/2001, articolando l'Albo, che è unico, in sezioni e settori, ha istituito il doppio titolo professionale di ingegnere civile ambientale e ingegnere civile-ambientale junior.

Gli ingegneri civili-ambientali accedono alla sezione A dell'albo previa formazione universitaria di durata quinquennale ed apposito esame di Stato. Solo alcune classi di laurea di secondo livello e successive classi corrispondenti stabilite per legge, consentono l'accesso a tale esame (art. 47 del citato DPR).

Gli ingegneri civili-ambientali junior accedono alla sezione B dell'albo previa formazione universitaria di durata triennale ed apposito esame di Stato. Solo alcune classi di laurea di primo livello e successive classi corrispondenti stabilite per legge, consentono l'accesso a tale esame (art. 48 del citato DPR).

Per l'accesso all'esame di Stato non è necessario il previo svolgimento del tirocinio professionale. L'articolo 46, medesimo DPR, indica anche le attività professionali che fanno capo alle due tipologie professionali.

L'attività professionale dipendente presuppone sempre il possesso dell'abilitazione professionale e il requisito dell'iscrizione all'Albo. Come unica eccezione, per i dipendenti pubblici che svolgono incarichi di progettazione interna è sufficiente il requisito dell'abilitazione professionale.

Riforme recenti

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito

disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6). Al momento per la professione di ingegnere non è previsto un tirocinio obbligatorio per l'iscrizione all'albo;

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

CRITICITÀ. AZIONI GIÀ AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Le recenti riforme sopra illustrate rappresentano il quadro di semplificazione e innovazione che ha interessato la professione.

La nozione di "opere di edilizia civile" deve intendersi come comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo.

Data tale definizione, l'ingegnere svolge alcune attività riservate per legge in via esclusiva e altre riservate in via concorrente con altre professionalità. Poiché dalla lettura delle norme spesso la linea di confine delle attività riservate in via esclusiva a ciascuna professione è molto sottile, e l'esistenza di attività svolte in concorrenza con altri professionisti provoca confusione e numerosi contenziosi, nelle riunioni bilaterali con le amministrazioni competenti e con gli Ordini professionali è emersa l'opportunità di giungere a definire in maniera più chiara le competenze di ciascuna professione in tale campo. L'Ordine auspica che della questione possa occuparsi il tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), anche se in realtà tale tavolo tecnico è stato istituito per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni tecniche (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

Le professioni interessate dalla sovrapposizione delle competenze con l'ingegnere civile – ambientale e ingegnere civile-ambientale junior sono: architetto, geometra, perito industriale e perito agrario.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Il Consiglio nazionale ritiene che il sistema possa essere migliorato contestualmente all'evoluzione della professione in funzione della trasformazione tecnologica, sociale e culturale del paese purché con misure che siano sempre a salvaguardia dell'interesse generale.

INGEGNERE INDUSTRIALE / INGEGNERE INDUSTRIALE JUNIOR

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela della sicurezza e della sanità pubblica
Tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi
Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

INDICATORI

Vedere professione ingegnere civile/ambientale.
Attualmente nel settore industriale dell'Albo risultano iscritti oltre 180mila professionisti.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Il DPR 328/2001, articolando l'Albo che è unico, in sezioni e settori, ha istituito il doppio titolo professionale di ingegnere industriale e ingegnere industriale junior.

Gli ingegneri industriali accedono alla sezione A dell'albo previa formazione universitaria di durata quinquennale ed apposito esame di Stato. Solo alcune classi di laurea di secondo livello e successive classi corrispondenti istituite per legge consentono l'accesso a tale esame (art. 47 del citato DPR).

Gli ingegneri industriali junior accedono alla sezione B dell'albo previa formazione universitaria di durata triennale ed apposito esame di Stato. Solo alcune classi di laurea di primo livello e le classi corrispondenti successive stabilite per legge consentono l'accesso a tale esame (art. 48 del citato DPR).

Per l'accesso all'esame di Stato non è necessario il previo svolgimento del tirocinio professionale.

L'articolo 46, medesimo DPR, indica anche le attività professionali che fanno capo al settore industriale nonché le limitazioni previste per gli ingegneri industriali junior.

L'attività professionale dipendente presuppone sempre il possesso dell'abilitazione professionale e il requisito dell'iscrizione all'Albo. Come unica eccezione, per i dipendenti pubblici che svolgono incarichi di progettazione interna è sufficiente il requisito dell'abilitazione professionale.

Recenti riforme

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che tale procedimento si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

- a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);
- b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento

dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6). Al momento per la professione di ingegnere non è previsto un tirocinio obbligatorio per l'iscrizione all'albo;

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1**, come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27, ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Le recenti riforme sopra illustrate rappresentano il quadro di semplificazione e innovazione che ha interessato la professione.

Alcune attività che svolge l'ingegnere sono riservate in via esclusiva mentre altre sono riservate in via concorrente ad altre professionalità.

Poiché, dalla lettura delle norme, la linea di confine delle attività riservate in via esclusiva non è sempre chiara, e l'esistenza di attività svolte in concorrenza con altri professionisti provoca confusione e numerosi contenziosi, nelle riunioni bilaterali con le amministrazioni competenti e con gli Ordini professionali, è emersa l'opportunità di definire in maniera più chiara le competenze di ciascuna professione in tale campo. L'Ordine auspica che della questione possa occuparsi il tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), anche se in realtà tale tavolo tecnico è stato istituito per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni tecniche (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

La professione interessata dalla sovrapposizione delle competenze con l'ingegnere industriale e l'ingegnere industriale junior è quella del perito industriale.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Il Consiglio nazionale ritiene che il sistema possa essere migliorato contestualmente all'evoluzione della professione in funzione della trasformazione tecnologica, sociale e culturale del paese purché con misure che siano sempre a salvaguardia dell'interesse generale.

INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE/INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE JUNIOR

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela della sicurezza e della sanità pubblica

Tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi

INDICATORI

Vedere professione ingegnere civile/ambientale.

Attualmente nel settore dell'informazione dell'Albo risultano iscritti oltre 163 mila professionisti.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Il DPR 328/2001, articolando l'Albo che è unico, in sezioni e settori, ha istituito il doppio titolo professionale di ingegnere dell'informazione e ingegnere dell'informazione iunior.

Gli ingegneri dell'informazione accedono alla sezione A dell'albo previa formazione universitaria di durata quinquennale ed apposito esame di Stato. Solo alcune classi di laurea di secondo livello e successive classi corrispondenti stabilite per legge consentono l'accesso a tale esame (art. 47 del citato DPR).

Gli ingegneri dell'informazione iunior accedono alla sezione B dell'albo previa formazione universitaria di durata triennale ed apposito esame di Stato. Solo alcune classi di laurea di primo livello e successive classi corrispondenti stabilite per legge consentono l'accesso a tale esame (art. 48 del citato DPR).

Per l'accesso all'esame di Stato non è necessario il previo svolgimento del tirocinio professionale.

L'articolo 46 del medesimo decreto indica anche le attività professionali che fanno capo alle due tipologie professionali.

L'attività professionale dipendente presuppone sempre il possesso dell'abilitazione professionale e il requisito dell'iscrizione all'Albo. Come unica eccezione, per i dipendenti pubblici che svolgono incarichi di progettazione interna è sufficiente il requisito dell'abilitazione professionale.

Recenti riforme

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che tale procedimento si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed

ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6). Al momento per la professione di ingegnere non è previsto un tirocinio obbligatorio per l'iscrizione all'albo;

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

CRITICITA'. AZIONI GIÀ AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Le recenti riforme sopra illustrate rappresentano il quadro di semplificazione e innovazione che ha interessato la professione.

Alcune attività che svolge l'ingegnere sono riservate in via esclusiva mentre altre sono riservate in via concorrente ad altre professionalità.

Poiché, dalla lettura delle norme, la linea di confine delle attività riservate in via esclusiva non è sempre chiara, e l'esistenza di attività svolte in concorrenza con altri professionisti provoca confusione e contenziosi, è emersa l'opportunità di definire in maniera più chiara le competenze di ciascuna professione in tale campo. L'Ordine auspica che della questione possa occuparsi il tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), anche se in realtà tale tavolo tecnico è stato istituito per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni tecniche (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

La professione interessata dalla sovrapposizione delle competenze con l'ingegnere dell'informazione e dell'ingegnere dell'informazione junior è quella del perito industriale.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Il Consiglio nazionale ritiene che il sistema possa essere migliorato contestualmente all'evoluzione della professione in funzione della trasformazione tecnologica, sociale e culturale del paese purché con misure che siano sempre a salvaguardia dell'interesse generale.

AGROTECNICO ED AGROTECNICO LAUREATO

OBIETTIVO

Tutela dei consumatori e dei destinatari del servizio
Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano
Sicurezza del cibo e tutela del rischio idrogeologico

INDICATORI

livello di occupazione per professione
impatto economico
livello di mobilità

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

La professione di agrotecnico è stata istituita con la legge 6/6/1986, n. 251 e col tempo ha subito numerose modifiche relativamente, in particolare, ai titoli di studio idonei per l'accesso.

I requisiti per l'accesso all'Albo professionale, previo superamento dell'esame di Stato abilitante sono, in alternativa, i seguenti (art. 55 del D.P.R. 05/06/2001, n. 328):

- essere in possesso di "diploma universitario" di cui alla legge 341/1990, senza necessità di alcun tirocinio;
- essere in possesso di un diploma di laurea di primo livello e aver svolto un semestre di tirocinio professionale certificato;
- essere in possesso di laurea magistrale, specialistica o "vecchio ordinamento" (ante DM 509/1990) e aver svolto un semestre di tirocinio professionale certificato;
- essere in possesso di diploma di Istituto professionale o Tecnico agrario o titolo equipollente che abbia svolto 18 mesi di pratica professionale certificata o un percorso formativo equivalente come aver frequentato un corso di studi presso gli ITS, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di tre semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo.

Tutti i professionisti sono tenuti al rispetto del Codice etico di condotta.

Riforme recenti

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Tra i requisiti per l'iscrizione all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, l'art. 51 del precitato decreto ha stabilito che è sufficiente il domicilio professionale (in alternativa della residenza) nella circoscrizione del collegio in cui si chiede di essere iscritti.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Si segnala che presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) è stato istituito un Tavolo tecnico per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha segnalato che l'esistenza di attività concorrenti nelle attività riservate può spesso creare problemi nell'attribuzione delle attività e, quindi, nei rapporti con le altre categorie professionali presenti nello stesso settore di attività: agronomi e periti agrari. Entrambe quest'ultime professioni, e marcatamente quella degli agronomi, rivendicano continuamente "esclusive" competenze professionali non previste per legge, le quali costituiscono, secondo il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, elemento di ostacolo alla mobilità dei professionisti e di riduzione della concorrenza.

Per evitare l'ulteriore incrementarsi del contenzioso inter-professionale, il Collegio auspica che il processo di trasparenza voluto dall'art. 59 della Direttiva 2005/36/CE porti all'introduzione del principio secondo il quale l'esercizio delle attività professionali è libero, in base alla professionalità specifica maturata sia nel corso di studi che con il superamento dell'esame di Stato, salvo i casi di espressa riserva di legge.

Tale innovazione, secondo il Collegio, sarebbe in linea con i principi del DPR 328/01, in base al quale un laureato in una determinata Classe di laurea può scegliere di iscriversi in più Albi professionali (ad es. un laureato nella “Classe 20- Scienze e tecnologie agrarie” può scegliere di iscriversi nell’Albo dottori agronomi e forestali-sez.B, albo agrotecnici e albo periti agrari), con l’effetto di continue liti fra albi, che tendono a rivendicare per se competenze professionali “esclusive” allo scopo di evitare che i giovani laureati utilizzino liberamente il potere di scegliere l’Albo ritenuto a loro più consono.

Si segnala infine che il Collegio Nazionale degli Agrotecnici ha stipulato convenzioni con Università ed Istituti superiori alla scopo di far svolgere, in tutto o in parte, il periodo di tirocinio prima del conseguimento del titolo di studio, con l’effetto di ridurre significativamente (di almeno un anno) il momento dell’immissione nel mondo del lavoro dei giovani professionisti.

PERITO AGRARIO

OBIETTIVO

Tutela della sicurezza e della sanità pubblica
Tutela dei consumatori e dei destinatari del servizio
Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

INDICATORI

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

La professione di perito agrario è stata istituita con la legge 28/3/1968, n. 434 e s.m.i.

I requisiti per l'accesso all'Albo professionale, previo superamento dell'esame di Stato abilitante sono, in alternativa, i seguenti (art. 55 del D.P.R. 05/06/2001, n. 328):

- essere in possesso di "diploma universitario" di cui alla legge 341/1990, senza necessità di alcun tirocinio;
- essere in possesso di un diploma di laurea di primo livello e aver svolto un semestre di tirocinio professionale certificato;
- essere in possesso di laurea magistrale, specialistica o "vecchio ordinamento" (ante DM 509/1990) e aver svolto un semestre di tirocinio professionale certificato;
- essere in possesso di diploma di Istituto professionale o Tecnico agrario o titolo equipollente che abbia svolto 18 mesi di pratica professionale certificata o un percorso formativo equivalente come aver frequentato un corso di studi presso gli ITS, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo.

Tutti i professionisti sono tenuti al rispetto del Codice etico di condotta.

Riforme recenti

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

- a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);
- b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

- c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);
- d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

AZIONI GIÀ AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Si segnala che presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) è stato istituito un Tavolo tecnico per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Il Collegio Nazionale dei Periti agrari sta verificando la possibilità di riconoscere, in alternativa ai percorsi di tirocini previsti dalla normativa, periodi di alternanza scuola-lavoro.

DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE / AGRONOMO E FORESTALE JUNIOR / BIOTECNOLOGO AGRARIO

OBIETTIVO

Salute pubblica

Tutela dei consumatori e dei destinatari del servizio

Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

INDICATORI

livello di occupazione per professione

impatto economico

livello di mobilità

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

La professione è stata istituita con la legge 7/1/1976, n. 3. Il DPR 328/2001 ha poi istituito nell'Albo la sezione A e la sezione B.

Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore forestale.

Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agronomo e forestale junior;
- b) zoonomo;
- c) biotecnologo agrario.

Per l'accesso alla sez. A dell'Albo professionale, previo superamento dell'esame di Stato abilitante, occorre il possesso di laurea specialistica (art. 12 del D.P.R. 05/06/2001, n. 328).

Per l'accesso alla sez. B dell'Albo professionale (art. 13 del D.P.R. 05/06/2001, n. 328), previo superamento dell'esame di Stato abilitante, occorre il possesso di laurea in una delle seguenti classi:

- a) per l'iscrizione al settore agronomo e forestale:
 - 1) classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
 - 2) classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
- b) per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario:
 - 1) classe 1 - Biotecnologie.

Tutti i professionisti sono tenuti al rispetto del Codice etico di condotta.

Riforme recenti

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

- a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);
- b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento

dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Si segnala che presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) è stato istituito un Tavolo tecnico per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Il Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha segnalato l'esistenza di attività riservate in via esclusiva alla propria categoria professionale.

PERITO INDUSTRIALE

- Perito industriale chimico
- Perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione
- Perito industriale in costruzioni ambiente e territorio
- Perito industriale in prevenzione e igiene ambientale
- Perito industriale informatico
- Perito industriale in meccanica ed efficienza energetica

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela della sicurezza e della sanità pubblica

Tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi

Tutela dell'ambiente, compreso l'ambiente urbano

Tutela della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro

INDICATORI

L'ordine professionale è organizzato su base provinciale, al quale sono iscritti n. 45.000 professionisti, di cui n. 14.500 professionisti iscritti anche all'Ente di Previdenza della categoria (EPPI).

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Ai sensi dell'art. 55 del 5 giugno 2001, n. 328 per esercitare la professione di perito è necessario superare l'esame di Stato al quale è possibile accedere:

- a) con un diploma di laurea triennale diversificato a seconda delle sezioni alla quale si intende iscriversi;
- b) coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto 31 ottobre 2000, n. 436 del Ministro della pubblica istruzione, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.

Agli iscritti con il titolo di laurea spetta il titolo professionale di perito industriale laureato.

La professione di Perito Industriale è istituita dalla Legge 24 giugno 1923, n.1395, che tramite apposito regolamento istituiva in ogni provincia italiana Albi speciali per i periti agrimensori (attuale Geometra) e per le categorie di periti tecnici.

Il Perito Industriale ha competenza nella progettazione, esecuzione e direzione nei limiti delle rispettive competenze e, in generale, nelle "mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti le specialità stesse".

L'esistenza dell'ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati è subordinata alla necessità di tutelare rilevanti interessi generali nello svolgimento di attività caratterizzate da asimmetrie informative e dal rischio di danni sociali conseguenti a prestazioni non adeguate.

Riforme recenti:

L'art. 45 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Le riforme recenti sopra illustrate rappresentano il quadro di semplificazione e innovazione che ha interessato la professione.

La nozione di "opere di edilizia civile" deve intendersi come comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo.

Data tale definizione, il perito industriale svolge alcune attività riservate per legge in via esclusiva e altre riservate in via concorrente con altre professionalità. Poiché dalla lettura delle norme spesso la linea di confine delle attività riservate in via esclusiva a ciascuna professione è molto sottile, e l'esistenza di attività svolte in concorrenza con altri professionisti provoca confusione e numerosi contenziosi, nelle riunioni bilaterali con le amministrazioni competenti e con gli Ordini professionali è emersa l'opportunità di giungere a definire in maniera più chiara le competenze di ciascuna professione. L'Ordine auspica che della questione possa occuparsi il tavolo tecnico istituito

presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), anche se in realtà tale tavolo tecnico è stato istituito per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni tecniche (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

Le professioni interessate dalla sovrapposizione delle competenze sono: ingegnere, geometra, architetto e perito agrario.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

La professione di perito industriale si compone di n. 37 specializzazioni (distinte tra vecchio e nuovo ordinamento), tanti quanti sono i titoli di studio, al cui conseguimento l'esercizio della professione è subordinato, introdotti con il DPR 328/2001, che danno accesso, alternativamente, a diverse specializzazioni /sezioni.

Infine, il candidato in possesso di un titolo di laurea, ai sensi dell'art. 55, comma 2, lett. d) D.P.R. n. 328/2001 può scegliere di essere ammesso indifferentemente fino a 13 (tredici) esami di Stato differenti, tante quante sono le sezioni professionali (vedi le sezioni di accesso al candidato in possesso della classe di laurea 10 – Ingegneria industriale ex Dm 4 agosto 2000).

Vi sarebbe, pertanto, l'esigenza di semplificare ed accorpare, per aree tecniche similari, le diverse specialità della professione di perito industriale.

Il Consiglio Nazionale, a seguito delle novità introdotte in tema di accesso alla professione dall'art. 55 del DPR 328/2001, auspica la modifica della legge n. 17 del 2 febbraio 1990, affinché la professione sul territorio italiano e comunitario, chiarendo in via chiara e definitiva che la professione di perito industriale sia una professione regolamentata appartenente al livello di qualifica professionale di cui all'art. 11 lettera d) della direttiva 36/2005/CE.

La laurea, della durata minima di tre anni, o titolo equivalente, deve essere un obbligo per tutti i professionisti e l'unica condizione per l'accesso all'esercizio delle professioni.

Pertanto, ritengono sia necessario intervenire con una modifica normativa, affinché possa essere assicurato l'accesso alla professione anche ai nuovi diplomati, che abbiano conseguito il diploma di istruzione tecnica superiore, ai sensi del D.P.R. n. 88/2010 (cd. "Decreto Gelmini"), conseguendo poi la laurea triennale. Per tutti si prevede un tirocinio obbligatorio di sei mesi.

NUOVO QUADRO NORMATIVO PROPOSTO

Per l'Ordine la modifica normativa dovrebbe essere la seguente:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 1 1. Il titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici. 2. L'esercizio della libera professione e' riservato agli iscritti nell'albo professionale.	Art. 1 Il titolo di perito industriale spetta a coloro che siano in possesso del titolo previsto dall'articolo 55, comma 2 lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 o di un titolo equivalente; 2. L'esercizio della libera professione e' riservato agli iscritti nell'albo professionale.

Art. 2. 1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali e' necessario: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità; b) godere il pieno esercizio dei diritti civili; c) essere di ineccepibile condotta morale; d) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione e' richiesta; e) essere in possesso del diploma di perito industriale; f) avere conseguito l'abilitazione professionale. 2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. 3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma; b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma; c) abbiano compiuto un periodo biennale di	Art. 2. 1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali e' necessario: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino extracomunitario in possesso del titolo di studio, previsto dall'ordinamento, conseguito in Italia ovvero in possesso di decreto di riconoscimento della qualifica professionale, di cui al successivo articolo 2, comma 4"; b) godere il pieno esercizio dei diritti civili; c) essere di ineccepibile condotta morale; d) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione e' richiesta; e) essere in possesso del titolo previsto dall'articolo 55, comma 2 lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 o di un titolo equivalente; f) avere conseguito l'abilitazione professionale. 2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni 3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano svolto un periodo di tirocinio di sei mesi, in tutto o in parte durante il corso degli studi, secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra l'ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati e le Università ovvero con enti della Pubblica Amministrazione ovvero con professionisti o società tra professionisti, esercenti l'attività nella medesima area tecnica, iscritti al relativo ordine professionale da almeno un quinquennio.
---	--

formazione e lavoro con contratto a norma dell'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma; d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma. 4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio. 4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale del titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. 5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5-bis Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE. Art. 3. 1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge. 3. Hanno titolo all'iscrizione nell'albo professionale dei periti industriali, a semplice	(eliminato) 4. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale del titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. 5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE. Art. 3. 1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti
--	--

richiesta, i periti industriali che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.	industriali laureati secondo le disposizioni previgenti, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione della presente legge
--	---



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Parere Consiglio di Stato sull'emanando
regolamento per le misure compensative per
l'esercizio della libera professione di perito
industriale e perito industriale laureato**



Numero 03658/2015 e data 29/12/2015



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 17 dicembre 2015

NUMERO AFFARE 02111/2015

OGGETTO:

Ministero della giustizia.

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “*Regolamento di cui all’art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato*”.

LA SEZIONE

Vista la nota del 1° dicembre 2015, prot. n. 11118.U, di trasmissione della relazione del 30 novembre 2015, pervenuta alla segreteria della Sezione il 1° dicembre 2015, con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso.

1. Con la nota del 1° dicembre 2015, prot. n. 11118.U, il Ministero della giustizia ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto in epigrafe, recante

“Regolamento di cui all’art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato”.

In proposito l’Amministrazione ha riferito che la materia del riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in ambito comunitario è attualmente disciplinata dalla direttiva 2005/36/CE - che ha sostituito le precedenti fonti comunitarie - recepita in Italia dal d. lgs. n. 206 del 2007 (di seguito decreto legislativo).

Tale direttiva fissa le regole del sistema generale di riconoscimento, finalizzato a permettere allo *“Stato membro ospitante”* - che sul proprio territorio subordina l’accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali - di riconoscere le qualifiche professionali acquisite in uno o più *“Stati membri”* e consentire al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione per la quale possiede la corrispondente formazione.

In particolare, l’art. 22 del decreto legislativo, in conformità al succitato sistema generale di riconoscimento, prevede l’attuazione di misure compensative consistenti in una prova attitudinale o in un tirocinio, qualora dall’esame della documentazione presentata dall’interessato emerga la necessità di colmare eventuali lacune formativo-professionali rispetto alla figura professionale corrispondente nello Stato membro ospitante.

Il Ministero proponente ha, altresì, sottolineato che le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione e la valutazione delle misure compensative devono essere definite, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 24 del decreto legislativo, con decreto del Ministro vigilante sulla professione regolamentata: nel caso della professione di perito industriale e di perito industriale laureato, il cui esercizio in Italia è subordinato all’iscrizione nell’albo professionale

dei periti industriali, previo superamento di un esame di stato, la vigilanza compete al Ministro della giustizia.

Lo schema di regolamento proposto - volto a dare concreta applicazione alla direttiva ai fini dell'esercizio in Italia della professione di perito industriale e di perito industriale laureato da parte di professionisti provenienti da altri Stati dell'Unione europea - è stato predisposto, secondo quanto esplicitato dall'Amministrazione, sulla base dei precedenti regolamenti adottati in materia di misure compensative, prevedendo anche alcune novità rispetto a tali precedenti.

L'Amministrazione, in merito, evidenzia che il presente schema introduce: a) la possibilità di sottoporre i professionisti che operano in regime di libera prestazione di servizi alla “*eventuale prova attitudinale*” di cui all'art. 11, comma 4 del decreto legislativo, qualora si rilevino differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali tali da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica; b) la previsione di poter sostenere, nell'ambito della prova attitudinale, una prova pratica alternativa alla prova scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo e in adesione a quanto rilevato dal Consiglio di Stato con il parere n. 4826/2006, reso nell'Adunanza del 18 dicembre 2006; c) una diversa composizione della commissione di cui all'art. 3 dello schema di regolamento, formata da dieci membri effettivi e dieci membri supplenti, al fine di assicurare la presenza di almeno un professionista e un docente per ciascun settore in cui si articola la professione di perito industriale e perito industriale laureato; d) la presenza, nella succitata commissione, di un membro effettivo e di un membro supplente nominati tra i magistrati in servizio presso la Corte d'appello di Roma (anziché in servizio presso l'intero distretto) e l'inserimento, in aggiunta a questi, di magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato, che abbiano conseguito almeno la “*terza valutazione di professionalità*”; d) il

richiamo al D.P.R. n. 183 del 2011 relativamente alla documentazione che il richiedente deve presentare ai fini dell'ammissione alla prova attitudinale o dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti di cui agli art. 5, comma 1 e 11, comma 3, lett. b) del regolamento.

Con riferimento, inoltre, al procedimento seguito per predisporre il presente schema di regolamento, il Ministero proponente ha sottolineato di aver condiviso tale intervento normativo con il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati e con l'Ordine professionale interessato.

2. Quanto al contenuto dello schema di regolamento, l'Amministrazione ha riferito che lo stesso si compone di 16 articoli e di 3 allegati, le cui disposizioni sono di seguito riassunte nei loro aspetti principali:

- art. 1 (*“Definizioni”*) che contiene le definizioni dei termini rilevanti ai fini del regolamento in esame;
- art. 2 (*“Contenuto della prova attitudinale”*) che disciplina il contenuto della prova attitudinale, articolata in una prova scritta o pratica e in una prova orale;
- art. 3 (*“Commissione d'esame”*) che prevede l'istituzione, la composizione e la durata in carica della commissione d'esame, di cui fanno parte dieci membri effettivi e dieci membri supplenti;
- art. 4 (*“Vigilanza sugli esami”*) che attribuisce al Ministero della giustizia l'alta sorveglianza sullo svolgimento degli esami e sull'operato della commissione;
- art. 5 (*“Svolgimento dell'esame”*) che disciplina le modalità di presentazione delle domande di partecipazione all'esame - da presentare secondo il *fac-simile* di cui all'allegato B - nonché le successive attività di convocazione della commissione;
- art. 6 (*“Valutazione della prova attitudinale”*) che disciplina le modalità di svolgimento e di valutazione della prova attitudinale;

- art. 7 (“*Oggetto e svolgimento del tirocinio*”) che regola lo svolgimento del tirocinio, alternativo alla prova attitudinale, la cui durata non può superare i diciotto mesi;
- art. 8 (“*Elenco dei professionisti*”) che prevede l’istituzione presso il Consiglio nazionale di un elenco di professionisti presso i quali svolgere il tirocinio;
- art. 9 (“*obblighi del tirocinante*”) che prevede che il tirocinante debba eseguire diligentemente le disposizioni del professionista, mantenendo il riserbo sulle notizie acquisite durante il tirocinio;
- art. 10 (“*Registro dei tirocinanti*”) che prevede l’istituzione del registro dei tirocinanti, tenuto dal Consiglio nazionale;
- art. 11 (“*Iscrizione*”) che prevede, nel dettaglio, le modalità di iscrizione nel citato registro, da richiedere tramite un’istanza redatta secondo il modello di cui all’allegato C;
- art. 12 (“*Delibera di iscrizione*”) che disciplina le modalità d’accoglimento o di rigetto della domanda di iscrizione in detto registro;
- art. 13 (“*Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio*”) che regola, nel dettaglio, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio e l’intervento, eventuale, del Consiglio nazionale in sede di valutazione del tirocinante;
- art. 14 (“*Sospensione e interruzione del tirocinio*”) che reca disposizioni in tema di sospensione e interruzione del tirocinio;
- art. 15 (“*Cancellazione dal registro dei tirocinanti*”) che disciplina le ipotesi di cancellazione dal registro dei tirocinanti in caso di rinuncia all’iscrizione, di dichiarazione d’interruzione del tirocinio, di condanna definitiva per specifici delitti nonché in caso di rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
- art. 16 (“*Sospensione dal registro dei tirocinanti*”) che prevede la sospensione dall’iscrizione nel registro in caso di condanna, anche in primo grado, per gravi reati;

- allegato A, che individua gli argomenti, sia di carattere generale sia specifici per settori di specializzazione, sui quali s'incentrano la prova attitudinale ed il tirocinio;
- allegato B, che reca lo schema della domanda di partecipazione alla prova attitudinale;
- allegato C, che reca lo schema dell'istanza per lo svolgimento del tirocinio.

Infine, lo schema di decreto in esame risulta corredato dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.) e dall'analisi tecnico-normativa (A.T.N.).

Considerato.

3. Lo schema di decreto in esame, come in precedenza esposto, è volto ad introdurre la normativa regolamentare relativa alle *“misure compensative per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato”*, in ossequio a quanto disposto, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in ambito comunitario, dalla direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia dal d. lgs. n. 206 del 2007.

Per quanto concerne la potestà regolamentare esercitata nella fattispecie in esame, essa trova il suo fondamento nell'art. 24 del decreto legislativo da ultimo citato, in base al quale *“con decreto del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure (compensative) di cui agli articoli 23 e 11”*.

La Sezione, quindi - pur rilevando che l'Amministrazione ha dato attuazione alla direttiva 2005/36/CE ed al d. lgs. n. 206 del 2007, di recepimento della succitata fonte comunitaria, dopo un considerevole lasso di tempo - ritiene di non aver rilievi da formulare relativamente all'esercizio della potestà regolamentare nel caso di specie, atteso che l'emanazione del presente schema di regolamento rientra nella competenza del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo.

4. Per quanto riguarda il contenuto delle disposizioni recate dallo schema di regolamento, la Sezione ritiene che particolare attenzione meritino gli articoli 2 (*“Contenuto della prova attitudinale”*), 3 (*“Commissione d’esame”*) e 13 (*“Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio”*).

4.1. Con riferimento all’art. 2 (*“Contenuto della prova attitudinale”*), la Sezione - richiamandosi ai rilievi formulati dalla Sezione stessa in merito al contenuto della prova attitudinale relativa alla professione di attuario tramite il parere n. 2219/2015, reso nell’Adunanza del 23 luglio 2015 - rileva che il comma 1 di tale articolo dispone che la prova attitudinale abbia luogo due volte all’anno e che il successivo comma 2 prevede che le relative date siano fissate dalla commissione d’esame nella prima riunione di ciascun anno.

La Sezione osserva, inoltre, che l’art. 6, comma 4 del medesimo schema prevede che la prova attitudinale non possa essere ripetuta prima di sei mesi in caso di esito sfavorevole della stessa o di mancata presentazione del candidato senza valida giustificazione.

In relazione a quanto esposto la Sezione invita l’Amministrazione a integrare il succitato art. 2, commi 1 e 2, stabilendo che tra una prova e l’altra debba intercorrere un intervallo non inferiore a sei mesi, al fine di prevedere che lo svolgimento delle prove abbia luogo con cadenza regolare e di coordinare in maniera più puntuale il disposto dell’articolo in esame con quanto previsto dall’art. 6, comma 4.

Sempre con riferimento all’art. 2, la Sezione rileva che il comma 4 di tale articolo prevede che la prova scritta possa consistere *“nello svolgimento di uno o più elaborati scritti o scritto-grafici”* e che abbia una *“durata massima di sette ore”*, senza, tuttavia, specificare, nel caso siano previste più prove scritte, le modalità di svolgimento di quest’ultime e, cioè, se le stesse devono svolgersi in giornate diverse e se il tempo massimo di sette ore deve riferirsi alla singola prova scritta o al loro complesso.

In relazione a quanto esposto la Sezione invita, quindi, l'Amministrazione ad integrare il succitato art. 2, comma 4, al fine di esplicitare con maggior chiarezza il contenuto di detta disposizione.

Infine, la Sezione osserva che il comma 5 dell'art. 2, concernente la prova pratica alternativa alla prova scritta, non prevede - contrariamente a quanto disposto dal comma 4 relativamente alla prova scritta - alcun limite temporale di durata: la Sezione, pertanto, invita l'Amministrazione a prevedere un limite massimo di durata della prova pratica di cui al citato comma 5 dell'art. 2, al fine di rendere uniforme nel suo complesso il disposto normativo previsto dal regolamento in esame.

4.2. Con riferimento all'art. 3 (*“Commissione d'esame”*), la Sezione osserva, in via preliminare, che la relazione ministeriale sottolinea che tale articolo *“assicura la presenza della componente statale in seno alla commissione d'esame”* poiché tale presenza rappresenta una *“garanzia per il rispetto dei principi di concorrenza e di non discriminazione, principi che non verrebbero adeguatamente tutelati in caso di una presenza maggioritaria dei professionisti”* nella medesima commissione.

In proposito la Sezione, nel condividere quanto affermato dall'Amministrazione - peraltro in maniera conforme non soltanto ai principi generali dell'ordinamento ma anche al disposto dell'ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione Europea n. C250/03 del 17 febbraio 2005, richiamata dall'amministrazione stessa - deve tuttavia rilevare che l'articolo *de quo* non assicura il rispetto dei succitati principi, poiché detta disposizione - nel prevedere la necessaria presenza all'interno della commissione, composta da dieci membri effettivi, di un magistrato e di due professionisti ed un professore universitario per la singola specializzazione su cui verte la prova - non specifica in maniera sufficientemente puntuale la complessiva composizione della commissione stessa.

Pertanto, in considerazione di quanto esposto, la Sezione invita l'Amministrazione a garantire, nel concreto funzionamento della commissione d'esame, un'adeguata proporzionalità fra la componente tecnica e quella statale, in modo da rispettare compiutamente i succitati principi di concorrenza e non discriminazione.

Sempre con riferimento all'art. 3, la Sezione rileva che il comma 2 di tale articolo ripropone un profilo di criticità relativo alla composizione della commissione di esame già evidenziato nel parere n. 2219/2015, reso dalla Sezione nell'Adunanza del 23 luglio 2015 sull'analogo schema di regolamento riguardante la professione di attuario.

Più nel dettaglio, tale comma prevede la possibilità di designazione di un membro effettivo e di un membro supplente scelti tra i *“professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Università della Repubblica”* senza, tuttavia, tenere in debita considerazione la circostanza che - secondo quanto previsto dal sistema di accesso alla docenza universitaria di cui alla legge n. 240 del 2010 e dalla sua regolamentazione attuativa - i ricercatori confermati sono soggetti non in possesso della *“abilitazione scientifica nazionale”* di cui all'art. 16 della legge n. 240 del 2010 per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.

Pertanto, in considerazione di quanto esposto, la Sezione invita l'Amministrazione a valutare la possibilità di espungere dal citato art. 3, comma 2, il riferimento compiuto ai *“ricercatori confermati presso una Università della Repubblica”*, sostituendolo - come già suggerito dalla Sezione tramite il succitato parere - con il riferimento ai docenti che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

Infine, la Sezione rileva che il comma 5 della disposizione in esame prevede che *“nel caso in cui nella commissione non vi siano membri competenti nella specializzazione richiesta dal candidato, il Presidente può nominare un commissario aggregato tra i professionisti ... in possesso di specifica specializzazione”*, demandando sostanzialmente alla discrezionalità del Presidente la possibilità di nominare i commissari aggregati.

In relazione a quanto precede la Sezione suggerisce all'Amministrazione di sostituire la locuzione “*può nominare*” con la parola “*nomina*”, al fine di rispettare compiutamente il principio di competenza tecnica degli organi collegiali - i cui membri devono possedere un livello di preparazione coerente con il candidato da esaminare - previsto dall'art. 9 del d. P.R. n. 487 del 1994.

4.3. Per quanto concerne l'art. 13 (“*Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio*”), la Sezione rileva che detto articolo prevede, ai commi 1 e 2, che il professionista presso cui si svolge il tirocinio debba trasmettere, ogni semestre, il “*libretto di tirocinio*” al Presidente del Consiglio del collegio provinciale ed inviare al Consiglio nazionale, al compimento del tirocinio, tale libretto unitamente ad una “*apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio*”.

In considerazione di quanto precede la Sezione ritiene che l'Amministrazione dovrebbe allegare allo schema di regolamento, prima della sua approvazione definitiva, l'elenco inerente gli oneri informativi di cui all'articolo 7 della legge n. 180 del 2011 ed al d. P.C.M. n. 252 del 2012, necessario in ragione della sussistenza del suesposto onere informativo a carico dei professionisti presso i quali si svolge il tirocinio previsto dallo schema *de quo*.

5. In aggiunta a quanto precede, la Sezione rileva che nello schema di regolamento in esame vi sono diverse disposizioni (artt. 2, commi 1 e 4, 5, comma 2 e 6, comma 2) nelle quali la prova scritta è indicata al singolare e ve ne sono altre (artt. 5, comma 2 e 6, comma 1) in cui tale prova viene indicata al plurale.

Pertanto, la Sezione invita l'Amministrazione a uniformare il testo dell'articolato sotto il citato profilo, al fine di non ingenerare dubbi interpretativi al riguardo.

La Sezione osserva, inoltre, che l'allegato A allo schema di regolamento in esame disciplina un aspetto certamente rilevante e qualificante della tematica *de qua*, ovvero le materie, sia d'ordine generale che suddivise per settori di specializzazione, sulle quali vertono la prova attitudinale e il tirocinio.

Pertanto, la Sezione invita l'Amministrazione a sostituire, ovunque ricorra, la locuzione “*allegato a) al presente regolamento*” con la seguente: “*allegato A), che costituisce parte integrante del presente regolamento*”, al fine di precisare con maggior puntualità che il contenuto di tale allegato, in ragione della sua natura, può essere modificato solo attraverso una fonte pariordinata rispetto a quella adottata per approvare lo schema *de quo*.

6. Per quanto concerne le ulteriori disposizioni contenute nello schema di regolamento, la Sezione non ha specifici rilievi da formulare, atteso che dette previsioni non risultano né illogiche né irrazionali - oltre che conformi alla direttiva 2005/36/CE ed ai principi di eguaglianza, imparzialità e trasparenza - con la conseguenza che quest'ultime rientrano nell'ambito della discrezionalità riservata all'Amministrazione dalla normativa di rango legislativo prevista dal più volte citato d. lgs. n. 206 del 2007.

7. In considerazione di quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene che lo schema di decreto in esame meriti parere favorevole subordinatamente all'accoglimento delle condizioni di cui al n. 4.1. e con le osservazioni di cui ai nn. 4.2, 4.3 e 5.

Con l'occasione la Sezione ritiene, inoltre, doveroso rilevare, proprio in relazione a quanto affermato al n. 4.1, che il mancato recepimento delle condizioni formulate nel presente parere potrebbe - se non adeguatamente motivato - integrare una fattispecie d'illegittimità del provvedimento regolamentare successivamente adottato.

Infine, per quanto concerne il profilo redazionale, la Sezione suggerisce all'Amministrazione, in sede di stesura definitiva del presente schema, di:

a) anteporre, nel preambolo, la frase “*Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400*” alla frase “*Udito il parere del Consiglio di Stato...*”, trattandosi del riferimento normativo in base al quale è stato richiesto il parere di questo Consiglio di Stato;

- b) riunire, nel preambolo, il secondo, il terzo, il quarto e quinto “*Visto*”, atteso che i medesimi richiamano alcuni articoli dello stesso decreto legislativo n. 206 del 2007 e contengono locuzioni volte a descrivere il contenuto delle disposizioni ivi indicate, non necessarie ai fini della puntuale indicazione delle norme richiamate;
- c) sopprimere, all’art. 1, comma 1, lettera a), la frase compresa fra la parola “*attuativo...*” e “*...Romania*”, non necessaria ai fini della comprensione della disposizione stessa;
- d) procedere alla correzione di alcune imprecisioni formali presenti nello schema di regolamento nonché ad uniformare nel medesimo schema l’uso dell’iniziale maiuscola, con particolare riferimento agli organi collegiali, per corrispondere ad esigenze d’ordine redazionale.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole sullo schema di decreto in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Claudio Boccia

IL PRESIDENTE
Franco Frattini

IL SEGRETARIO
Anna Maria Angelucci



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Stralci di attività comunicativa



CARO DELEGATO, CARO PRESIDENTE, ECCO GLI AGGIORNAMENTI DELLE ULTIME DUE SETTIMANE

Il 2016, come molti di voi sapranno, si è aperto con un triste avvenimento per la nostra categoria: la scomparsa di Maurizio Paissan, vicepresidente del Cnpi, collega e amico. Paissan se ne è andato dopo una lunga malattia a soli 57 anni.

Ne ricorderemo sempre l'impegno attivo nella categoria sin dal 1987 come consigliere del collegio di Trento, agli ultimi giorni di attività in cui ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del Consiglio nazionale.

Un impegno instancabile e concreto che ha portato a risultati tangibili per la categoria, ne sono un esempio il fascicolo del fabbricato e la certificazione delle competenze dei professionisti.

ATTIVITA' CNPI

Dopo la pausa natalizia, riprendiamo ora il consueto appuntamento di aggiornamento, che in questa fase ci lascia per lo più in attesa di diversi provvedimenti.

EUROPA

Siamo in attesa del Piano della riforma che, per legge, dovrà essere emanato entro il prossimo 18 gennaio.

Il documento, previsto secondo l'esercizio della trasparenza stabilito dalla direttiva qualifiche 55/13 (a sua volta modifica della precedente 36/05) conterrà l'esame delle azioni intraprese in tema di semplificazione e

razionalizzazione della regolamentazione relativa a tutte le professioni.

PERCORSO EQUIVALENTE

Nella gazzetta ufficiale del 21 dicembre 2015 è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro, del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'Economia del 12 ottobre 2015 relativo agli standard formativi e i criteri generali dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Il documento recepisce l'Intesa sottoscritta in Conferenza Stato Regioni il 1° ottobre 2015. Nei prossimi giorni il ministero del lavoro presenterà le prime sperimentazioni regionali.

#01 1/2016

UNIVERSITA'

Proseguono i contatti con quegli atenei che hanno un corso di laurea d'interesse dei periti industriali. Gli accordi sono già attivati con queste università: Trento, Cagliari, Cattolica (Milano), Varese, Insubria, Tor Vergata.

Intese più avanzate invece con le università telematiche: dopo la sottoscrizione della prima convenzione con l'università telematica UniPegaso, sono in dirittura d'arrivo le successive con l'Uninettuno e la Cusano.

Al centro dell'accordo la costruzione di un percorso universitario professionalizzante costruito a misura del professionista perito industriale che punta a realizzare le migliori condizioni per il riconoscimento reciproco dei crediti Cfp con i Cfu, a costruire carriere universitarie indirizzate alla laurea, a svolgere attività di tirocinio in entrata e in uscita dall'università e infine a collaborare su percorsi formativi professionalizzanti per i periti industriali.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Siamo in attesa dell'approvazione definitiva, da parte del Ministero della giustizia, del Regolamento in materia di formazione continua obbligatoria (in attuazione di quanto previsto dal Dpr 137/12).

Come è noto infatti il Cnpi, a seguito di una consultazione con gli iscritti, ha avanzato alcune proposte di modifica tese ad andare incontro alle esigenze emerse.

E ancora, attesa per il Regolamento elaborato dalla Rete delle professioni tecniche (in attuazione di quanto previsto dal Dpr 137/12) che consente ai professionisti dell'area tecnica una formazione e un aggiornamento interdisciplinare e soprattutto un mutuo riconoscimento delle attività e quindi dei crediti formativi.

Il Regolamento è in attesa del via libera definitivo da parte del Ministero della giustizia.

**CNPI**CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

CARI PRESIDENTI, CARI CONSIGLIERI, CARI DELEGATI, ECCO GLI AGGIORNAMENTI DELLE ULTIME DUE SETTIMANE

#02_1/2016

PROGETTO CNPI-UNIVERSITA'

Prosegue il progetto Cnpi-Università. Con la collaborazione del professor Carlo Pilia, consulente del Cnpi sulla materia, infatti, il Consiglio nazionale ha recentemente approvato il nuovo documento programmatico da sviluppare insieme ai Collegi nel 2016.

L'azione prevede un'ulteriore attività di convenzionamento dell'intero sistema accademico con l'ausilio dei collegi delegati sul territorio, in modo da completare e strutturare la collaborazione con ciascun ateneo delle diverse regioni.

Vale la pena ricordare che il Cnpi ha già sottoscritto i primi accordi di collaborazione istituzionale con alcune università telematiche.

In questa seconda fase, quindi, non solo proseguirà l'azione di sinergia con gli atenei ma sarà opportuno stringere alleanze anche con le scuole secondarie per la revisione, in senso professionalizzante, dei percorsi formativi per i periti industriali.

In tal senso, proprio per illustrare i testi delle convenzioni sottoscritte con le università ed esporre gli ulteriori programmi di attività da svolgere insieme, il Cnpi ha pensato di convocare una riunione con i referenti di tutti i Collegi del progetto Cnpi-Università, per la mattinata di venerdì 5 febbraio 2016 (dalle ore 10,00 alle 13,00).

L'appuntamento si svolgerà nella sede del Cnpi e sarà trasmesso in via telematica tramite la piattaforma e-academy a tutti i Referenti e Presidenti dei Collegi che siano disponibili a partecipare e comunichino l'adesione.

EUROPA

Lo scorso 20 gennaio, il Consiglio dei ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/55/Ue relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del Regolamento (Ue) n. 1024/2012 sulla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento Imi").

Il decreto introduce alcune importanti novità, tra cui, la tessera professionale che favorisce la libera circolazione dei professionisti, un meccanismo di allerta per segnalare i professionisti nel campo della salute e dell'istruzione dei minori colpiti da una sanzione disciplinare o penale che abbia incidenza sull'esercizio della professione, la possibilità di ottenere il riconoscimento del tirocinio professionale effettuato in parte all'estero e infine la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere un accesso parziale alla professione.

#02_1/2016

FORMAZIONE SCOLASTICA

E' in atto in questi ultimi mesi un costante dibattito sul tema della formazione tecnica, sia quella rilasciata dalla scuola secondaria che quella affidata agli istituti tecnici superiori.

Il punto di partenza è che al Paese mancano i tecnici preparati, si parla di circa 60mila figure.

In questo senso si colloca l'iniziativa del ministero dell'istruzione che parla di un check up da effettuare alla scuola riformata dall'ex-ministro dell'istruzione Gelmini.

Secondo le dichiarazioni di Carmela Palumbo, direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del Miur, "non c'è dubbio che le materie nel primo biennio siano troppe, e che ci sia bisogno di introdurre realmente, attraverso la flessibilità curriculare, più insegnamenti pratici e laboratoriali" aggiungendo pure che, una chiave in questo senso, potrebbe essere il modello dell'alternanza scuola-lavoro.

Come periti industriali abbiamo il dovere di non farci trovare impreparati di fronte a questo dibattito, mettendo in atto ogni azione possibile per assecondare, a nostro fine, un eventuale processo di riforma.



CNPI
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

CARI PRESIDENTI, CARI CONSIGLIERI, CARI DELEGATI, ECCO GLI AGGIORNAMENTI DELLE ULTIME DUE SETTIMANE

#03 2/2016

PROGETTO CNPI-UNIVERSITÀ

Prosegue senza sosta il progetto Cnpi-Università. La nostra strategia comunicativa, infatti, nel complesso ha raggiunto 25 atenei, tra quelli tradizionali e i telematici.

In particolare, dopo una prima fase che ha visto l'interesse verso la categoria soprattutto da parte delle università telematiche, stiamo ricevendo riscontri positivi anche dagli atenei statali che vedono nel nostro progetto un'iniziativa interessante.

Abbiamo, quindi, di recente incontrato il rettore dell'università Carlo Cattaneo, nota con l'acronimo Liuc, di Castellanza, e nei prossimi giorni discuteremo del progetto con i presidi dei corsi di laurea in ingegneria dell'università di Padova, di Reggio Calabria e di Perugia che hanno dichiarato piena disponibilità a sottoscrivere la convenzione.

Non si può però tralasciare un dato significativo emerso nel corso di questi incontri: la maggior parte delle matricole dei corsi di laurea di stampo ingegneristico proviene dai licei e non dal percorso formativo che dovrebbe essere il nostro bacino tradizionale, cioè gli ex Ili.

Si tratta di un elemento che non possiamo sottovalutare e che ci obbliga ad essere vigili e presenti già nelle scuole secondarie per orientare i giovani alla professione, farne

capire le opportunità, ma anche lavorare insieme ai docenti per rendere davvero professionalizzante il percorso formativo.

LA SINERGIA CON IL TERRITORIO

In tal senso, proprio per cercare di fare rete ed esporre gli ulteriori programmi di attività da svolgere insieme, il Cnpi ha convocato una riunione con i referenti di tutti i Collegi del progetto Cnpi-Università, lo scorso venerdì 5 febbraio 2016.

L'appuntamento, svolto nella sede del Cnpi e trasmesso in via telematica tramite la piattaforma e-academy, ha visto la partecipazione di oltre 40 tra referenti e presidenti dei Collegi di tutta Italia.

#03 2/2016

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER I LAUREATI

Tra le varie iniziative finalizzate al progetto stiamo avviando una campagna complessiva di comunicazione, e quindi di reclutamento, per tutti quei laureati triennali in un corso di laurea che può avere uno sbocco nell'albo di categoria.

La campagna partirà contestualmente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza ministeriale per l'esame di stato di accesso alla professione.

PERCORSO EQUIVALENTE

Prosegue la riflessione sulla valutazione di un percorso equivalente alla formazione universitaria.

Alla luce, infatti, dello slancio imposto ultimamente alla formazione tecnica superiore, ci si sta interrogando se un eventuale corso Iis, articolato su un triennio e non solo su due anni come è attualmente, potrebbe rappresentare quella valida alternativa che abbiamo il dovere di continuare a cercare.



CNPI
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

CARI PRESIDENTI, CARI CONSIGLIERI, CARI DELEGATI, ECCO GLI AGGIORNAMENTI DELLE ULTIME DUE SETTIMANE

#04 2/2016

PROGETTO CNPI-UNIVERSITA'

Firmata lunedì 22 febbraio la convenzione tra l'università degli studi di Perugia e il Consiglio nazionale dei periti industriali.

Si tratta, in assoluto, del primo accordo siglato sul territorio tra un collegio provinciale e l'ateneo locale, sviluppato a partire dai principi fissati dalla convenzione quadro nazionale predisposta dal Cnpi.

L'obiettivo è quello di sviluppare una collaborazione verso percorsi formativi per la professione di perito industriale.

Quattro i punti fondamentali attraverso i quali si snoda la convenzione. Innanzitutto un'attività di orientamento, decisiva per supportare gli studenti verso una scelta consapevole dei corsi.

In questo senso le parti si impegnano a collaborare nella predisposizione e svolgimento di iniziative informative, di supporto e di orientamento per gli studenti, in fase di entrata (verso l'università) e in uscita (verso l'albo di categoria).

Tra gli accordi di collaborazione poi l'attività di tirocinio che per l'accesso alla professione con laurea significa un'attività di praticantato

di sei mesi, svolto durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra ordini e atenei.

Secondo l'intesa, le parti, tramite propri delegati, si impegnano a individuare e condividere i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio da svolgere presso gli studi dei periti industriali e inoltre, "a svolgere attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti e i periti industriali interessati".

C'è poi il capitolo della formazione continua, ormai obbligatoria per legge (Dpr 137/12). Secondo gli accordi le attività di formazione universitaria e post universitaria, devono tradursi nell'elaborazione di nuovi percorsi che, appunto grazie a specifiche convenzioni, riescano a condividere programmi, regole di riconoscimento e sistemi di reciproco accreditamento.

Del resto, secondo i risultati della prima indagine del Centro studi della Fondazione Opificium di categoria, una buona parte degli iscritti mostra un elevato interesse proprio per quei corsi di formazione continua che rilascino Cfu, anche se ciò comporta una prova di esame.

OBIETTIVO ORIENTAMENTO

Negli ultimi incontri tra i diversi consiglieri nazionali e i responsabili delle università d'Italia (Napoli, Reggio Calabria, Padova) continua a emergere un elemento centrale su cui dobbiamo porre particolare attenzione: l'assenza di un modello di orientamento per i giovani, a livello accademico e scolastico.

Questo obbliga il Consiglio nazionale a fare dell'orientamento (destinato a scuola, studenti e famiglie) un caposaldo dell'intero progetto, con un modello che parta già dalle scuole, sia secondarie superiori che inferiori, e non solo dall'università.

Dunque proprio per mettere in piedi un'attività complessiva di sistema affidata non solo, come avvenuto fino ad ora, alla buona volontà dei singoli, il Cnpi sta predisponendo una sorta di "cassetta per gli attrezzi" ad uso dei delegati di ogni collegio che andranno a dialogare con la scuola.

CAMPAGNA DI RECLUTAMENTO 2016/17

In questo senso, all'interno del nuovo sito di categoria attualmente in fase di restyling, ci sarà una finestra appositamente dedicata al progetto giovani, per orientarli all'iscrizione al nostro albo e fornire loro tutte le informazioni necessarie.

La campagna, che grazie ad un accordo con Almalaurea, i giovani troveranno nella propria casella di posta elettronica all'indomani dell'ordinanza ministeriale sugli esami di stato, metterà in fila le ragioni per invogliare i ragazzi a scegliere la professione di perito industriale.

La strategia che stiamo studiando punta a:

- fargli capire chi è il perito industriale
- che con noi entra a far parte di una famiglia di 45 mila iscritti
- che se si iscrive all'albo diventerà un imprenditore di sé stesso (oggi il lavoro autonomo è più tutelato di prima), e gli sarà garantita la capacità di progettare, che più di ogni altra cosa lo distinguerà da qualsiasi ruolo da dipendente
- che avrà a disposizione una sede sul territorio per assisterlo nell'inserimento nel mondo del lavoro, per il tirocinio professionalizzante e per tutte le altre attività (formazione continua)
- che il Consiglio nazionale sta costruendo un modello di formazione post-secondaria superiore a sua misura tale da condurlo a una laurea triennale professionalizzante
- che con noi c'è anche l'Eppi, l'ente di previdenza che oltre ad offrirgli una pensione, sarà anche in grado di sostenere l'avvio dell'attività libero professionale con una serie di incentivi



CNPI
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E GEOMETRI INDUSTRIALI

La sorpresa «La sede operativa è stata trasferita nel capoluogo campano. È un motivo di orgoglio per la città»

Periti industriali, Sansone guida l'Eureta

Eletto presidente dell'associazione: «Istituiremo l'albo unico europeo»

Maurizio Sansone è il nuovo presidente di Eureta Italia (Associazione Europea Tecniche dell'Ingegneria), l'organo che rappresenta i periti industriali italiani in Europa. Eureta Italia aderisce all'omonima associazione internazionale con sede a Zurigo, nata allo scopo di determinare gli standard professionali europei dei tecnici-professionisti di alta specializzazione e creare un registro europeo dei professionisti qualificati. Sansone, classe '60, è anche alla guida del collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia di Napoli e vice presidente del Cup Napoli. Come libero professionista esercita in materia di prevenzione e protezione, igiene del lavoro e industriale, sicurezza sugli ambienti di lavoro.

La sua prima decisione come presidente Eureta Italia è stata di trasferire la sede dell'associazione a Napoli. Il motivo?

«Si è trattato di una valutazione complessiva dell'organizzazione, nella quale ha prevalso la ragion pratica. Si è deciso di lasciare la sede legale a Roma e di trasferire quella operativa a Napoli presso il Collegio dei Periti Industriali di via Cervantes, per agevolare il mio lavoro in Eureta Italia. È un motivo di orgoglio per la città che diventa, per così dire, capitale italiana delle associazioni tecniche».

L'obiettivo di Eureta è di armonizzare l'azione di tutela dei periti industriali nel Paese europeo con legislazioni diverse dalla nostra. Quanto è lontano questo traguardo?

«Esistono direttive e risoluzioni dell'Unione europea che affrontano alcuni aspetti della professione tecnica, ad esempio il riconoscimento del livello di qualifica dettato dalla direttiva 38/2005 o il mantenimento dello status di professione intellettuale. Purtroppo l'obiettivo, che riguarda poi la tutela lavorativa, previdenziale e di accesso alle opportunità riguardanti la nostra attività, non è vicino. Ma su alcuni punti puntiamo a procedere speditamente con il coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali, nazionali ed europei».

Quali saranno le altre sfide della sua presidenza?

«La meta più ambita è senz'altro l'istituzione dell'Albo unico europeo delle professioni tecniche».

L. C.

CONFERENZA DI STAMPA



Chi è
Maurizio
Sansone



In media solo il 40% degli iscritti risulta in regola con gli obblighi di aggiornamento

Albi, le pagelle della formazione

Per notai e ingegneri parte la verifica sui crediti acquisiti

Prime verifiche per la nuova formazione continua dei professionisti. Notai e ingegneri sono arrivati alla fase di controllo dell'aggiornamento svolto con le regole scattate dal 2014. E l'adempimento è a tassi elevati per entrambi. Mentre nelle altre categorie, in media, solo il 40% degli iscritti agli Albi è già allineato.

Valeria Uva ▶ pagina 6

LE ALTRE CATEGORIE

I commercialisti sono partiti quest'anno, i consulenti del lavoro sono a metà strada, gli avvocati saranno valutati alla fine del 2017

L'andamento

In media il 40% degli iscritti è allineato con il «punteggio» minimo indispensabile

Le conseguenze

Ad applicare le sanzioni saranno organi terzi: i nuovi consigli di disciplina

La formazione continua assegna le prime pagelle

Per ingegneri e notai i controlli sui crediti acquisiti

PAGINA A CURA DI

Valeria Uva

La nuova formazione continua per i professionisti entra nella fase operativa. Per alcune categorie infatti la prima «resa dei conti» è scattata già dal 2016, a due anni di distanza dall'entrata in vigore dell'obbligo di aggiornamento per tutti gli iscritti agli Ordini. Pena sanzioni che vanno dalla semplice censura fino alla sospensione, nei casi di recidiva.

In realtà per molti non si tratta di un vero e proprio debutto, perché per diverse professioni (tra cui avvocati, commercialisti, geometri e architetti) l'obbligo di formazione continua era già presente nei codici deontologici, ancor prima della riforma delle professioni. Il Dpr 137/2012, in questo caso, lo ha solo rafforzato rendendolo un obbligo di legge.

I primi bilanci

Al «filtro» sono già arrivati ingegneri e notai. Gli ingegneri perché hanno impostato l'obbligo formativo con un sistema «a punti». In pratica, dal 2014 ogni ingegnere è partito con una dote iniziale di 60 punti (90 per i neoiscritti). Chi non si aggiorna perde ogni anno 30 crediti. E il regolamento chiarisce che «per esercitare la professione l'iscritto deve essere in possesso di almeno 30 crediti». Quindi, chi è rimasto fermo si trova nel 2016 al di sotto del «minimo» vitale. E non può firmare un progetto o presentare una Dila (denuncia di inizio attività). In teoria, però. Perché nella pratica le cose stanno diversamente. Innanzitutto perché a rischiare sarebbero davvero in pochi. Secondo il Consiglio nazionale, infatti, sono 135.618 gli iscritti che hanno più di 30 crediti, mentre altri 104 mila ne hanno meno di 14.

Ma degli oltre 236 mila iscritti all'Albo quelli che esercitano l'attività da libero-professionisti (per i quali i crediti formativi sono vitali) sono solo 102.740. «La nostra - precisa il vicepresidente Fabio Bonfà - è una categoria particolare perché molti colleghi sono iscritti all'Albo nonostante non ne siano obbligati in quanto sono dipendenti, pubblici o privati, che non firmano atti professionali. Per questi non sussiste l'obbligo della formazione. I dati che abbiamo testimoniano che gli ingegneri in regola sono molti di più del 102.740 che hanno l'obbligo».

Per gli ingegneri poi lo stop all'attività non è affatto automatico, ma scatta solo su segnalazione. «A breve - spiega Bonfà - il committe, pubblico o privato, potrà verificare sull'Albo il mancato aggiornamento e segnalarlo all'Ordine». Le sanzioni spettano poi al

Consiglio di disciplina.

Inotai, invece, sono la prima categoria ad aver concluso il ciclo di formazione svolto interamente con le nuove regole. Con l'adeguamento alla riforma delle professioni, infatti, il Consiglio nazionale del notariato ha scelto di valutare l'aggiornamento ogni due anni. E quello appena concluso è il primo biennio, anche se in realtà l'obbligo formativo è partito a livello deontologico già dal 2006. I primi risultati sono soddisfacenti. Su 5.102 notai con obbligo di raggiungere 100 crediti ogni due anni, solo in 52 (l'1%) non hanno centrato l'obiettivo. «Rispetto al passato è cresciuta la sensibilità verso questo tema - commenta Roberto Martino, consigliere e segretario della Fondazione del notariato - anche perché ora i Consigli notari non hanno più margini di discrezionalità e devono segnalare le infrazioni alle commissioni re-

gionali di disciplina».

La situazione provvisoria

Per tutte le altre categorie i bilanci sono solo parziali. È resi difficoltosi dal fatto che la gestione dei crediti è spesso affidata ai singoli Ordini territoriali, non tutti sistemi informatizzati.

Dal Consiglio dei consulenti del lavoro arriva una prima stima: il 40% dei circa 27 mila iscritti è già oltre la meta dei 50 crediti necessari alla fine del primo anno, il 2015, mentre solo l'1% è ancora a zero.

«Prima ancora che un obbligo la formazione per noi è una necessità per restare sul mercato - commenta la presidente, Marina Calderone - un consulente che non si aggiorna sul Jobs act, ad esempio, non potrebbe lavorare».

Bilanci rinviati alla fine del primo periodo per molte altre categorie. Sono partiti solo quest'anno i commercialisti: le nuove regole, però, incidono già sul triennio in corso, che quindi sarà a cavallo tra vecchio e nuovo. In ogni caso per

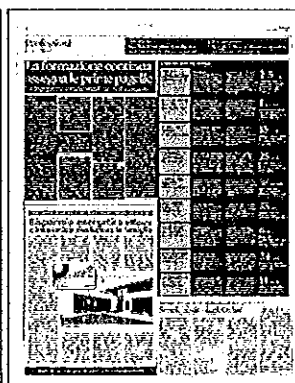
la categoria l'aggiornamento era obbligatorio per legge già dal 2005, «ma ora è esteso anche agli iscritti oltre i 65 anni» precisa il consigliere Massimo Miani, e il Consiglio vanta oltre 12 mila eventi accreditati l'anno scorso.

Al Consiglio nazionale geometri si attende quest'anno un'ondata massiccia di crediti perché entro agosto vanno rinnovate le abilitazioni per la prevenzione incendi, i cui corsi valgono da soli 40 crediti sul 60 ne-

cessari. Al momento, oltre 72 mila iscritti (il 68%) hanno almeno 10 «punti». Contisolo alla fine per gli avvocati, partiti l'anno scorso: «L'obbligo di valutazione è triennale» ricorda Salvatore Sica, vicepresidente della Scuola superiore dell'avvocatura.

Per tutti comunque a tirare le somme della mancata formazione saranno per la prima volta organismi terzi: le violazioni disciplinari, infatti, ora sono di competenza dei nuovi consigli di disciplina, organismi composti anche da esterni agli Ordini.

ANSA/CONFERMA



PROFESSIONI

Firmata la prima convenzione in Italia tra Ateneo e Consiglio nazionale

NUOVI PERCORSI FORMATIVI PER I PERITI INDUSTRIALI

► PERUGIA

Firmata dall'Università degli Studi di Perugia, per la prima volta in Italia, una convenzione con il Consiglio nazionale dei Periti industriali, atto attraverso il quale si definiranno nuovi percorsi formativi per le professioni dei periti industriali italiani. Il documento è stato firmato stamani a Palazzo Murena, sede del Rettorato, dal Magnifico Rettore Franco Moriconi e da Giampiero Giovannetti, Presidente del Consiglio nazionale Periti industriali. L'accordo quadro siglato a Perugia avvia una collaborazione tra l'ordi-

ne professionale e l'Ateneo che ha molteplici obiettivi, tra i quali lo sviluppo di progetti, iniziative e attività di comune interesse riferiti alla formazione universitaria per gli iscritti all'ordine, all'orientamento formativo, oltre a tirocini professionali e alla formazione continua dei periti industriali.

"La riforma della scuola media superiore - ha spiegato il presidente Giovannetti - ha trasformato gli istituti tecnici per periti in scuole tecniche generiche ponendo al nostro consiglio nazionale e alla categoria dei problemi urgenti di professionalizza-



zione dei nuovi tecnici che escono dagli Istituti scolastici. La convenzione, che oggi abbiamo siglato, si pone come primo obiettivo quello di definire un curriculum formativo". ◀



23 Feb
2016

SEGNALIBRO | ☆

FACEBOOK | f

TWITTER | ✈

STAMPA | 🖨

FORMAZIONE IN AZIENDA

S 2 4 **Accordo quadro per una formazione accademica a misura di professione tecnica**

di Benedetta Pacelli

Parte la formazione accademica cucita a misura di professione tecnica. Con la sottoscrizione ieri del primo accordo quadro, tra il Consiglio nazionale dei periti industriali e l'università degli studi di Perugia, prende il via concretamente il progetto che la categoria ha messo in piedi con il mondo accademico. Che consentirà a ogni iscritto all'albo che vuole conseguire una laurea in uno dei corsi in convenzione dell'area ingegneristica (civile, dell'informazione e industriale), ma anche a una semplice matricola, di poter seguire un percorso pensato ad hoc per esercitare la professione tecnica di primo livello. Il tutto grazie allo strumento di un accordo quadro nazionale predisposto dal Cnpi che semplifica la gestione burocratica delle procedure, contiene i costi e riduce, soprattutto per chi già lavora, i tempi di acquisizione di un titolo accademico.

L'accordo quadro nazionale

Cuore dell'accordo che ogni singolo collegio (come è il caso di Perugia)

potrà replicare con l'ateneo del territorio puntando su specifiche esigenze formative, è quello di costruire un percorso professionalizzante per ogni iscritto. Un modo per raggiungere due obiettivi: da una parte costruire il percorso universitario più adeguato per gli attuali iscritti che puntano ad innalzare il livello formativo, magari in un settore di specializzazione dove già operano, e competere così a pieno titolo sul mercato estero. Dall'altra, orientare gli studenti che si iscriveranno all'albo con la laurea, verso la specializzazione più idonea alle attitudini personali, attraverso, appunto, la costruzione di piani di studio personalizzati.

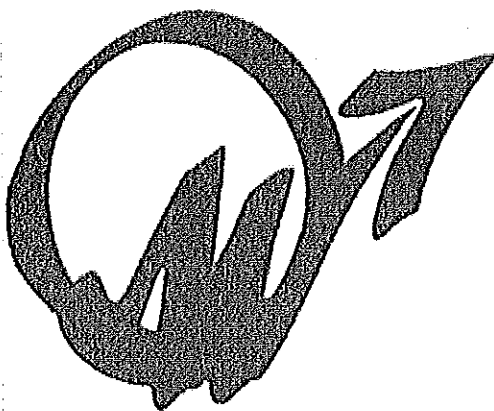
La collaborazione con l'università di Perugia

Quattro i punti fondamentali attraverso i quali si snoda la convenzione. Innanzitutto un'attività di orientamento, decisiva per supportare gli studenti verso una scelta consapevole dei corsi. In questo senso le parti si impegnano a collaborare nella predisposizione e svolgimento di iniziative informative, di supporto e di orientamento per gli studenti, in fase di entrata (verso l'università) e in uscita (verso l'albo di categoria). Tra gli accordi di collaborazione poi l'attività di tirocinio che per l'accesso alla professione con laurea significa un'attività di praticantato di sei mesi, svolto durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra ordini e atenei. Secondo l'intesa, le parti, tramite propri delegati, si impegnano a individuare e condividere i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio da svolgere presso gli studi dei periti industriali e inoltre, «a svolgere attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti e i periti industriali interessati».

C'è poi il capitolo della formazione continua, ormai obbligatoria per legge (Dpr 137/12). Secondo gli accordi le attività di formazione universitaria e post universitaria, devono tradursi nell'elaborazione di nuovi percorsi che, appunto grazie a specifiche convenzioni, riescano a condividere programmi, regole di riconoscimento e sistemi di reciproco accreditamento. Del resto, secondo i risultati della prima indagine del Centro studi della fondazione Opificium di categoria, una buona parte degli iscritti mostra un elevato interesse proprio per quei corsi di formazione continua che rilascino Cfu, anche se ciò comporta una prova di esame.

DALLE PROFESSIONI

Renato D'Agostin nuovo vicepresidente del Consiglio nazionale dei periti industriali



Già Consigliere nazionale dal 2008, il numero due della categoria, è stato eletto all'unanimità e, resterà in carica fino a maggio 2018, scadenza dell'attuale consiliatura. Classe 1952, D'Agostin, iscritto al collegio di Udine, è impegnato nella categoria dal 1984 quando fu eletto prima consigliere del Collegio di Udine e poi, nel 1992, Presidente. Dal 1998 al 2001 è stato componente della Commissione "Impianti Tecnologici" del Cnpi, mentre da quella data fino al 2004 della Commissione "Prevenzione Incendi" dello stesso Consiglio. Dal 2003 al 2007 è Presidente del Collegio di Udine, mentre dal 2003 al 2006 è stato Presidente della Confederazione dei Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati del "Triveneto".

Data: Lunedì 29 Febbraio 2016



Powered by Comingonweb.it

La Rete delle professioni tecniche sul testo chiamato a sostituire il dlgs 163/2006

Codice dei contratti da rivedere

Sos per i servizi di ingegneria, architettura e area tecnica

I servizi per l'ingegneria e l'architettura assimilabili a quelli per la ristorazione. Può sembrare una provocazione, ma è quello che accadrà se il nuovo codice dei contratti pubblici, chiamato a sostituire l'attuale codice De Lise (approvato con il decreto legislativo n. 163 del 2006), sarà approvato come si presenta attualmente. Il provvedimento, che in sostanza attua (o almeno dovrebbe) la legge delega di recepimento delle direttive europee, e che, tra i suoi principali obiettivi, ha quello di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione di leggi e regolamenti esistenti, manca di un riferimento fondamentale: una disciplina apposita per i servizi di architettura e ingegneria e degli altri servizi dell'area tecnica, giacché, come ha commentato Rino La Mendola, coordinatore del tavolo lavori pubblici della Rete delle professioni tecniche, «gli articoli che riguardano l'argomento sono disseminati nel testo in modo disorganico e difficilmente leggibile». Con il risultato che questo tipo di servizi sono regolamentati come altre attività generiche, come quelle della

ristorazione, dimenticando la loro peculiarità e il loro preciso riferimento a direttive comunitarie specifiche. Inoltre, secondo il rappresentante della Rete, «buona parte dei principi enunciati dalla legge delega non trovano concreto riscontro nell'articolato. Per esempio, non si comprende come si concretizzi la drastica riduzione dell'appalto integrato promossa dalla legge delega, oppure perché per i concorsi di progettazione non è stato specificato, come avevamo chiesto, la garanzia della priorità dell'affidamento (e non l'opzione) delle fasi successive della progettazione al professionista vincitore». Insomma il punto chiave è che nel testo elaborato dal governo sono spariti molti principi fondamentali enunciati dalla legge delega e che la Rete delle professioni tecniche aveva apprezzato. C'è poi un problema di metodo. «Siamo stati convocati in

fretta per l'audizione e con la stessa fretta ci è stato chiesto un contributo con il quale, data la ristrettezza dei tempi, abbiamo potuto evidenziare solo alcuni aspetti. Oltretutto senza un testo completo». «Il governo», ha aggiunto ancora La Mendola, «infatti, non ha fornito agli addetti ai lavori una traccia ufficiale su cui introdurre organicamente le modifiche da proporre. Il risultato è che, in pochi giorni, i diversi rappresentanti del settore hanno prodotto una serie di proposte articolate e differenziate, facendo riferimento a bozze di testo diverse, ricavate dal web, che difficilmente potranno confluire in un testo condiviso, entro i tempi strettissimi dettati dalla stessa presidenza del consiglio dei ministri, che già oggi, salvo imprevisti, potrebbe varare il decreto. La preoccupazione è che i tempi stretti a disposizione possano produrre una norma di scarsa qualità, inficiando l'ottimo lavoro svolto con la legge delega». In particolare, ha aggiunto ancora La Mendola, «la Rtp aveva condiviso i principi di quella legge diretti a snellire le procedure di affidamento, ridurre l'appalto integrato, gli

affidamenti in house e i requisiti tecnico-organizzativi ed economici dei professionisti per l'accesso alle gare. Abbiamo poi apprezzato l'apertura dei concorsi di progettazione ai giovani o alle strutture professionali medio piccole che, seppure non dispongano di grossi fatturati e di un gran numero di dipendenti o collaboratori, sono comunque in grado di garantire prestazioni di qualità. Abbiamo giudicato positivamente anche l'abbandono del criterio del prezzo più basso, che negli ultimi anni ha prodotto prestazioni professionali scadenti, alimentando una serie di varianti correttive in corso d'opera ed un allarmante crescita del numero di opere pubbliche incomplete nel paese». «Siamo alla vigilia di un nuovo inizio», ha concluso poi Sergio Molinari, consigliere Cnpi delegato alla materia e componente del tavolo lavori pubblici per la Rtp, «con un'opportunità offerta dal recepimento delle nuove direttive comunitarie. Ora la speranza è che nell'iter successivo all'approvazione del provvedimento in Consiglio dei ministri, ci sia lo spazio per accogliere le proposte che

abbiamo fatto come Rete delle professioni tecniche, proponendo un articolato coerente con i principi riportati nella direttiva comunitaria e nella legge delega. Naturalmente ribadiamo, ancora una volta, tutta la disponibilità dei professionisti dell'area tecnica a collaborare con il legislatore e a fornire qualsiasi contributo possa essere utile per la stesura di un testo che non tradisca i principi per i quali è stato immaginato. Questa può essere una chance significativa per riordinare, semplificare e soprattutto correggere i difetti che il sistema nel suo complesso ha mostrato fino ad ora. È un'opportunità che non possiamo permetterci di perdere per riattivare il mercato dei lavori pubblici, eccellente motore di sviluppo economico del nostro paese».



Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E DELL'ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI
LAUREATI
www.cnpi.it - www.eppli.it

IL PRESIDENTE DELL'EPPI, VALERIO BIGNAMI, SULL'ULTIMO RAPPORTO DI ITINERARI PREVIDENZIALI

Sui diritti acquisiti serve un momento di riflessione

I diritti acquisiti? «Non possono più essere considerati un tabù», dinanzi alle difficoltà che tutti, soprattutto i giovani, incontrano al giorno d'oggi sul lavoro e, in prospettiva, vivranno una volta andati in pensione. Al tempo stesso, l'allungamento dell'età media delle persone, che è sotto gli occhi di tutti ed è destinato a crescere progressivamente «non può essere ignorato», viste le sue dirette, rilevanti conseguenze sulla sostenibilità degli enti previdenziali dei professionisti. Il presidente dell'Eppli, l'Istituto pensionistico dei periti industriali e dei periti industriali laureati, Valerio Bignami, riflette su alcuni spunti offerti dall'ultimo rapporto di Itinerari previdenziali, presentato nei giorni scorsi alla camera dei deputati. E si sofferma sui limiti del metodo di calcolo dell'importo della futura pensione, sulle cui basi sono nate le casse come quella da lui guidata: il sistema contributivo.

Domanda. Presidente Bignami, l'aumento dell'invecchiamento della popolazione (la media in Italia si aggira sugli 80,3 anni per gli uomini e gli 80,5 per le donne, ma si stima un ulteriore incremento, col passare del tempo) che riflessi ha sul meccanismo previdenziale degli enti di «nuova generazione»

come l'Eppli, costituitisi con il decreto legislativo 103 del 1996?

Risposta. È opportuno dire a chiare lettere che il sistema contributivo non è più sostenibile come si è pensato per svariati anni, perciò è inutile, oramai, trincerarsi dietro questo concetto: quando si hanno, infatti, di fronte dati sulla longevità considerevole delle persone e la consapevolezza che molti anni di questa fase anziana dell'esistenza li si trascorre gravati da malattie (più, o meno gravi) e spesso in una condizione di non autosufficienza, emerge l'assoluta necessità di poter contare su dei supporti validi. E lo stato, com'è noto, è sempre meno all'altezza di questo compito (secondo l'Osservatorio civico sul federalismo in sanità di Cittadinanzattiva, nel nostro paese quasi un cittadino su 10 rinuncia a curarsi per motivi economici e liste di attesa, per un ammontare di circa 9 milioni di connazionali che non si rivolgono più al Servizio sanitario nazionale, ndr). Il problema legato a ciò è che allungare l'età pensionabile equivale a togliere opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro ai giovani, che sono costretti ad aspettare sempre più prima di intraprendere il proprio percorso occupazionale, e ad attenderli, purtroppo, vi sono dei redditi sempre più bassi. Aggiungo, inoltre, che la globalizzazione e l'eccessiva informatizzazione ri-

ducono la necessità di interventi professionali, per quanto qualificati come quelli che possiamo offrire. Fatta questa premessa, viene da chiedersi in che modo si possa e si debba agire per dare risposta a tutte queste esigenze. Quel che è certo, è che assistiamo a fenomeni demografici e generazionali difficilmente gestibili.

D. Quali, per esempio?

R. La generazione di coloro che hanno dai 50 ai 60 anni, attualmente, deve aiutare e assistere i genitori molto anziani, che spesso non hanno le risorse per provvedere ai propri bisogni. E, nel contempo, non può sottrarsi dal dare una mano ai figli, che hanno magari superato i 30 anni, però non sono ancora economicamente autonomi, perché nel mercato del lavoro non hanno trovato una collocazione stabile. Il mondo della previdenza, perciò, deve porsi questi problemi. E non ci si può neppure illudere che un sistema di welfare, per quanto articolato come quello messo in campo dall'Eppli e dalle altre casse private, possa in qualche modo correggere queste situazioni di disparità. L'Eppli s'impegna per creare un meccanismo di solidarietà per venire incontro alle esigenze degli iscritti in difficoltà, ma gli scenari che ho illustrato necessitano di un ripensamento delle regole pensionistiche.

D. L'occasione per riflettere la fornisce nel 2016 il ventennale delle casse di «nuova generazione», vero?

R. Sì, ai limiti del calcolo della pensione contributivo va, però, affiancata secondo me un'accentuazione del sistema solidaristico, rispetto a quello odierno: ecco perché tengo a sottolineare che il tabù dei diritti acquisiti ed intoccabili è una bestemmia. Bisogna iniziare ad affermare il principio che in vita uno guadagna secondo le sue capacità e responsabilità però, nel momento in cui va in pensione deve ricevere sì una prestazione dignitosa, ma all'insegna dell'uguaglianza. Altrimenti, più che diritti acquisiti, tocca chiamarli privilegi.

D. A questo proposito, nel rapporto di Itinerari previdenziali vengono messi in evidenza i vitalizi (oscillanti tra i 40.000 e i 200.000 euro all'anno) di chi ha rivestito incarichi politici.
R. Non uso giri di parole per commentare quegli assegni: è uno scandalo, un furto legalizzato, nonché un tradimento nei confronti dei nostri figli che di tali scelte ne subiranno maggiormente gli effetti, in futuro. Se, poi, ci soffermiamo a considerare che la decrescita nel nostro Paese è un dato di fatto, non possiamo che preoccuparci.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti sul nuovo regolamento

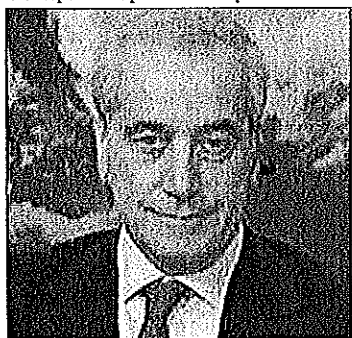
La disciplina è più equa

Il relatore perde il monopolio dell'istruttoria

DI GABRIELE VENTURA

Più equità nella fase istruttoria del procedimento disciplinare dei commercialisti. L'attività di audizione e depo-

sito di documenti e memorie, infatti, non deve più essere svolta dal solo consigliere relatore, che avrebbe ampio margine di discrezionalità, ma dall'intero consiglio di disciplina. Lo prevede la norma contenuta nel nuovo regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Cndcec, che si applica sui procedimenti disciplinari aperti successivamente al 1° giugno 2015, data di entrata in vigore del nuovo testo. Lo ha chiarito lo stesso Cndcec, in un pronto ordine (7/2016) in merito alla applicabilità dell'art. 10 del vecchio regolamento del 2009. In particolare, riguardo l'attività istruttoria di audizione e deposito di documenti e memorie, il nuovo regolamento dispone, all'art. 11, che sia il consiglio di disciplina a procedere all'espletamento dell'acquisizione dei documenti e delle notizie ritenute utili, nonché a convocare l'iscritto mediante comunicazione del presidente a mezzo pec o raccomandata a/r o tramite ufficiale giudiziario. Il Cndcec ha emanato un secondo pronto ordine (n. 22/2016), sempre in tema disciplinare, riguardo ai termini per il deposito di memorie. Ai sensi dell'art. 7 del regolamento disciplinare, in pratica, il consiglio, dopo aver ricevuto l'esposto, invita l'interessato a prendere visione degli atti che lo riguardano e a fornire chiarimenti entro un termine che non può essere inferiore a cinque giorni per il deposito di documenti e memorie. «In tale fase preliminare», spiega il Cndcec, «il consiglio può allegare all'invito rivolto al professionista copia degli atti che lo riguardano, quale ad esempio l'esposto presentato a proprio carico, inviandoli a mezzo pec o raccomandata in alternativa alla possibilità di prenderne visione ed estrarne copia presso la sede del consiglio». Quanto alla fase istruttoria, invece, è prevista la partecipazione per l'iscritto di presentare memorie e documenti fino a dieci giorni prima dell'audizione. Riguardo alla documentazione presentata, il Cndcec specifica che il consiglio o il collegio di disciplina devono permettere al professionista interessato di avere piena contezza degli atti che lo riguardano, consentendogli di visionare i



Il presidente del Cndcec Gerardo Longobardi

documenti ed estrarne copia a richiesta. Infine, un terzo pronto ordine del Cndcec in materia disciplinare (n. 303/2015) concerne l'archiviazione in preistruttoria e l'eventuale riapertura del procedimento

per gli stessi fatti, alla luce di evidenze giudiziarie successive. Il Cn osserva che il principio del ne bis in idem opera solo nel caso vi sia già stato un giudizio definitivo, conseguente ad una effettiva apertura del procedimento disciplinare, ma non si può configurare qualora nessun procedimento sia stato mai aperto.

Per i periti industriali tre anni professionalizzanti

Lavori in corso per la costruzione di un percorso triennale professionalizzante per i periti industriali. Si parte dalla fase di orientamento e tutoraggio, per poi passare al tirocinio presso uno studio di un professionista. Senza dimenticare, poi, la formazione continua, ma soprattutto un percorso di laurea ritagliato per la figura del perito industriale del domani. Questi gli obiettivi principali della prima convenzione siglata nei giorni scorsi tra il Consiglio nazionale dei periti industriali e l'Università degli studi di Perugia. Un'intesa che consentirà a ogni iscritto all'albo di conseguire una laurea triennale in uno dei corsi in convenzione dell'area ingegneristica (civile, dell'informazione e industriale), ma anche a tutte le neomatricole, di frequentare un corso ad hoc per la professione tecnica. «L'intesa, la prima nel suo genere siglata in tutta Italia», ha fatto sapere il Cnpi, «punta a costruire un percorso professionalizzante rivolto sia agli attuali iscritti sia agli studenti universitari che sono alla ricerca di un piano di studio personalizzato». Tra i punti fondamentali attraverso i quali si snoda la convenzione, l'attività di orientamento risulta essere al primo posto e sarà volta a supportare gli studenti verso una scelta consapevole dei corsi, per poi passare agli accordi di collaborazione e quindi all'attività di tirocinio. A tutto questo si affiancherà il capitolo della formazione continua, ormai obbligatoria per legge (dpr 137/12). «La riforma della scuola media superiore», ha spiegato il presidente del Cnpi Giampiero Giovannetti, «ha trasformato gli istituti tecnici per periti in scuole tecniche generiche ponendo al nostro Consiglio e alla categoria dei problemi di professionalizzazione dei nuovi tecnici che escono dagli istituti. La convenzione, che oggi abbiamo siglato», ha concluso Giovannetti, «si pone come primo obiettivo quello di definire un curriculum formativo che garantisca un livello di preparazione tecnica all'altezza dei tempi, oltre a indicare percorsi di formazione universitaria per i periti industriali che scelgono di laurearsi. Per noi è un impegno prioritario di fronte al paese e ai cittadini che legittimamente chiedono di avere tecnici professionisti qualificati e affidabili».

Professionisti ad hoc in aiuto della p.a.

Un elenco di professionisti doc a disposizione delle p.a. per la validazione dei progetti di partenariato pubblico privato da mettere a gara. Da prevedere, tramite provvedimento normativo, nell'ambito dei decreti attuativi della legge delega sugli appalti e sulle concessioni. È la proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, avallata anche dal ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, e dal presidente Anac, Raffaele Cantone, nel corso di un convegno che si è svolto l'altro ieri a Giuliano (Na). La proposta dei commercialisti è di creare un elenco di professionisti esperti dal quale le p.a. possano attingere per la verifica al fine della validazione dei progetti da mettere a gara. «La proposta», spiega Achille Coppola, segretario Cndcec, «nasce dalla constatazione che le stazioni appaltanti evidenziano scarsità di personale qualificato per la fase di valutazione e verifica della fattibilità finanziaria delle proposte di partenariato pubblico privato. L'elenco che noi proponiamo di creare», continua Coppola, «sarebbe un valido supporto per una funzione tanto delicata della pubblica amministrazione, che potrebbe in tal modo attingere alle competenze professionali dei commercialisti. Il fatto che sia il ministro Delrio che il presidente Cantone abbiano pubblicamente apprezzato questa proposta ci lascia ben sperare in sua accoglienza nell'ambito dei decreti attuativi della legge sugli appalti che dovrebbero essere approvati nei prossimi mesi». Inoltre, secondo i commercialisti, sarebbe opportuno «definire parametri finanziari di orientamento per l'equilibrio economico, uno per tutti il livello di giusta remunerazione del capitale privato», afferma Antonio Repaci, consigliere Cndcec.

Gabriele Ventura

DAL CNDCEC Guida pronta per Pec e incarichi

DI MARIO VALDO

Commercialisti con il facsimile di lettera di incarico professionale per la gestione di indirizzo Pec. Lo ha messo a disposizione degli iscritti la commissione di studio «tariffa» del Consiglio nazionale. Il documento specifica l'oggetto e la complessità dell'incarico, l'esecuzione dell'incarico, la decorrenza e la durata, i compensi, le spese e i contributi dovuti al professionista, gli obblighi del professionista, che si impegna a comunicare la corrispondenza o le notifiche ricevute tramite pec. Il cliente, da parte sua, dovrà, al massimo ogni sette giorni, provvedere al ritiro delle mail pervenute tramite pec. Da definire, poi, la dichiarazione anticiclaggio, la protezione dei dati personali, gli interessi di mora, la clausola risolutiva espressa, il recesso del professionista o del cliente, la polizza assicurativa, la clausola di mediazione, la registrazione, l'elezione di domicilio di cliente e professionista e il rinvio.

DALL'ENPAM Studenti, welfare assicurato

DI SIMONA D'ALESSIO

Porte aperte (e tutele assicurate) all'Enpam per i futuri «camici bianchi», senza che debbano attendere l'abilitazione professionale. È quello che prevede la norma, contenuta nella legge di stabilità 2016 (comma 253), grazie alla quale gli studenti del V anno della facoltà di medicina potranno scegliere di iscriversi all'ente previdenziale di categoria, versando dei contributi minimi pari a «circa 100 euro», la metà di quanto dovuto dai professionisti con meno di trent'anni. A fare il punto sull'opportunità, e sui risvolti previdenziali e assistenziali di quegli universitari il cui approdo lavorativo «è ormai segnato» è stato ieri il presidente dell'ente dei medici e degli odontoiatri, Alberto Olivetti, durante un incontro con alcuni parlamentari, a Roma; definendo un «atto innovativo» la chance offerta ai colleghi del domani di godere dei diritti previsti per la platea degli iscritti, il numero uno della cassa pensionistica ha posto l'accento su un particolare vantaggio, ovvero che le nuove leve della categoria «non dovranno necessariamente pagare subito» la quota minima, giacché l'Enpam potrà concedere «prestati d'onore di pari importo da rimborsare dopo l'ingresso nel mondo del lavoro». Ma di cosa potranno usufruire gli studenti prossimi alla laurea? In caso di «eventi devastanti», come l'invalidità a «poter praticare la professione, si avrebbe diritto a ricevere 15.000 euro all'anno per sé», nonché la pensione di reversibilità per i superstiti; nel ventaglio di welfare proposto, inoltre, spiccano i mutui per l'acquisto della casa, iniziati a rifinanziare dall'ente nel 2016 con un bando del valore di 100 milioni. Per conoscere le modalità e la data d'avvio delle iscrizioni, però, occorrerà aspettare il nulla osta dei ministeri vigilanti dell'economia, del welfare e della salute. Olivetti, infine, ha annunciato l'intenzione della Cassa di investire proprie risorse in progetti per la «residenzialità degli studenti fuori sede», realizzando alloggi da affittare a condizioni di favore ai nostri «cervelli» sia in Italia, sia all'estero.

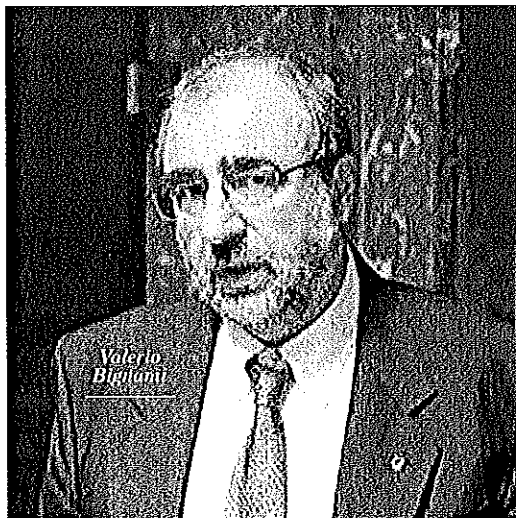
I nuovi strumenti messi in campo dalla Cassa dei periti industriali guidata da Valerio Bignami

Un ente al servizio degli iscritti

Valorizzare le risorse interne per migliorare i servizi offerti

«Solo ponendo al centro gli iscritti dell'Eppli, solo costruendo un sistema informativo chiaro e trasparente per il contribuente della Cassa, solo valorizzando le risorse interne per migliorare la qualità dei servizi offerti, noi assolveremo il compito del nostro mandato». Con queste parole Valerio Bignami, presidente dell'Eppli, ha presentato una serie di innovazioni che caratterizzeranno da quest'anno i rapporti dei periti industriali con la propria Cassa di previdenza. Frutto di un lungo lavoro di preparazione e implementazione svolto di concerto tra il Cda, il Cig e la struttura dell'Ente, da gennaio di quest'anno è possibile per l'iscritto usufruire di nuovi strumenti per trovare risposte e assistenza immediata, monitorare da casa l'avanzamento delle pratiche e, inoltre, esprimere contestualmente un giudizio sul funzionamento del servizio utilizzato.

La gestione delle chiamate. Il servizio telefonico è stato ampliato e rinforzato con risorse che evadono direttamente le telefonate degli utenti. A rispondere al telefono non ci sono dei centralinisti che smistano le chiamate all'ufficio competente, ma dei consulenti, ognuno con una competenza specifica all'interno dell'uf-



ficio, che si occupano direttamente delle richieste dei chiamanti. Ciò garantisce un'assistenza puntuale e pressoché immediata. Non solo, al termine della chiamata l'iscritto è invitato ad esprimersi con un voto, da 1 a 5, per indicare il livello di soddisfazione: il 5 è l'indicatore di maggior gradimento. Le consulenze inoltre non si esauriscono alla cornetta ma, se necessario, continuano con corrispondenza mail tra chi segue la pratica e il diretto interessato, che ha quindi come riferimento un

responsabile del procedimento. Questo sia per agevolare e semplificare la comunicazione che per responsabilizzare l'Ente.

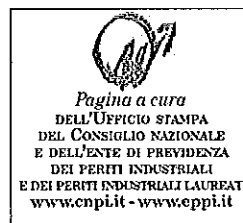
I dubbi che si sciolgono online. Anche il sito è stato potenziato. È infatti possibile formulare dalla propria area online domande a cui verrà data risposta in tempi brevi, sempre via web. Le risposte saranno memorizzate sul sito, quindi l'utente potrà sciogliere i suoi dubbi quando vuole, eseguendo l'accesso, e non perderà le informazioni acquisite, ma potrà ge-

stirle nei modi e tempi che riterrà opportuni. Anche questo servizio di assistenza si sottoporrà alla valutazione degli users, che potranno cliccare su delle emoticon per esprimere il loro livello di soddisfazione. Tutto questo per favorire l'autonomia e il coinvolgimento dell'iscritto.

A che punto siamo? Se per controllare lo stato di avanzamento di una pratica prima si poteva telefonare o inviare mail con richieste di chiarimenti e delucidazioni, oggi l'iscritto può vedere autonomamente dal sito i tempi di lavorazione di tutta la documentazione che lo interessa. Può visualizzare anche il nome dell'operatore che si sta occupando della pratica. Tutto in modo semplice e trasparente. Ma i miglioramenti non finiscono qui: non basta controllare i tempi, bisogna verificare che siano rispettati: insomma, se si è in linea con il target o se si sta rinviando al di là dei tempi tecnici l'esame della pratica. E ancora l'iscritto che può verificare la regolarità della tempistica di evasione delle pratiche, sempre dal sito. Sono attivi quindi monitoraggi a 360 gradi per ricevere il feedback dagli iscritti in maniera sistematica e poter intervenire là dove ce ne fosse bisogno.

Devi presentare una richiesta all'Eppli? Sono state, infine, ampliate le ri-

chieste di prestazioni che si possono presentare direttamente dall'area riservata. E, infatti, possibile - ad esempio - fare la richiesta di assegno di invalidità o pensione di inabilità allegando anche la documentazione medica necessaria per l'istruttoria della pratica; così come la domanda di rimborso del montante previdenziale in caso di inabilità. «La parola che ci ha guidato nel progettare e realizzare i nuovi servizi è coinvolgimento», spiega Bignami. «È fondamentale ottenere la partecipazione di tutti gli attori coinvolti: non solo gli operatori dell'Ente, ma anche ogni iscritto. Ciascuno ha il suo ruolo, indispensabile per ottenere il risultato e innescare un sistema virtuoso di miglioramento continuo. Se gli utenti si inseriscono attivamente nel lavoro dell'Ente, la moltiplicazione di scambi di informazione che ne consegue è linfa vitale per far crescere la qualità dei nostri servizi. In altre parole: insieme si va avanti».



Professionisti e norme tecniche a rischio esclusione dal mercato della contabilizzazione del calore

Se vince la lobby perde l'utente

Professionisti e norme tecniche fuori dal mercato della contabilizzazione del calore. Quella che sembra una provocazione potrebbe essere in realtà la diretta conseguenza di una (maldestra) azione di governo che punta ad assecondare le richieste di qualcuno, invece di rispondere ai principi per i quali sono concepite le norme in materia, e cioè sicurezza, efficienza e risparmio. Il punto di partenza è il decreto legislativo 102/2014, lo strumento cioè con cui il governo italiano nel luglio 2014 (fuori tempo massimo) ha recepito la direttiva europea (27/12) Energy efficiency directive 27 e su cui pende una procedura di infrazione Ue nella quale si sostiene che tale decreto non avrebbe correttamente recepito le disposizioni della direttiva. Per rispondere alla bacchettata di Bruxelles, il governo approva uno schema di decreto legislativo finalizzato, almeno in teoria, a sanare tutti i rilievi evidenziati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione.

Il Consiglio dei ministri nell'estate del 2015, quindi, da il suo ok al

testo che può iniziare il consueto iter parlamentare. E qui arrivano i primi problemi. La X commissione del Senato nelle osservazioni (nessuna ha a che fare con la procedura di infrazione) proposte all'atto del governo ha suggerito di inserire un chiaro riferimento alla norma En 834 (riguardante i ripartitori dei costi per la contabilizzazione del calore), chiedendo quindi di sostituirla con quella indicata nel dlgs 102, e cioè la norma Uni 10200 che invece ha riferimenti più ampi agli standard europei sulla contabilizzazione del calore. Si tratta di una richiesta di modifica insensata che, come si legge in una lettera che il Cnpi ha inviato al ministero dello sviluppo economico (condividendone le argomentazioni e motivazioni espresse dall'Associazione Nazionale Termotecnici ed Aerotecnici, dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato, dal Comitato Tecnico Italiano e infine dalla relazione della Conferenza delle regioni) «svilirebbe completamente l'impianto della norma nazionale Uni 10200 sui criteri di ripartizione delle spese di clima-

tizzazione invernale e acqua calda sanitaria». Inoltre, come risultato indiretto delle modifiche eventualmente accolte, si troverebbero a essere emarginati dal mercato alcuni prodotti nazionali, perfettamente in linea con i principi regolamentari della norma Uni 10200, favorendo in alternativa prodotti stranieri privi di ogni garanzia di equità e trasparenza.

Inoltre non si può dimenticare che la norma Uni 10200 costituisce una regola tecnica di sistema, finalizzata agli scopi primari della legislazione e regolamentazione di riferimento, mentre la norma Uni 834 (che è una norma europea di prodotto) non consente il perseguimento degli stessi obiettivi. Se quest'ultima prevalesse sulla prima, aggiunge ancora il Cnpi, verrebbero meno tutte «le garanzie di sicurezza a tutela del cittadino, garanzie che sono un patrimonio della nostra attuale regolamentazione».

Sembra quasi che si voglia trovare un modo per sgombrare in campo dalle norme tecniche, nello stesso modo in cui si cerca ogni

tanto di far fuori i professionisti da una fetta di mercato. La vicenda va di pari passo con quanto accaduto nella Regione Lombardia, dove una recente delibera (n. 4427/15) sembrava mettere in discussione (salvo, poi, specificare il contrario, su sollecitazione della categoria) la necessità della progettazione per i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. La speranza, quindi, ha spiegato Renato D'Agostin, consigliere del Cnpi delegato alla materia, «è che il ministero accolga le osservazioni che come professionisti insieme a tutti gli addetti ai lavori abbiamo presentato in maniera congiunta. In gioco non c'è solo un danno verso una fetta di produttori, ma la possibilità che operatori disinvolti possano agire in contrasto con la legislazione italiana, diffondendo quasi la convinzione che sia sbagliato operare rispettando le leggi. Senza considerare che in questo modo si opererebbe in contrasto con quanto prevede il codice civile. Siamo quindi certi che un legislatore lungimirante non potrà che tenerne conto».

L'ok del Consiglio di stato allo schema di regolamento del Mingiustizia

Periti in Italia, tempi certi

Test o tirocinio per l'esercizio della professione

DI BEATRICE MIGLIORINI

Tempi e procedure certe per il riconoscimento in Italia del titolo e delle qualifiche di perito industriale per coloro che provengono da un altro paese europeo. Lo scorso 17 dicembre, infatti, la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di stato ha espresso parere favorevole allo schema di regolamento del ministero della giustizia in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato. «Un testo», ha spiegato a ItaliaOggi Antonio Perra, componente del Cnpi e referente per i rapporti con la conferenza dei servizi presso il Mingiustizia, «che la categoria attende ora mai dal 2007, anno in cui l'Italia ha recepito la direttiva 2005/36/Ce attraverso il dlgs 206/2007 e che permetterà di garantire tempi certi per la possibilità di esercizio della professione». Dopo anni di attesa, quindi, si appresta a vedere la luce il regolamento che da sostanza al sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati membri. E dopo gli ingegneri è ora il turno dei periti industriali (si veda ItaliaOggi del 1° luglio 2015) che, come anche le altre categorie tecniche, in assenza dei regolamenti ministeriali necessari, avevano sostanzialmente elaborato una procedura che, per quanto potesse essere standard nei contenuti, era necessariamente applicabile solo caso per caso. Lo schema di regolamento su cui si è espresso il Consiglio di stato prevede, specularmente a quanto già previsto per la procedura transitoria, che a coloro che provengono da uno stato europeo e che intendono esercitare la professione di perito industriale sia data la possibilità di scegliere tra un tirocinio pratico integrativo, la cui durata dovrà essere però meglio definita per stessa ammissione del Consiglio di stato, o il superamento di una prova attitudinale (pratica o scritta). Il tutto, però, solo nel caso in cui in sede di Conferenza dei servizi presso il ministero della giustizia emerga la necessità di colmare eventuali lacune formative rispetto alla figura professionale. Una procedura, quindi, che ricalca quanto già previsto dal Cnpi ma dove il fattore tempo svolge un ruolo chiave. «Le regole provvisorie in vigore in attesa del testo

definitivo», ha sottolineato Perra, «facevano sì che coloro che ambivano ad esercitare la professione in Italia rischiassero di perdere fino ad un anno per completare la procedura. Dopo l'istanza al ministero della giustizia, infatti, serviva come servirà ancora, il parere della Conferenza dei servizi con la differenza però, che mentre in precedenza una volta ritenuta la necessità di sottoporre il candidato a dei test appositi o ad un tirocinio integrativo, tutto questo doveva essere organizzato ora, invece, verrà già predisposto in anticipo. Così facendo», ha concluso Perra, «i tempi saranno più che dimezzati». Lo schema di decreto, infatti, prevede che le prove di esame siano predisposte, obbligatoriamente, due volte l'anno a distanza di sei mesi l'una dall'altra senza che di

volta in volta, quindi, siano necessaria una valutazione ad personam o una apposita organizzazione. Per gli aspiranti professionisti, quindi, le scadenze saranno predefinite. Unica osservazione sul punto arrivata da Consiglio di stato riguarda il contenuto della prova scritta che, per come delineato all'interno dello schema di regolamento, «deve avere una durata massima di sette ore senza che, tuttavia, siano specificate le modalità di svolgimento e cioè se le stesse debbano svolgersi in giornate di tempo diverse e se il tempo di sette ore debba intendersi come complessivo o da attribuire per ciascuna prova». Per coloro, invece, che scelgano l'opzione tirocinio, sarà compito del professionista presso il quale il tirocinio sarà svolto trasmettere, ogni semestre,

copia del libretto di pratica autorità competenti. Diversa, invece, la questione per chi volesse esercitare la professione provenendo da uno stato extra Ue. In tal caso, infatti, la scelta sulle procedure più idonee per ottenere il riconoscimento delle qualifiche sarà rimessa alle autorità competenti (ministero, conferenza dei servizi e consiglio nazionale).

Dopo il via libero del Consiglio di stato, quindi, la parola torna al mingiustizia che, dopo aver apportato le necessarie correzioni formali al testo così come indicate dal Cds dovrà procedere con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale facendo così in modo che il 2016 sia il primo anno in cui la nuova procedura potrà andare a regime.

BREVİ

Karl Lagerfeld sospettato di evasione fiscale. Aurebbe nascosto oltre 20 milioni di euro alle autorità fiscali francesi, attraverso intrecci finanziari complessi tra diverse società. Il ministero delle finanze francese, contattato dall'Afp, non ha voluto confermare la notizia, citando «il segreto fiscale» e, allo stesso modo il portavoce di Karl Lagerfeld non ha voluto fare commenti.

Chi possiede ancora della valuta in lire può cambiarla in euro. Così la sentenza 216/2015 emessa dalla Corte costituzionale il 5 novembre scorso, che ha riaperto la possibilità di convertire le vecchie lire in euro, dichiarando illegittimo un articolo di un decreto dell'ex governo Monti, considerandolo non rispettoso dell'articolo 3 della stessa Costituzione. Aduc ha pubblicato sul proprio sito (aduc.it) un modulo alla bisogna da spedire alle Filiali della Banca d'Italia entro il prossimo 28 gennaio.

Partita ieri l'azione collettiva dei Codacons contro lo Stato per l'illegittimo blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici della Lombardia, fermi dal 2010. L'associazione dei consumatori ha pubblicato sul proprio sito internet la pagina attraverso la quale tutti i lavoratori interessati possono aderire alla class action e ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subito. Codacons ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 24 giugno 2015 ha stabilito che il blocco dei contratti del pubblico impiego attuato con legge 122/2010, è illegittimo ma ha limitato tale illegittimità solo al periodo successivo alla pubblicazione della sentenza stessa.

«Ho il mio debito col fisco e lo sto pagando a rate. Non rientro dunque nella categoria degli evasori. Sto facendo il mio dovere, anche se mi contestano cifre che secondo me non sono dovute, ma intanto pago e poi vedrò come ricorrono. Quel che è importante, però, è salvare Riscossione Sicilia. Le polemiche non possono determinarne la morte o ne pagheremo le conseguenze a caro prezzo». Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta in ordine alla bufera che ha investito la società di riscossione della regione.

Aspiranti legali, così gli abbinamenti per le correzioni delle prove scritte

Dicembre non è un mese come un altro per coloro che vogliono diventare avvocati. Per chi, infatti, ambisce ad ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione forense l'ultimo mese dell'anno non solo è quello durante il quale gli aspiranti legali sono chiamati a sostenere le prove scritte ma anche quello nel corso del quale scoprono, di anno in anno, a quale commissione istituita presso ciascuna Corte di appello sarà legata la loro sorte. Quest'anno il decreto del ministero della giustizia è arrivato il 23 dicembre e, fatte salve le tre grandi Corti di appello italiane (Roma, Napoli e Milano) che anche per questa sessione saranno incrociate tra loro, per i candidati delle altre sedi l'arrivo del testo del dicastero di via Arenula ha rappresentato la fine di ogni dubbio circa le sorti geografiche delle buste colorate contenenti le prove scritte. Attraverso il decreto, inoltre, il ministero ha reso nota «la necessità di nominare per la Corte di Appello di Milano, Roma e Venezia in assenza di designazioni da parte delle competenti Università, i professori componenti delle sottocommissioni di esame, scegliendoli secondo il criterio della turnazione». Ai candidati, quindi, non resta che aspettare gli esiti delle prove scritte che dovrebbero essere disponibili tra la fine di maggio e la prima metà di giugno 2016.

Beatrice Migliorini

Gli abbinamenti delle Corti di appello

Corte di appello di origine	Corte di appello di correzione
Trento	Campobasso
Campobasso	Trieste
Caltanissetta	Trento
Potenza	Caltanissetta
Trieste	Potenza
Perugia	Genova
Messina	L'Aquila
Genova	Messina
L'Aquila	Cagliari
Reggio Calabria	Salerno
Cagliari	Perugia
Ancona	Reggio Calabria
Brescia	Ancona
Salerno	Brescia
Lecce	Catania
Torino	Firenze
Palermo	Lecce
Catania	Torino
Bari	Palermo
Firenze	Bari
Catanzaro	Bologna
Venezia	Catanzaro
Bologna	Venezia
Roma	Napoli
Milano	Roma
Napoli	Milano

La soluzione individuata dalla Rete delle professioni tecniche con il Mingiustizia

Da rivedere le parcelle del Ctu

Importi legati nuovamente alla stima dell'immobile

La parcella del Ctu sarà agganciata al prezzo ricavato dalla vendita solo se questa si discosta di oltre il 35% dal valore stimato. Potrebbe essere questa la soluzione che la Rete delle professioni tecniche ha individuato insieme al ministero della Giustizia per uscire dall'impasse nata la scorsa estate sul fronte dei compensi per le stime sui beni da mettere all'asta. Un modifica che secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere oggetto di un emendamento ad hoc al ddl concorrenza, in discussione in commissione Industria del Senato. Il perito riceverà, allora, un acconto del 50% e il suo onorario sarà calcolato sul valore di stima dell'immobile. Questo assetto

potrà essere modificato solo nel caso in cui, entro il termine di un anno, l'esito dell'asta si discosti troppo dalla stima. Secondo una modifica alla legge fallimentare infatti le parcelle dei professionisti che si occupano di stimare i beni oggetto di pignoramento saranno commisurate al prezzo di vendita effettiva, e non di stima, e potranno essere liquidate solo una volta che l'immobile sia stato effettivamente ceduto. In sostanza un principio che impatta su due punti in particolare: l'ammontare dei compensi e il tempo del pagamento effettivo «penalizzando fortemente», afferma Giampiero Giovannetti, presidente del Cnpi, «l'attività dei professionisti chiamati a effettuare

le valutazioni degli immobili pignorati. Innanzitutto perché dal momento della stima possono passare anche molti anni prima che il bene sia effettivamente venduto. Il che comporta un inaccettabile rinvio del pagamento dei compensi dovuti al professionista per la prestazione erogata. E poi perché talvolta i beni pignorati possono essere venduti a cifre più basse rispetto a quelle stimate, e questo di conseguenza determina un grave danno economico per i professionisti». Dopo una lunga trattativa con il ministero, e il tentativo di introdurre un emendamento nella legge di Stabilità, poi dichiarato inammissibile, la soluzione potrebbe ora essere a portata di mano. Un emen-

damento al ddl concorrenza, attualmente in discussione in seconda lettura al Senato. L'ipotesi di modifica prevede che il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice sarà calcolato «sulla base del prezzo ricavato dalla vendita nel caso in cui questo si discosti di oltre il 35% dal valore di stima e sempre che la vendita abbia luogo entro e non oltre dodici mesi dal deposito della perizia». Negli altri casi il compenso sarà calcolato e liquidato sulla base del valore di stima. Prima della vendita dovrà essere versato al professionista un acconto pari al 50% del compenso, calcolato sulla base del valore di stima, «fatto salvo in ogni caso il rimborso delle spese sostenute

dall'esperto o dallo stimatore anche per prestazioni tecniche accessorie svolte ai fini dell'espletamento dell'incarico». «Speriamo» chiude ancora Giovannetti, «che il parlamento accolga le proposte della Rete delle professioni tecniche che puntano solo a rendere giustizia al lavoro di tantissimi professionisti».



Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E DELL'ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
www.cnpi.it - www.eppi.it

Maurizio Paissan, una vita e una carriera dedicate alla categoria

Prematura, anche se annunciata dalla malattia contro la quale ha combattuto con caparbia e riservatezza, è stata la scomparsa nei giorni scorsi di Maurizio Paissan, vicepresidente dell'attuale Consiglio nazionale. Aveva 57 anni, il suo lavoro era quello del perito industriale libero professionista nel settore edile, specializzato in materia di sicurezza nei cantieri. Era un professionista apprezzato, competente e affermato. Dopo il diploma all'Istituto tecnico industriale Michelangelo Buonarroti di Trento, si era avviato alla libera professione spinto dal desiderio di creare in modo indipendente. E Paissan aveva dimostrato subito la voglia di darsi da fare, rendendosi disponibile ad entrare nel consiglio del Collegio di Trento, per occuparsi di politica della categoria. Nel 1987 venne eletto per la prima volta consigliere, dimostrando caratteristiche del capace dirigente di categoria. In quell'anno, dopo un'elezione suppletiva assunse l'incarico di segretario del Collegio e poi nel 1999 ne divenne il presidente. In questo ruolo si è caratterizzato per l'impegno e per la visione del futuro. Sapeva essere un passo avanti. E poi di seguito divenne presidente della Federazione dei periti industriali del Triveneto, e quindi consigliere nazionale. Nel 2009 il ritorno al consiglio del Collegio di Trento, e poi nel 2013 la rinnovata nomina di consigliere nazionale, con l'incarico di vice presidente. In questo ruolo ha portato avanti con convinzione idee e azioni mirate a dare un futuro ai periti industriali, non solo

in ambito nazionale, ma in chiave europea. Nonostante le difficoltà della malattia ha combattuto a testa alta continuando a dare il suo contributo fin all'ultimo, quando ha dovuto arrendersi davvero, lasciando un grande vuoto nella sua famiglia: la moglie Maria Cristina, i figli Matteo e Maddalena e i tanti amici. Maurizio Paissan aveva un'altra gran famiglia,

quella dei periti industriali di tutta l'Italia, che con sincerità e affetto gli hanno dato l'ultimo saluto alla cerimonia funebre lo scorso 9 gennaio. «Con Maurizio», dice Lorenzo Bendinelli, presidente del Collegio di Trento, «se ne va per me non soltanto un grande dirigente, ma un amico che mi coinvolge nella vita politica dei periti industriali. Un ca-

ratere schietto, sincero, capace in poche parole di centrare il problema e guardare alla sua soluzione». «Ne ricorderò sempre la riservatezza, la discrezione, la perizia nel perseguire gli obiettivi», sottolinea Valerio Bignami, presidente dell'Eppi, «tutte espressioni del montano che nel silenzio delle vette forgia il suo carattere essenziale. Qualche mese fa mi disse: «Vedi Valerio, io sono fortunato perché vivo in un territorio che sostiene i costi elevatissimi delle mie cure, ma altrove questo non avviene. E noi, voi dell'Eppi dovete fare qualcosa». Questo è il ricordo di Maurizio che porterò nel cuore». «Un uomo in apparenza severo», dice Guerino Ferri avvocato del Cnpi, «che però non riusciva a nascondere una fossetta nella guancia, quando sorrideva. Una stretta di mano decisa e lo sguardo fisso condito di poche parole. Quando mi capitava di interpretare bene il suo pensiero, lui lo confermava ripetendo le sillabe finali delle parole, e poi, grazie. Grazie, quante volte mi ha ripetuto grazie». «Fin dalla prima volta che lo incontrai», conclude Giampiero Giovannetti, presidente del Cnpi, «mi fu subito chiaro che avevo davanti una persona che mai avrebbe tradito. La sua asciutta precisione, con la trasparenza del suo modo di agire, mi fu subito evidente chi era e chi rappresentava: un uomo verticale. Sì, Maurizio è stato per me un punto di riferimento per capire come si deve stare a questo mondo: con l'orgoglio delle proprie idee, ma senza protervia, con l'amore per la propria libertà, ma con il rispetto del prossimo».

I traguardi di un professionista completo

Maurizio Paissan deve essere ricordato anche come dirigente di categoria impegnato in diverse attività che hanno lasciato il segno. Una di queste è sicuramente il suo impegno per la realizzazione del Fascicolo del fabbricato, uno strumento tradizionalmente considerato la carta di identità di un edificio con tanto di pregi e difetti. In questa attività Paissan ha lavorato in prima linea facendo parte di quella commissione edilizia che ne effettuò una prima sperimentazione nel 2007 a Palazzo Paudolf, un edificio storico del ragusano. L'esperienza fatta ha costituito un precedente determinante per la diffusione di questo strumento di cui i periti industriali sono stati i precursori. E la sperimentazione portata avanti, anche grazie alla professionalità di Maurizio Paissan, è ora un modello disponibile per l'intera collettività. Altro elemento cardine del suo pensiero e attività politica è stata la certificazione delle competenze che proprio a Trento, è stata avviata con una prima sperimentazione. Si tratta di un modello, che tra l'altro trova perfetta corrispondenza con le attuali norme italiane (legge 92/12) che parlando di validazione degli apprendimenti non formali e informali, e che nel caso dei liberi professionisti ha l'obiettivo di garantire prestazioni adeguate e una qualità elevata del servizio offerto. Infine da ricordare l'impegno di questo ultimo mandato per identificare un percorso formativo, equivalente a quello accademico, valido per l'accesso all'al-

bo dei periti industriali. In questo senso va ricordata la sua partecipazione al convegno «Alternanza scuola lavoro - Le nuove sfide per la scuola e il mondo delle imprese» organizzato a Salerno lo scorso 30 novembre quando, nel corso del suo intervento, Paissan ha sottolineato l'importanza del modello dell'alternanza (quel modello cioè che realizza momenti formativi che alternano appunto le tradizionali lezioni di formazione in aula



Maurizio Paissan

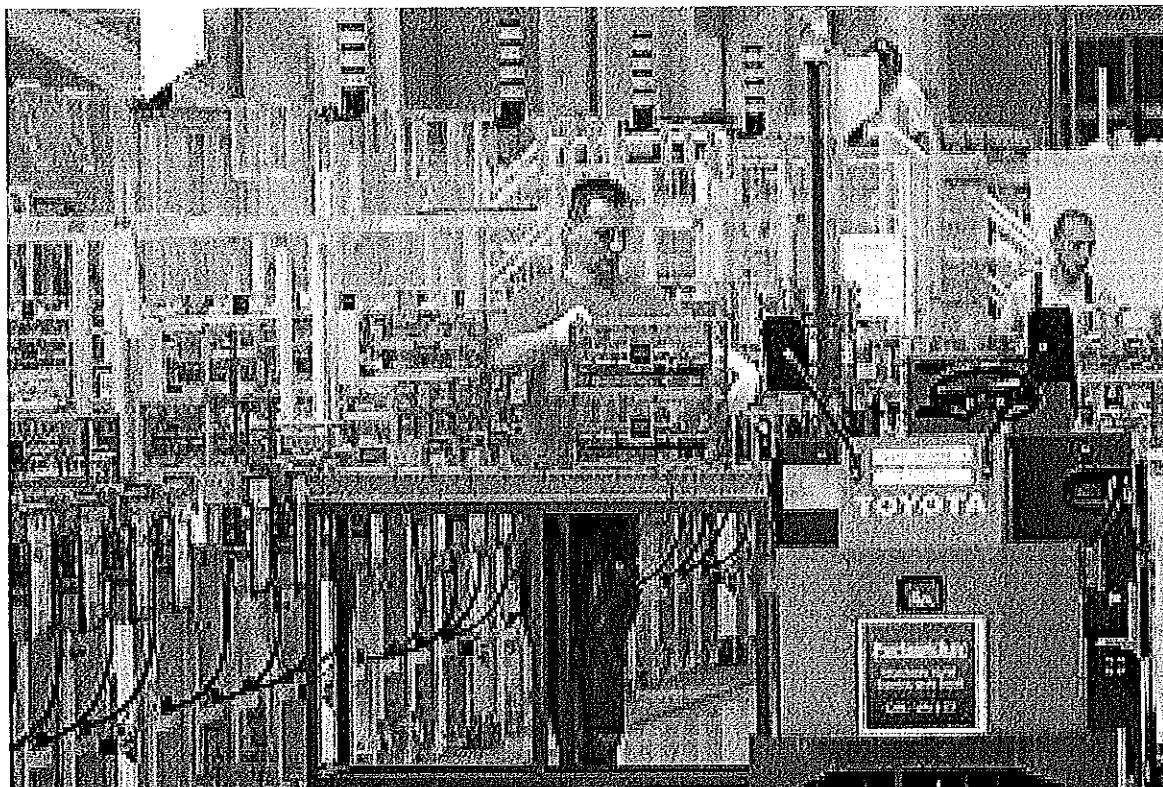
a ore in azienda) che, se ben strutturato soprattutto all'interno del percorso triennale degli Istituti tecnici superiori, può diventare un sistema equivalente al percorso accademico in grado di portare al riconoscimento europeo del VI livello Ecf.

Ansa Professioni

Periti industriali,nasce laurea 'ad hoc'

Intesa fra Ordine professionale e Università di Perugia

Redazione ANSA ROMA 23 Febbraio 2016 18:02



(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Orientamento, tutoraggio, tirocinio presso uno studio di un professionista", nonché "formazione continua, ma soprattutto un percorso di laurea ritagliato sulla figura del perito industriale del domani". Sono le finalità della prima Convenzione siglata tra il Consiglio nazionale dei periti industriali e l'Università degli studi di Perugia; l'intesa, si legge in una nota, permetterà ad ogni iscritto all'albo di "conseguire una laurea triennale in uno dei corsi in convenzione dell'area ingegneristica (civile, dell'informazione e industriale), ma anche a tutte le matricole, di frequentare un corso 'ad hoc' per la professione tecnica". La formazione è "centrale" per l'avvenire di una professione "chiamata ad affrontare una domanda di servizi professionali sempre più qualificata"; difatti, secondo i dati elaborati dal Centro studi 'Opificium' dell'Ordine dei periti industriali, "sebbene la maggioranza delle imprese continui a richiedere per il tecnico di area ingegneristica un livello formativo pari al diploma superiore (56,6%), ben il 41,6% ricerca candidati che siano in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea triennale". Per il presidente della categoria, Giampiero Giovannetti, la convenzione punta a "definire un curriculum formativo che garantisca un livello di preparazione tecnica all'altezza dei tempi, oltre a indicare percorsi di formazione universitaria per i periti industriali che scelgono di laurearsi". (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA



A Perugia percorso accademico a misura di perito industriale

PROFESSIONISTI

Pubblicato il: 23/02/2016 17:40

Orientamento, tutoraggio, tirocinio presso uno studio di un professionista. E poi ancora formazione continua, ma soprattutto un percorso di laurea ritagliato per la figura del perito industriale del domani. Questi gli obiettivi principali della prima convenzione siglata tra il Consiglio nazionale dei periti industriali e l'Università degli studi di Perugia. Un'intesa che consentirà a ogni iscritto all'albo di conseguire una laurea triennale in uno dei corsi in convenzione dell'area ingegneristica (civile, dell'informazione e industriale), ma anche a tutte le neo matricole, di frequentare un corso ad hoc per la professione tecnica.

L'intesa, la prima nel suo genere siglata in tutta Italia, si articola secondo i principi contenuti nell'accordo quadro nazionale predisposto dal Cnpi e punta a costruire un percorso professionalizzante rivolto sia agli attuali iscritti che vogliono innalzare il livello formativo, magari in un settore di specializzazione dove già operano, sia per guidare tutti gli studenti universitari verso un piano di studio personalizzato.

Del resto, il tema della formazione rappresenta una dimensione centrale per il futuro di una professione chiamata ad affrontare una domanda di servizi professionali sempre più qualificata. Secondo i primi dati elaborati dal Centro studi Opificium del Consiglio nazionale dei periti industriali, sebbene la maggioranza delle imprese continui a richiedere per il tecnico di area ingegneristica, un livello formativo pari al diploma superiore (56,6%), ben il 41,6% ricerca candidati che siano in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea triennale.

Inoltre, secondo un'indagine appena conclusa sui partecipanti ai corsi di formazione continua organizzati dall'Ordine, ben il 70% è interessato all'acquisizione dei crediti professionali ai fini del loro riconoscimento in crediti universitari, anche ciò comporta il superamento di un esame a fine corso. Da questi numeri parte il progetto predisposto dal Cnpi. Quattro i punti fondamentali attraverso i quali si snoda la convenzione.

Innanzitutto, un'attività di orientamento, decisiva per supportare gli studenti verso una scelta consapevole dei corsi. In questo senso, le parti si impegnano a collaborare nella predisposizione e svolgimento di iniziative informative, di supporto e di orientamento per gli studenti, in fase di entrata (verso l'università) e in uscita (verso l'albo di categoria).

Tra gli accordi di collaborazione, poi, l'attività di tirocinio che per l'accesso alla professione con laurea significa un'attività di praticantato di sei mesi, svolto durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra ordini e atenei. Secondo l'intesa, le parti, tramite propri delegati (sarà costituita un'apposita commissione bilaterale) si impegnano a individuare e condividere i contenuti

e le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio da svolgere presso gli studi dei periti industriali e inoltre, "a svolgere attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti e i periti industriali interessati".

C'è poi il capitolo della formazione continua, ormai obbligatoria per legge. Secondo gli accordi, le attività di formazione universitaria e post universitaria devono tradursi nell'elaborazione di nuovi percorsi che, appunto grazie a specifiche convenzioni, riescano a condividere programmi, regole di riconoscimento e sistemi di reciproco accreditamento. Del resto, secondo i risultati della prima indagine del Centro studi della Fondazione Opificium di categoria, una buona parte degli iscritti mostra un elevato interesse proprio per quei corsi di formazione continua che rilascino Cfu, anche se ciò comporta una prova di esame.

"La riforma della scuola media superiore - ha spiegato il presidente del Cnpi, Giampiero Giovannetti - ha trasformato gli istituti tecnici per periti in scuole tecniche generiche ponendo al nostro Consiglio nazionale e alla categoria dei problemi urgenti di professionalizzazione dei nuovi tecnici che escono dagli Istituti scolastici".

"La convenzione che abbiamo siglato si pone come primo obiettivo quello di definire un curriculum formativo che garantisca un livello di preparazione tecnica all'altezza dei tempi, oltre a indicare percorsi di formazione universitaria per i periti industriali che scelgono di laurearsi. Per noi, è un impegno prioritario di fronte al Paese e ai cittadini che legittimamente chiedono di avere tecnici professionisti qualificati e affidabili", ha aggiunto.

"E' un'opportunità unica e importante per la nostra Università quella di collaborare con l'ordine professionale al fine di garantire un'adeguata preparazione tecnica dei periti industriali", ha dichiarato il rettore Franco Moriconi.

"E' anche un onore per noi la scelta di Perugia - ha proseguito - come banco di prova di questa collaborazione didattica e scientifica. Inoltre, l'apporto richiesto all'Ateneo di Perugia consisterà nel mettere a disposizione corsi on line per i periti industriali e per tanti studenti lavoratori di tutta Italia che desiderano seguire da casa corsi universitari".

"Un settore sul quale vogliamo impegnarci a fondo dando attuazione a progetti che in parte che esistono, come il corso di laurea on line 'Servizi giuridici', e altri che abbiamo in animo di attivare nell'ambito dell'attività di formazione continua. A questo proposito, abbiamo un progetto avanzato di laboratorio e-learning che quanto prima renderemo operativo, riprendendo in tal modo progetti che esistevano nell'ateneo già dieci anni fa e che sono stati abbandonati", ha concluso.

Lavori Pubblici

Informazione tecnica on-line

(<http://www.lavoripubblici.it/banner/link/712>)

Home > (/) News > (/archivioNews.php) PROFESSIONE (/news/categoria/20)

Jobs Act autonomi: "C'è ancora molta strada da fare"

04/02/2016

👁 1.109 volte



"E' un primo passo verso un settore da troppo tempo penalizzato, ma c'è ancora molta strada da fare". È questo il commento di Giampaolo Giovannetti, Presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati (CNPI), al disegno di legge recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato".



13



1



4

"Finalmente - ha dichiarato il Presidente Giovannetti alla nostra redazione - si avverte un timido segnale di attenzione verso le professioni ordinistiche dopo anni bui e di posizioni contrarie come per esempio quella contenuta nel ddl concorrenza che punta a sanare la posizione delle società di ingegneria senza equipararle in tutto e per tutto alle società tra professionisti. Ma accanto al dato generale ci sono molti nodi da sciogliere".



Certezza pagamenti e assicurazione professionale



Tra i nodi da sciogliere c'è senz'altro quello che riguarda il tema più controverso e commentato negli ultimi giorni: la polizza assicurativa contro il ritardo nei pagamenti delle fatture da parte dei clienti. *"L'idea che il professionista debba stipulare a proprie spese un'assicurazione per avere certezza dei pagamenti - afferma il leader dei Periti*

industriali - è una norma che ha dell'assurdo e che sembra l'ennesimo favore fatto a qualcuno. Si tratta di un diritto che dovrebbe essere tutelato dallo stato, non da una nuova assicurazione a spese del creditore. Così come ritengo insensato che il sistema per agevolare la partecipazione ai bandi pubblici debba essere specificato da una norma piuttosto che affrontarlo in origine, modificando quindi il principio contenuto nel codice degli appalti".

Formazione professionale e previdenza

Positivo il commento che riguarda la deducibilità integrale delle spese di formazione e le misure su malattia, infortuni e maternità. *"Una misura - termina Giovannetti - che come CNPI e come Rete delle professioni tecniche abbiamo chiesto da anni, così come il giudizio sulle nuove tutele su malattia, infortuni e maternità. Per quanto riguarda, invece, l'equiparazione dei professionisti alle pmi in materia di accesso ai fondi strutturali europei, speravamo che essendo una norma già contenuta nella Stabilità fosse immediata. Ci aspettiamo che ora diventi realtà".*

Ringraziamo il Presidente Giampiero Giovannetti per il prezioso contributo.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Regolamento versamento quote iscritti di spettanza del CNPI



Regolamento per il versamento delle quote iscritti di spettanza del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati rimosse tramite i Collegi Provinciali

VISTO

L'art. 7 D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 che prevede che *<< il Consiglio possa, entro i limiti strettamente necessari per coprire le spese dell'ordine e del Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari >>*;

VISTO

L'art. 14 D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, ultima parte, il quale stabilisce che le Commissioni (ora Consigli Nazionali, v. D. Lgs. Pres. del 21 giugno 1946, n. 6, conv. nella Legge 10 febbraio 1953, n. 73) *<< determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento >>*;

VISTO

l'art. 19 R.D. 11 febbraio 1929 n. 275 che dispone, alla lettera c) che il Collegio determina ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti. *<< Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che la Commissione centrale (leggasi, Consiglio Nazionale), costituita nel modo indicato nell'art. 15, stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 >>*;

VISTO

l'articolo unico della Legge 10 giugno 1978, n. 292 (Esazione dei contributi per il funzionamento degli ordini e collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette), che, nel disciplinare le modalità per la *<< Esazione dei contributi per il funzionamento dei Consigli degli ordini e dei Collegi professionali ... >>* , dispone che

<<Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ... (omissis)...sono riscossi ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette ... omissis ... >>;

VISTO

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 il Ministro per la giustizia *<< può, con suo decreto, sciogliere il comitato, ove questo, chiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi >>.*

VISTA

la Legge 3 agosto 1949, n. 536 (*Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382*), che, all' articolo 2 prescrive che:

<< I contributi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute >>.

CONSIDERATO

che il Consiglio Nazionale resta l'unico ente che conserva il potere di determinare le necessità finanziarie per il proprio funzionamento, nell'ambito della realizzazione e dei programmi che lo stesso ente ha programmato (nota Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione degli Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio VII – 3 febbraio 1978; Circolare 1° marzo 1969 n. 7/54/806 dello stesso Ministero),

al fine di assicurare un quadro omogeneo di comportamento del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati nei confronti dei Collegi provinciali dei Periti Industriali,

il Consiglio Nazionale si è determinato a procedere all'emanazione del regolamento che segue, approvato nella seduta di consiglio nazionale del 27 gennaio 2016 con delibera 265/46

Art. 1

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito CNPI), ai sensi del Regio Decreto 275/29, D.Lgs. Lgt. 382/44, fissa entro il mese di settembre di ogni anno una quota annuale per la copertura delle spese necessarie al proprio funzionamento per l'anno successivo ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. Lgt. 382/44.

Art. 2

Il CNPI comunica entro il mese di settembre di ogni anno ai Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito Collegi Provinciali) l'importo della quota di propria spettanza per l'anno successivo.

In assenza di comunicazioni sull'importo della quota entro questo termine, per la formulazione dei propri bilanci di previsione, i collegi si potranno provvisoriamente basare sulla quota fissata per l'anno precedente.

Con la stessa comunicazione il CNPI richiede ai Collegi Provinciali la comunicazione del numero degli iscritti presunti di competenza per l'anno successivo con la suddivisione tra le varie tipologie (iscritti, neo iscritti, iscritti sospesi per morosità).

La predetta comunicazione da parte dei Collegi Provinciali deve pervenire al CNPI entro la fine dell'anno.

Art. 3

I Collegi Provinciali possono comunicare nel corso dell'anno variazioni del numero degli iscritti, compresi gli iscritti che non hanno ancora pagato la quota per l'anno in corso.

Le quote afferenti a questi ultimi possono essere detratte dalla cifra da versare al CNPI in via provvisoria.

Art. 4

Il 30 Giugno di ogni anno i Collegi Provinciali corrispondono al CNPI il 60% dell'importo delle quote dovute, calcolato in base al numero degli iscritti comunicati, a titolo di acconto. Il saldo delle quote, con gli aggiustamenti di cui all'art. 3, dovrà avvenire entro il mese di Settembre di ogni anno.

Art. 5

La detrazione per l'anno in corso della quota dell'iscritto che non ha provveduto al pagamento si considera correttamente effettuata se il Collegio Provinciale provvede ad avviare il relativo accertamento della morosità, osservate le forme del procedimento disciplinare, dandone comunicazione al CNPI, ovvero, se siano iniziate e documentate, le procedure di recupero delle quote da parte degli enti delegati all'incasso.

Art. 6

Per gli iscritti sospesi dall'Albo per morosità non è dovuta la quota di spettanza del CNPI a partire dall'anno della imposizione della sanzione, ma, qualora siano successivamente sanate posizioni individuali attraverso il pagamento delle relative quote di iscrizione, la parte di spettanza del CNPI dovrà essere comunicata e versata.

Nel protrarsi della condizione di morosità, il collegio dovrà annualmente attivarsi per verificare la situazione di reperibilità e di esistenza dell'iscritto ai fini del mantenimento dell'iscrizione. In presenza delle condizioni previste dalla legge in ordine alla cancellazione, si dovrà provvedere senza indugio.

Art. 7

Il CNPI produrrà note di sollecito ai collegi, rappresentando la posizione contabile di pertinenza di ciascun Collegio, senza la necessità di una delibera consiliare, con le seguenti scadenze:

- 1) trascorsi 60 giorni senza che siano giunte le comunicazioni o i versamenti con le predette procedure, il CNPI invierà un primo sollecito;
- 2) trascorsi ulteriori 60 giorni senza che siano giunte le comunicazioni o i versamenti con le predette procedure, il CNPI invierà un secondo sollecito a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento;

3) trascorsi ulteriori 60 giorni senza che siano giunte le comunicazioni o i versamenti con le predette procedure, il CNPI attiverà le procedure di recupero e commissariamento del Collegio, previa comunicazione di messa in mora a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

In conseguenza di mancato riscontro da parte del Collegio, il CNPI valuterà l'adozione di ogni ulteriore provvedimento previsto dal presente regolamento o dalla normativa vigente.

Art. 8

La comunicazione della costituzione in mora, di cui al punto 3 dell'art. 7 del presente regolamento, vale quale accertamento della mancata regolarità contributiva del Collegio Provinciale riguardo i versamenti dovuti al CNPI e, ai sensi dell'art. 8 del regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei Presidenti dei Collegi, costituisce la condizione che farà perdere il diritto di voto per le relative deliberazioni in tale sede.

Art. 9

Fino al 31 dicembre 2017, i termini previsti dall'articolo 7, sono raddoppiati.

Art. 10

In via transitoria, il diritto di voto in Assemblea dei Presidenti si considera non esercitabile per i Collegi Provinciali, che, al 1° marzo 2016, hanno maturato morosità pregresse di importo superiore, oltre all'anno corrente, al valore di un anno di quote, calcolato tenendo conto del numero di iscritti dichiarato per l'anno in corso e dell'importo della quota corrente.

Art. 11

La disposizione, di cui all'articolo precedente, non si applica ai Collegi Provinciali, che entro il 1° marzo 2016, abbiano sottoscritto piani di rientro concordati ed approvati dal CNPI.

Art. 12

Il mancato pagamento da parte del Collegio Provinciale di una frazione del piano di rientro del dovuto, trascorsi 30 giorni dalla scadenza concordata, farà rientrare il Collegio nella situazione prevista all'art. 8, ultimo periodo, del presente regolamento.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Regolamento assemblea dei Presidenti





**Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea
dei Presidenti dei Collegi dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati**

1. Finalità dell'Assemblea

L'Assemblea dei Presidenti dei Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (d'ora innanzi "Assemblea") risponde a due specifici obiettivi:

- istituire un luogo di incontro e di confronto per i Presidenti dei Collegi Provinciali;
- disporre di uno strumento di consultazione e di orientamento sia del Consiglio Nazionale, sia dell'intera Categoria.

2. Convocazione

L'Assemblea è convocata di norma a Roma almeno una volta all'anno e può essere convocata:

- dal Consiglio Nazionale;
- da almeno 1/5 dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati che ne faccia espressa richiesta scritta al Consiglio Nazionale, indicando anche gli argomenti da proporre all'ordine del giorno, i relatori e il Presidente di Collegio chiamato a presiedere l'Assemblea; in questo caso la data della convocazione dovrà essere fissata obbligatoriamente non oltre un mese dalla data di ricevimento della richiesta.

La convocazione deve essere inviata dal Consiglio Nazionale per iscritto a tutti i Collegi con almeno 15 giorni di anticipo sulla data fissata, corredata dell'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti sui quali i Presidenti, sentita la presentazione di un relatore, saranno chiamati a discutere ed eventualmente a pronunciarsi. Il Consiglio Nazionale provvederà altresì ad inviare, unitamente all'ordine del giorno, l'eventuale documentazione di supporto e approfondimento degli argomenti elencati nell'ordine del giorno.



3. Validità

L'Assemblea dei Presidenti si ritiene valida quando è presente la metà più uno dei Collegi Provinciali. Il Consiglio Nazionale effettuerà un monitoraggio sulle conferme di presenza pervenute dai Collegi al fine di evitare assemblee che non raggiungano il numero minimo di partecipanti.

4. Presidenza dell'Assemblea

Spetta al Presidente del Consiglio Nazionale o a un Consigliere Nazionale, da lui appositamente delegato, o al Presidente di Collegio, indicato da almeno 1/5 dei Presidenti di Collegio, presiedere l'Assemblea dei Presidenti.

5. Segreteria dell'Assemblea

È compito del Consiglio Nazionale di mettere a disposizione dei lavori dell'Assemblea un servizio di segreteria per la registrazione delle presenze dei Collegi, nonché per quella dei Presidenti o loro delegati, che intendono prendere la parola sui temi all'ordine del giorno, e per ogni altra necessità inerente allo svolgimento dei lavori.

6. Deleghe

Ogni Collegio provinciale è rappresentato dal proprio Presidente che, in caso di impedimento, può delegare un componente del Consiglio. La delega scritta deve essere consegnata alla segreteria dell'Assemblea prima dell'inizio dei lavori.

Ogni Collegio provinciale, in caso di impedimento della totalità dei componenti del Consiglio, può delegare quale rappresentante il Presidente o il delegato di un altro Collegio.

Ogni Presidente o suo delegato può rappresentare, oltre al proprio Collegio, soltanto un altro Collegio, di cui deve depositare presso la segreteria dell'Assemblea delega scritta prima dell'inizio dei lavori.

7. Interventi

Ogni Presidente o suo delegato ha diritto ad intervenire una volta su ogni punto all'ordine del giorno.

La durata di ogni intervento deve essere contenuta di norma entro i cinque minuti.



È compito del Presidente dell'Assemblea far rispettare l'ordine degli interventi e la loro durata al fine di consentire la più ampia e articolata discussione tra tutti i partecipanti.

È altresì compito di chi presiede l'Assemblea valutare l'opportunità di concedere un diritto di replica (quindi un secondo giro di interventi), qualora la complessità del tema in discussione e l'estrema articolazione delle opinioni espresse lo richiedano.

La durata di ogni replica deve essere contenuta di norma entro i tre minuti.

8. Votazione e operazioni di voto

Sui temi all'ordine del giorno è possibile che in seguito agli interventi dei Presidenti o loro delegati sia opportuno procedere a votazione per acclarare l'orientamento della maggioranza, come è anche possibile presentare all'Assemblea una mozione (in ogni caso attinente ai temi riportati nell'ordine del giorno e sottoscritta da almeno dieci Collegi) sulla quale chiamare ad esprimersi i Presidenti o loro delegati.

Ogni Presidente o suo delegato ha diritto di esprimere un voto per il Collegio cui appartiene ed un secondo voto in nome e per conto del Collegio di cui è eventualmente delegato.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti validi espressi.

In caso di parità di voti la proposta viene respinta.

Le decisioni, prese con una maggioranza della metà più uno dei Collegi esistenti, sono da ritenersi vincolanti per il Consiglio Nazionale.

Non ha diritto di voto il Collegio non in regola con i versamenti dovuti al Consiglio Nazionale, secondo le direttive specifiche dello stesso CNPI.

Spetta al Presidente dell'Assemblea o al suo delegato, coadiuvato da due scrutatori sorteggiati all'inizio dell'Assemblea, a cura della segreteria, tra i Presidenti o loro delegati presenti, sovrintendere alle operazioni di voto.

La votazione è palese ed avviene per chiamata, in ordine alfabetico, dei Collegi registratisi per l'Assemblea.

Il Presidente di Collegio o suo delegato nel manifestare il proprio voto può dichiararsi: "favorevole" o "contrario" o "astenuto".

Il Presidente dell'Assemblea o suo delegato e i due scrutatori prendono ciascuno nota delle espressioni di voto dei Presidenti di Collegio e, dopo aver effettuato un controllo incrociato dello scrutinio, rendono noto l'esito del risultato.



9. Partecipazione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai lavori dell'Assemblea partecipano i componenti del Consiglio Nazionale che hanno diritto di intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

10. Partecipazione e presenza ai lavori di terzi

Possono prendere parte all'Assemblea, oltre al Presidente di Collegio o suo delegato, anche, in qualità di uditori, i Consiglieri del Collegio stesso.

Possono prendere parte all'Assemblea i rappresentanti di Enti che afferiscono alla Categoria.

Possono essere invitati a prendere parte all'Assemblea tutti coloro che, per il ruolo che ricoprono e/o per insindacabile giudizio del Presidente dell'Assemblea, sono in grado di offrire un contributo utile alla Categoria.

11. Spese per lo svolgimento delle Assemblee

Le spese di ogni delegazione sono a carico del rispettivo Collegio, mentre i costi per la partecipazione dei Consiglieri Nazionali, per l'affitto della sala, il servizio di segreteria, la colazione di lavoro e l'edizione degli atti, da trasmettere a tutti i Collegi provinciali, sono di pertinenza del Consiglio Nazionale.

12. Modifiche al regolamento

Le modifiche al regolamento possono essere proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea ed essere approvate con una maggioranza qualificata pari della metà più uno dei Collegi esistenti.